

Z A B B A N - N O T A R I - R A M P O L L A

& *Associati*

2 0 1 2 3 - M I L A N O - V I A M E T A S T A S I O , 5

T E L . 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 1 - F A X 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 3 3 7

N. 24205 Repertorio

N. 14433 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

28 dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, in Milano, via Metastasio n. 5

io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società:

“BORGOSERIA – S.p.A.”

con sede in Biella (BI) via Aldo Moro 3/A, capitale sociale euro 9.632.740,42, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Biella al numero di iscrizione e codice fiscale 00554840017, Repertorio Economico Amministrativo n. 502788, società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 21 dicembre 2018
presso lo studio legale DLA Piper
in Milano, via della Posta n. 7.

Il presente verbale viene redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione Mauro Girardi nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * *

Alle ore 11,31 assume la presidenza dell'assemblea, con il consenso degli intervenuti, il presidente del consiglio di amministrazione, Mauro Girardi, il quale comunica:

- che a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 7 azionisti rappresentanti numero 6.046.432 azioni ordinarie pari al 50,205%.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, il presidente designa me notaio quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale dell'assemblea in forma pubblica.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 11.30 in questo luogo, in prima convocazione e per il giorno 22 dicembre 2018 sempre in questo luogo e ore,

<p>in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società in data 21 novembre 2018 e sul quotidiano Il Giornale in data 21 novembre 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> – in data 21 novembre 2018 è stata messa a disposizione del pubblico, nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte dalla legge, la Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno; – che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF; – che, per il consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre al presidente Mauro Girardi, i consiglieri Andrea Zanelli, Gabriella Tua e Matteo Genoni; – che, per il collegio sindacale, risulta presente il presidente Alessandro Nadasi mentre sono assenti giustificati i sindaci effettivi Stefano Mauro Barni e Silvia Sanesi; – che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società; – che il capitale sociale di euro 9.632.740,42 è diviso in n. 12.906.198 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 12.043.507 azioni ordinarie e n. 862.691 azioni di risparmio; – che per le azioni ordinarie intervenute sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari, è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, sono state esaminate le comunicazioni degli intermediari autorizzati ed è stata verificata la legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente; – che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea; – che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare; – che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: <p>(i) “DAMA S.r.l.” (direttamente e indirettamente tramite CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.): 46,043% (62,242% voti)</p> <p>(ii) Silvio Maurizio Boselli: 6,350% (8,584% voti).</p> <p>Preciso che la Società non assume alcuna responsabilità sulle dichiarazioni rese dai Soci ai sensi dell'art. 120 del TUF.</p> <p>Ricordo che ai sensi dell'art. 120 del TUF coloro che detengono partecipazioni in misura significativa ai sensi della disciplina di tempo in tempo vigente e non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente.</p>	
--	--

te le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Preciso inoltre:

- che la società detiene n. 2.496.239 azioni proprie;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invito i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che la società non ha designato un rappresentante al quale inviare le deleghe dei soci, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salvo la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- faccio presente che non sono pervenute alla società domande sulle materie all'ordine del giorno;
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

“Decisione di scissione parziale proporzionale di CDR Advance Capital S.p.A. in favore di Borgosesia S.p.A., mediante approvazione del progetto di scissione, con conseguente approvazione delle seguenti operazioni sul capitale di Borgosesia S.p.A.:

- *aumento del capitale sociale, a servizio della scissione, per massimi nominali Euro 265.663, mediante emissione di massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, a servizio della scissione, da assegnare ai titolari di azioni di Categoria A e ai titolari di azioni Categoria B di CdR Advance Capital S.p.A. sulla base del rapporto di cambio indicato nel progetto di scissione;*
- *aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbliga-*

zioni del prestito "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%";

- *aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%";*
- *aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%";*

il tutto unitamente ad ogni deliberazione inherente e conseguente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. G) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.”

* * * * *

Il presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente inizia la trattazione sull'unico punto all'ordine del giorno e illustra i passaggi salienti che hanno caratterizzato fino ad ora il progetto di rilancio di Borgosesia S.p.A., sottolineando altresì le attività su cui la società si concentrerà e gli obiettivi da raggiungere una volta ad essa attribuito il compendio aziendale oggetto dell'operazione di scissione all'ordine del giorno.

Egli quindi ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del progetto di scissione parziale (**“Progetto di Scissione”** e **“Scissione”**) di CdR Advance Capital S.p.A. (**“CdR”** o la **“Scissa”**) mediante assegnazione di parte del suo patrimonio a Borgosesia SpA (**“BGS”** o la **“Beneficiaria”**).

La Scissione si inquadra nell'ambito di una più ampia operazione di riorganizzazione, finalizzata al trasferimento a favore di BGS di tutte le attività oggi eserciate da CdR, per il tramite delle sue partecipate, nel settore degli investimenti in *assets non performing* e di quelle a queste “strumentali”.

A seguito della Scissione, le azioni di CdR e BGS continueranno a essere quotate, rispettivamente, su AIM Italia e sul MTA.

All'Operazione farà seguito l'istituzione, in seno a BGS, di due autonome divisioni, convenzionalmente denominate “Dimore Evolute” e “CdR”, a cui saranno riferiti, rispettivamente, gli investimenti nel settore immobiliare – impenati in specie sulla rivitalizzazione di interventi a destinazione residenziale in *default* - e quelli “alternativi” di carattere più propriamente mobiliare quali quelli in crediti problematici, *litigation* ed in taluni *assets* industriali “passivi”, quali gli impianti per la produzione di energie alternative da fonti rinnovabili, interessati da processi di *turnaround*. Alla divisione “CdR” verrà poi funzionalmente riferita la partecipazione già detenuta da BGS in Borgosesia Gestioni

SGR SpA e, più in generale, quelle detenute da CdR in società operanti nel settore dell'amministrazione statica di patrimoni e finanziario, e ciò con l'obiettivo di sviluppare nel complesso una attività di *wealth management "core"* in grado di offrire, ad investitori istituzionali, *family office* e *high net worth individual*, opportunità di investimento in *assets class* alternative nonché servizi a ciò connessi.

Per ogni aspetto di dettaglio relativo all'operazione di Scissione, si rinvia alla Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., della quale si omette la lettura integrale in quanto già messa a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità di legge.

Per quanto riguarda gli aspetti salienti della Scissione, ricorda che:

- a servizio del rapporto di cambio previsto dal Progetto di Scissione, la Beneficiaria emetterà massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, da assegnare, quanto a massime n. 26.946.070, ai titolari di Azioni A di CdR e, quanto a massime n. 6.393.982 ai titolari di Azioni B di CdR;
- in considerazione del fatto che, in esito alla Scissione, la Beneficiaria assumerà la qualifica di emittente in relazione a tre prestiti obbligazionari convertibili di CdR, la Beneficiaria aumenterà altresì il capitale sociale per emettere le azioni a servizio della futura ed eventuale conversione delle obbligazioni, e precisamente:
 - massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio del prestito ex "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%";
 - massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio del prestito ex "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%";
 - massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio del prestito ex "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%";
- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 8 novembre 2018 l'avviso previsto dall'art. 2503-bis c.c. per i tre prestiti obbligazionari convertibili sopra citati;
- che per nessuna obbligazione è stata esercitata la facoltà di conversione in azioni CdR;
- che, rispetto a quanto oggi previsto nel regolamento di ciascun prestito obbligazionario convertibile, il rapporto di conversione delle obbligazioni sarà rideterminato in n. 2.360 azioni BGS ogni 22 obbligazioni (o in altro rapporto che più puntualmente potrà essere individuato anche facendo ricorso all'Agente di Calcolo, come definito all'art. 7 dei regolamenti dei POC);
- che salvo gli eventuali aggiustamenti previsti dal Progetto di Scissione, la Scissa attribuirà alla Beneficiaria un compendio patrimoniale avente un valore netto contabile di euro 16.502.617,00, che comporterà la riduzione del capitale sociale della Scissa per nominali euro 265.663,00, senza annullamento di azioni, e la riduzione di riserve per il residuo importo;

- gli statuti della Scissa e della Beneficiaria non subiranno ulteriori modificazioni per effetto della Scissione.

Con riferimento al procedimento di Scissione, si segnala quindi:

- che in data 26 ottobre 2018 è stato redatto il Progetto di Scissione, il quale è stato pubblicato in pari data sul sito della società e depositato presso la sede sociale, nonché iscritto presso il Registro Imprese di Biella in data 31 ottobre 2018;
- che la Società non è sottoposta a procedura concorsuale, non è in liquidazione e non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- che in data 26 ottobre 2018 l'organo amministrativo ha redatto la relazione prevista dall'art. artt. 2501-quinquies c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter c.c., relazione pubblicata in pari data sul sito della società e depositata presso la sede sociale;
- che in data 9 novembre 2018 la società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., nominata dal tribunale di Biella, ha redatto la relazione prevista dall'art. 2501-sexies c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter c.c., relazione pubblicata in pari data sul sito della società e depositata presso la sede sociale;
- che entrambe le società partecipanti alla Scissione hanno redatto una situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2018 ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter c.c.;
- che dalla data di deposito presso la sede sociale sono rimasti depositati fino ad oggi, a disposizione dei soci, i documenti indicati nell'articolo 2501-septies c.c., come richiamato nell'articolo 2506-ter, comma 5, c.c.;
- che dalla data del deposito del progetto di scissione presso la sede sociale non sono intervenute modificazioni rilevanti negli elementi dell'attivo e del passivo;
- che corrispondente documentazione è stata redatta e/o approvata per la Scissa.

Infine, con riferimento agli assetti proprietari in esito all'operazione, rinviando a quanto dettagliatamente descritto nella relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno, segnala che non vi è certezza se per effetto della Scissione uno o più soci possano arrivare a detenere diritti di voto in misura tale da superare le soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 TUF in tema di OPA obbligatoria.

A tal riguardo, l'art. 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emissenti, prevede che l'obbligo di offerta di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n 58 del 1998 non sussiste se [...] "è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché

superiore al 10 per cento" (il cosiddetto "whitewash").

Il consiglio di amministrazione ha pertanto ritenuto di convocare l'assemblea per esprimere il voto sull'ordine del giorno anche ai fini del meccanismo di whitewash sopra illustrato, tenuto conto che:

- a) è interesse della Società e dei suoi soci addivenire alla Scissione;
- b) è altresì interesse della Beneficiaria di fare tutto quanto possibile, nei limiti dei suoi poteri, per creare le condizioni affinché la stessa si realizzi.

Prima di dare lettura della proposta di deliberazione, segnala che il socio CdR Advance Capital S.p.A. ha fatto pervenire la seguente proposta di emendamento alla proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

"In considerazione del fatto che l'art. 6, comma 3, punto (ii), dello statuto va riferito essenzialmente ai casi di raggruppamento e frazionamento delle azioni – e così al fine di rendere neutri gli effetti della modifica della parità contabile delle azioni – propongo che l'assemblea straordinaria delibera espressamente che in questo caso non si dia luogo ad alcuna variazione del Parametro del Dividendo Privilegiato delle azioni di risparmio di cui all'art. 27 dello statuto sociale. In questo caso, infatti, la modifica della parità contabile discende non già da un frazionamento o da un raggruppamento di tutte le preesistenti azioni, bensì dall'emissione di nuove azioni a servizio della scissione, restando invariato il numero delle azioni di risparmio. Propongo pertanto che la deliberazione sottoposta all'assemblea dalla relazione del consiglio di amministrazione sia approvata con il seguente emendamento:

- *al posto della frase "il tutto con conseguente adeguamento proporzionale dei parametri di cui all'art. 27 dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. (ii), dello statuto medesimo;" (attualmente contenuta nel testo di proposta di deliberazione); viene inserita la frase:*
- *"il tutto senza dar luogo ad alcun adeguamento dei parametri di cui all'art. 27 dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. (ii), dello statuto medesimo, non trattandosi di un'ipotesi di frazionamento o raggruppamento di tutte le azioni, ivi comprese le azioni di risparmio, ed in ogni caso in via di displicazione della clausola medesima."*

In considerazione del fatto che l'organo amministrativo condivide i contenuti della proposta di emendamento, si ritiene di porre in votazione la proposta di deliberazione su questo punto all'ordine del giorno nella formulazione già aggiornata al suddetto emendamento.

Il presidente precisa altresì che il suddetto emendamento è volto a rendere neutra la proposta di scissione per la categoria delle azioni di risparmio e mantiene impregiudicati i lavori fino ad ora intercorsi finalizzati a proporre nel prossimo futuro la eventuale conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie in base ad un rapporto ritenuto

equo anche dalle azioni di risparmio medesime.

A questo punto mi chiede di dare lettura della proposta di deliberazione, nonché di chiarire come avvenga il meccanismo del cosiddetto "whitewash", dopodichè darò inizio alla discussione.

Aderendo alla richiesta, do lettura della seguente proposta di deliberazione.

"L'assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. riunita in seduta straordinaria,

- *visto il progetto di scissione parziale proporzionale ("Progetto di Scissione") di CDR Advance Capital S.p.A. ("Società Scissa") in favore di Borgosesia S.p.A. ("Società Beneficiaria");*
 - *vista e approvata la Relazione di Scissione e tutta la documentazione prevista dagli artt. 2506 e ss. c.c.;*
 - *udita l'esposizione del presidente;*
 - *uditto l'emendamento del socio CdR Advance Capital S.p.A.;*
delibera
- (a) *di approvare, ai sensi degli artt. 2506-ter e 2502 c.c., il Progetto di Scissione – unitamente alla documentazione connessa – e di procedere conseguentemente alla scissione parziale proporzionale di CdR Advance Capital S.p.A. a favore di Borgosesia S.p.A., nei termini e alle condizioni ivi previsti, con conseguente approvazione, in particolare, delle modificazioni statutarie previste dal Progetto di Scissione e risultanti dal testo di statuto ivi allegato, nonché con approvazione dei seguenti aumenti del capitale sociale di Borgosesia S.p.A.:*
- *aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 265.663,00 (duecentosessantacinquemilaseicentsessantatré virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 33.340.052 (trentatremilionitrecentoquarantamilacinquantadue) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, da assegnare quanto a massime n. 26.946.070 (ventiseimilioninovecentoquarantaseimilasettanta) azioni ai titolari di azioni di Categoria A della Società Scissa e quanto a massime n. 6.393.982 (seimilionitrecentonovantatremilanovecentottantadue) azioni ai titolari di azioni Categoria B della Società Scissa sulla base del rapporto di cambio indicato nel Progetto di Scissione (fatta precisazione che detto numero massimo di azioni di compendio dell'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio tiene conto del numero massimo di azioni della Società Scissa in dipendenza dell'aumento di capitale in natura previsto nel punto (ii) dell'art. 5 del Progetto di Scissione), nonché in dipendenza dell'esercizio dei Warrant di cui al punto (vi) dell'art. 5 del Progetto di Scissione ed infine in dipendenza delle emissioni delle azioni di Categoria B di cui ai punti (iv) e (vii) dell'art. 5 del Pro-*

getto di Scissione, e che potrà altresì variare in aumento in dipendenza dell'eventuale conversione prima della Data di Efficacia della Scissione, di obbligazioni dei prestiti obbligazionari convertibili di cui al punto (ii) dell'art. 1.1 del Progetto di Scissione, il tutto da accertare in sede di perfezionamento dell'atto di scissione, fermo restando l'importo dell'aumento del capitale sociale nominale, a prescindere dal numero di azioni emesse);

- aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 5.310.000 (cinquemilionitrecentodieci mila) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%", in via scindibile, nei termini e alle condizioni previsti nel regolamento del prestito medesimo, quale risultante dalle deliberazioni della Scissa e con i conseguenti adeguamenti, con termine finale di conversione alla data del 5 (cinque) luglio 2019 (duemiladiciannove);*
- aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 5.310.000 (cinquemilionitrecentodieci mila) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%", in via scindibile, nei termini e alle condizioni previsti nel regolamento del prestito medesimo, quale risultante dalle deliberazioni della Scissa e con i conseguenti adeguamenti, con termine finale di conversione alla data del 15 (quindici) ottobre 2021 (duemilaventuno);*
- aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 5.310.000 (cinquemilionitrecentodieci mila) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%", in via scindibile, nei termini e alle condizioni previsti nel regolamento del prestito medesimo, quale risultante dalle deliberazioni della Scissa e con i conseguenti adeguamenti, con termine finale di conversione alla data del 14 dicembre 2022;*

il tutto senza dar luogo ad alcun adeguamento dei parametri di

	<p><i>cui all'art. 27 dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. (ii), dello statuto medesimo, non trattandosi di un'ipotesi di frazionamento o raggruppamento di tutte le azioni, ivi comprese le azioni di risparmio, ed in ogni caso in via di disapplicazione della clausola medesima;</i></p>
(b)	<p><i>di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e a tutti gli amministratori , in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di eseguire la Scissione e, quindi, inter alia: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la delibera di Scissione e il testo dello Statuto della Beneficiaria post scissione vengano iscritti nel registro delle imprese con facoltà - in particolare - di apportare alla medesima deliberazione e allo Statuto della Beneficiaria post scissione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste in sede di iscrizione, nonché di integrare lo Statuto della Beneficiaria post scissione con l'esatta entità e struttura del capitale risultante ad esito della Scissione e con l'inserimento delle altre informazioni che saranno note solo successivamente, con particolare riguardo agli effetti sull'entità e struttura del capitale derivanti dalle operazioni di conversione anticipata dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla Scissa, di esercizio anticipato dei «Warrant CdR Advance Capital 2012-2022» e di qualsiasi altra operazione sul capitale della beneficiaria, inclusa la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, propedeutica o connessa alla Scissione; (ii) stipulare l'atto di Scissione, nonché eventuali atti attuativi, ricognitivi, integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari o opportuni ai fini dell'esecuzione della delibera di Scissione, fissando clausole, termini e modalità nel rispetto del progetto di Scissione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di Scissione; (iii) modificare e integrare, a seguito della Scissione, i regolamenti dei prestiti obbligazionari non convertibili in essere, e dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla Scissa denominati "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%", "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%" e "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%", per riflettere i nuovi rapporti di conversione e qualsiasi altra loro modifica derivante o conseguente al loro trasferimento alla Beneficiaria per effetto della Scissione, secondo quanto previsto nel Progetto di Scissione."</i></p> <p>Con riferimento al meccanismo del cosiddetto "whitewash", preciso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimane fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, il che significa anzitutto che la deliberazione

- assembleare viene messa ai voti con le normali regole ad esse applicabili e i relativi quorum previsti di volta in volta a seconda che si tratti di assemblea ordinaria o straordinaria;
- se la deliberazione in sé considerata viene approvata, si applica quindi il meccanismo del cosiddetto “whitewash”, che consiste nella sterilizzazione (o “sbiancamento”) dei voti dei soci su cui graverebbe l’obbligo di OPA e del socio o dei soci titolari di una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale;
 - viene quindi contato il numero complessivo delle azioni dei restanti soci, non sterilizzati, presenti in assemblea al momento della votazione;
 - viene infine calcolata la maggioranza dei voti spettanti ai soci non sterilizzati, ossia la metà più uno delle azioni da essi rappresentate in assemblea;
 - si verifica che, nella medesima votazione già effettuata per approvare l’operazione, non ci sia stato il voto contrario di un numero di voti pari a tale maggioranza.

A questo punto:

- a) se non è stato espresso il voto contrario di un numero di voti pari o superiore a tale maggioranza, la deliberazione assunta dall’assemblea, oltre ad approvare l’operazione sottoposta all’assemblea, comporta anche l’esenzione dall’obbligo di OPA;
- b) se invece è stato espresso il voto contrario di un numero di voti pari o superiore a tale maggioranza, la deliberazione assunta dall’assemblea conserva comunque la sua efficacia “ordinaria”, ma non comporta anche di per sé l’esenzione dall’obbligo di OPA, laddove ve ne siano i presupposti.

Nel caso di specie, il presidente mi incarica di comunicare che i voti sterilizzati sono quelli dei seguenti soci:

- “CdR Advance Capital S.p.A.”;
- “CdR Replay S.r.l.”;
- “DAMA S.r.l.”;
- “AZ Partecipazioni S.r.l.”;
- “PALENCHÉ S.r.l.”;
- “FIGERBIELLA S.r.l.”

Il presidente quindi invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, precisando che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Chiede la parola Guidalberto Bellosta, per conto di Marinella Luisa Gioia Marinetti, il quale chiede al presidente di potergli indicare in linea di massima qual è l’entità delle perdite pregresse.

Il presidente risponde che le perdite sono valutabili tra 6 e 10 milioni di euro, ma non è facile stabilirle precisamente perché esse sono state oggetto di una valutazione molto prudenziale, anche in considerazione del fatto che una loro parte potrà essere recuperata solo in esito ad un interpello.

Chiede la parola il rappresentante comune delle azioni di risparmio Michele Petrera il quale dà lettura del proprio intervento che si trascrive qui di seguito integralmente: *“La lettura del progetto di scissione*

mi ha causato un notevole mal di testa, date le difficoltà che ho dovuto affrontare per comprenderne il contenuto e gli effetti. Sono comunque giunto alla conclusione, ma è un parere personale, che l'operazione di scissione parziale di Cdr Advance Capital s.p.a. in Borgosesia s.p.a., nonostante presenti alcuni profili di criticità anche nei confronti della categoria degli azionisti di risparmio, potrebbe concretamente creare valore per tutti i soggetti coinvolti.

Anche in questa circostanza non posso esimermi dal congratularmi e fare i complimenti al Presidente Rag. Mauro Girardi e a tutto il Cda per la capacità dimostrata nel gestire la complessità dell'operazione. Allo stesso tempo non posso non ribadire loro le mie critiche per non essere stati altrettanto capaci di gestire altre situazioni più semplici ed elementari come la richiesta della categoria degli azionisti di risparmio, più volte reiterata, di correggere nel giusto valore di euro 1,416329 la parità contabile di ciascuna azione sia ordinaria che di risparmio, cui stiamo comunque arrivando.

Come ho più volte ribadito fino alla noia, continuo a ritenere che sia necessario e fondamentale, anche per evitare l'ulteriore confusione causata dall'effetto trascinamento, che la Società corregga l'errore, in quanto, in caso di qualsiasi ulteriore operazione sul capitale, come quelle che si apprestano ad essere approvate nell'odierna assemblea, gli azionisti di risparmio rimarrebbero di fatto titolari di circa la metà delle azioni di cui, di contro, avrebbero diritto, con sostanziale dimezzamento del risultato economico derivante nei loro confronti.

Su tale presupposto veniva assunta la delibera dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 3.11.2016 che imponeva al Rappresentante comune di impugnare e/o contestare, in ogni sede giudiziale, amministrativa, nessuna esclusa, qualsiasi operazione societaria straordinaria che dovesse essere proposta prima della rettifica del valore implicito di ciascuna azione.

Il rappresentante comune che mi ha preceduto è stato revocato dall'assemblea speciale di categoria anche per aver manifestato l'intenzione di non voler procedere all'esecuzione di tale delibera avendo ritenuto superato l'argomento della corretta attribuzione del valore implicito di ciascuna azione e non vorrei fare la stessa fine in questa circostanza se non dovesse impugnare, qualora assunta, la delibera di approvazione di scissione proporzionale di Cdr Advance Capital s.p.a. in Borgosesia s.p.a., non vorrei correre lo stesso rischio ma valuterò attentamente il da farsi.

Del resto, una mia impugnazione della delibera non avrebbe nessun effetto in considerazione del divieto ex lege di pronunciarne l'invalidità una volta avvenuta l'iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese. L'autorità giudiziaria non potrebbe valutare la fondatezza della domanda ma dovrebbe semplicemente constatare e dichiarare che la legge vieta che sia pronunciata l'invalidità.

Vuoi che sussistano vizi procedurali vuoi che sussistano vizi attinenti direttamente all'atto di scissione, alla luce di quanto dispone

'l'art. 2504 quater 1° comma c.c., il giudice che si occupa dell'impugnazione della scissione, una volta che è avvenuta l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, deve infatti rigettare la domanda per improcedibilità della medesima.

Pertanto, a tutela della categoria degli azionisti di risparmio che rappresento, prenderò atto di ciò che l'assemblea delibererà e successivamente dopo aver meglio approfondito e valutato le relative conseguenze, eserciterò le azioni che riterrò più opportune, non esclusa l'eventuale azione risarcitoria, qualora ne ricorressero gli estremi.

Da ultimo vorrei chiedere ulteriori informazioni riguardo a quanto già comunicato dalla società sulla presunta/probabile opposizione alla scissione da parte di un obbligazionario CDR."

Il presidente ribadisce che la realizzazione della Scissione costituisce presupposto affinchè sia le azioni di risparmio sia le azioni ordinarie possano ottenere risultati da Borgosesia S.p.A., così come nel corso del 2017 era necessaria l'approvazione dell'operazione di OPS.

Michele Petrera sottolinea inoltre che a suo avviso la Scissione inciderà negativamente sui privilegi patrimoniali delle azioni di risparmio perché verrà emesso un gran numero di azioni ordinarie, dotate statutariamente di un privilegio nella distribuzione degli utili.

Il presidente segnala che le azioni ordinarie non sono caratterizzate da alcun privilegio sugli utili, bensì attribuiscono utili solo dopo che sia soddisfatto integralmente il Dividendo Privilegiato delle azioni di risparmio in via preferenziale.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il presidente mi chiede di procedere con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione effettuata e procedo quindi con le operazioni di votazione della proposta di deliberazione di cui sopra.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 6.046.432 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Il presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità.

Dichiara altresì, con riferimento al whitewash, che il numero di azioni presenti in assemblea al momento della deliberazione, non sterilizzate, è pari a 192 e che per tutte queste ultime è stato espresso voto favorevole.

Pertanto, la deliberazione comporta anche l'esenzione dell'obbligo dell'OPA, laddove ve ne siano i presupposti.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12,31.

* * * * *

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

A Elenco degli intervenuti.

B Relazione del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno (in copia);

- | | |
|------------|--|
| "C" | Progetto di Scissione (in copia, omesse le situazioni patrimoniali di riferimento ivi indicate sub "C" e "D"); |
| "D" | Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. artt. 2501-quinquies c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter c.c. (in copia); |
| "E" | Relazione della società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter c.c. (in copia). |

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,00 di questo giorno ventotto dicembre duemiladiciotto.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occupa quattordici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

BORGOSESIA SpA
Via Aldo Moro 3/A
13900 Biella

	Azioni Ordinarie	Numero Azioni	azioni proprie	Numero Azioni con diritti di voto
Azioni Risparmio	12.043.507	2.486.239	9.547.268	
TOTALE	862.651			
	12.906.158			

RILEVAZIONE PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21/12/2018

Nomina/attività	Banca depositaria	DEPOSITATI		intervenuti totale	capitale %	VOTO %	PRESENTI		Delegato
		Codice Titolo	Q.tà				in proprio	per delega	
CDR RELAX SRL	BPSS	3217335	5.359.552	5.359.552	44.502	56.137			
CDR ADVANCE CAPITAL SPA	BPSS	3217335	525.449	525.449	4.363	5.504			5.359.552 Francesco Maria Aleandri
DAMA SRL	UBISS	3217335	57.432	57.432	0.477	0.602			525.449 Francesco Maria Aleandri
AZ PARTECIPAZIONI SRL	FINCO	3217335	50.245	50.245	0.417	0.526	50.245		57.432 Francesco Maria Aleandri
PALENCHÉ SRL	ALETTI	3217335	41.514	41.514	0.345	0.435			Andrea Zanelli
FIGHERELLA SRL	BPSS	3217335	12.048	12.048	0.100	0.126			41.514 Francesco Maria Aleandri
MARINETTI	BANCA SELLA	3217335	192	192	0.002	0.002			12.048 Francesco Maria Aleandri
totale			6.046.481	6.046.481	56.205	63.332	56.245	5.906.167	192 Bielista Guidalberto

Percentuale presenti	50,205%
Percentuale partecipanti	50,205%
Percentuale titolari	50,205%
Percentuale soci	50,205%
Percentuale controllati	50,205%



Allegato " A " all'atto
in data 28-12-2018.
n. 24205-14033rap

Verunello

SPAZIO ANNULLATO



Allegato "B" all'atto
 in data 28-12-2018
 n. 24205 - 14433 rep

**RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
 DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSERIA S.p.A.
 PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 AI SENSI DELL' ART. 125-TER, COMMA 1, D.LGS. 58/98 ("TUF")**

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società in data 21 novembre 2018 è stata convocata, in seduta straordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. (la "Società" o "Borgosesia" o la "Beneficiaria") in Milano, Via della Posta n. 7, presso lo Studio legale DLA Piper, per il giorno **21 dicembre 2018** alle ore 11.30, in prima convocazione, e per il giorno 22 dicembre 2018, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Decisione di scissione parziale proporzionale di CDR Advance Capital S.p.A. in favore di Borgosesia S.p.A., mediante approvazione del progetto di scissione, con conseguente approvazione delle seguenti operazioni sul capitale di Borgosesia S.p.A.:

- *aumento del capitale sociale, a servizio della scissione, per massimi nominali Euro 265.663, mediante emissione di massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, a servizio della scissione, da assegnare ai titolari di azioni di Categoria A e ai titolari di azioni Categoria B di CdR Advance Capital S.p.A. sulla base del rapporto di cambio indicato nel progetto di scissione;*
- *aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%";*
- *aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%";*
- *aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%";*

il tutto unitamente ad ogni deliberazione inerente e conseguente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. G) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

* * *



Signori Azionisti,

la presente relazione illustra i punti all'ordine del giorno della convocata assemblea dei soci di Borgosesia S.p.A. per il **21 dicembre 2018**, ore 11.30 in prima convocazione e, all'occorrenza per il 22 dicembre 2018 stessa ora in seconda convocazione.

Per l'illustrazione delle deliberazioni in discussione si rinvia alla relazione sulla scissione parziale proporzionale (la "Scissione") di CdR Advance Capital S.p.A. (la "Scissa" o "CdR") in favore di Borgosesia redatta ai sensi dell'art. 2501 *quinquies c.c.*, pubblicata in data 14 novembre 2018 (la "Relazione di Scissione") sul sito Internet della Beneficiaria (www.borgosesiaspa.com) e, in pari data, sul sito Internet della Scissa (www.compagniaruota.com).

Per le informazioni relative alle modifiche allo Statuto di Borgosesia derivanti dalla Scissione, si rinvia altresì alla Relazione di Scissione, in calce alla quale è riportato il raffronto tra il testo attuale di Statuto e quello proposto in approvazione, con le relative modifiche evidenziate.

In questa sede si ritiene tuttavia opportuno rappresentare che la Scissione prevede alcune operazioni propedeutiche e ancillari, illustrate in dettaglio nella Relazione, e, tra l'altro:

- (i) la prospettata conversione in azioni di categoria A della Scissa dei warrant emessi da quest'ultima nell'ambito dell'emissione denominata «Warrant CdR Advance Capital 2012-2022» (il "Warrant Scissa") derivante della prevista modifica del relativo regolamento volta, per le ragioni ampiamente illustrate nella Relazione di Scissione, ad anticipare il loro esercizio entro la data di efficacia della Scissione;
- (ii) la prospettata emissione di nuove azioni di categoria B di CdR per effetto dell'emissione delle nuove azioni di categoria A della Scissa rivenienti dall'esercizio del Warrant Scissa;
- (iii) la possibile conversione anticipata ai sensi dell'art. 2503-*bis* del Codice Civile dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla Scissa denominati "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%", "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%" e "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%" e trasferiti per effetto della Scissione alla Beneficiaria (congiuntamente, i "POC").

Pertanto, poiché la composizione del capitale della Scissa alla data di efficacia della Scissione può variare in funzione del numero di azioni effettivamente riveniente dall'esercizio accelerato del Warrant Scissa, della connessa emissione di azioni di categoria B di CDR e della conversione anticipata dei POC, alla data della presente Relazione non vi è certezza in merito alle percentuali di partecipazione di ciascun socio nel capitale della Beneficiaria a esito della Scissione, poiché le stesse sono appunto strettamente connesse al numero di azioni e agli azionisti della Scissa esistenti alla data di efficacia della Scissione.

Inoltre, è allo stato ipotizzabile che entro la data di efficacia della Scissione tutte le n. 862.691 azioni



di risparmio di Borgosesia siano convertite in azioni ordinarie di Borgosesia per effetto della conversione obbligatoria illustrata nella Relazione di Scissione, sulla base del rapporto di tre azioni ordinarie ogni due di risparmio, fermo restando che la mancata approvazione di questa proposta di conversione obbligatoria non inciderà sulla conclusione della Scissione. Pertanto, il capitale della Beneficiaria potrà variare anche a esito di tale conversione.

Alla data della presente Relazione, Borgosesia stima che per effetto della Scissione e assumendo l'integrale esercizio dei Warrant Scissa e che non vi sia alcuna richiesta di conversione anticipata dei POC ai sensi dell'art. 2503-bis del Codice Civile, la composizione del proprio capitale sociale sarà la seguente, tenendo conto - ai fini del computo dei relativi diritti di voto - delle azioni proprie detenute o che saranno detenute da Borgosesia in dipendenza della Scissione e assumendo altresì che tutte le azioni di risparmio di Borgosesia siano convertite in azioni ordinarie per effetto della conversione obbligatoria:

Azionisti	Capitale alla data della presente relazione	Capitale alla data di efficacia della Scissione	% diritti di voto	Partecipazione
Dama S.r.l. ⁽¹⁾	5.942.396	62,80	46,04	9.456.734
AZ Partecipazioni S.r.l.	-	-	-	5.055.708
S&B Invest	-	-	-	2.186.211
Luca Pierazzi	-	-	-	1.794.597
Zeus Capital Investments	-	-	-	1.199.808
Maurizio Boselli	819.496	8,66	6,35	819.496
Azioni proprie	2.581.239	-	20,00	7.922.134
Mercato	2.700.376	28,54	20,92	18.242.907
Azioni di risparmio	862.691	-	6,69	-
Totali	12.906.198	100,00	100,00	46.677.596
			100,00	100,00

(1) Anche tramite CdR e CdR Replay S.r.l.. Per effetto della Scissione nessuna di queste due società deterrà più alcuna partecipazione in Borgosesia.

Come detto, poiché non vi è certezza che, per l'effetto delle summenzionate operazioni, a esito della Scissione l'azionariato effettivo di Borgosesia sia quello descritto, non è possibile escludere che per effetto della Scissione uno o più soci possano arrivare a detenere diritti di voto in misura tale da superare soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF e che quindi sorga in capo a essi l'obbligo di un'offerta pubblica di acquisto relativamente alle azioni della Beneficiaria.

Posto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti, è previsto che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n 58 del 1998 non sussiste se [...] "è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento" (il cosiddetto "whitewash"), il Consiglio di Amministrazione,



tenuto conto che:

- a) è interesse della Società e dei suoi soci addivenire alla Scissione;
- b) è altresì interesse della Beneficiaria di fare tutto quanto possibile, nei limiti dei suoi poteri, per creare le condizioni affinché la stessa si realizzi,

ritiene di convocare l'Assemblea degli azionisti per esprimere il loro voto sull'ordine del giorno anche ai fini del meccanismo di *whitewash* sopra illustrato, qualora per effetto della Scissione uno o più soci possano arrivare a detenere diritti di voto in misura tale da superare soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF; pertanto, tali soci saranno esentati dall'obbligo di un'offerta pubblica di acquisto relativamente alle azioni della Beneficiaria in caso di voto espresso favorevolmente dall'Assemblea in merito alle proposte di cui all'ordine del giorno senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento.

Si segnala a tale riguardo che lo Statuto di Borgosesia non stabilisce soglie minime per determinare la maggioranza dei soci contrari ai fini del predetto meccanismo di *whitewash*, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento Emissenti.

Inoltre, si segnala che alla data della presente la Scissa ha emesso tre prestiti obbligazionari convertibili (i "POC") denominati, rispettivamente, "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%", "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%" e "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%", tutti quotati nell'AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

I regolamenti dei POC prevedono che gli stessi siano modificati, in occasione di operazioni di scissione di cui l'emittente non sia beneficiaria, di modo di attribuire ai relativi portatori la facoltà di esercitare il diritto di conversione su di un numero di azioni della beneficiaria equivalente a quello che sarebbe stato loro assegnato ove le obbligazioni fossero state convertite prima della data di efficacia della scissione stessa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2503-bis del Codice Civile, è previsto che in conseguenza della Scissione sia attribuita ai portatori dei POC la facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, pubblicazione peraltro già intervenuta l'8 novembre scorso.

E' previsto che per effetto della Scissione la Beneficiaria assumerà la qualifica di emittente i POC. Si rinvia alla relazione di Scissione per le informazioni in merito alle modalità con cui ciò avverrà. A tal fine, è necessario che l'assemblea dei soci della Beneficiaria approvi un aumento di capitale a servizio di ciascun POC, funzionale ad adeguare il relativo regolamento agli effetti della Scissione e ad attribuire agli obbligazionisti la facoltà di esercitare il diritto di conversione su di un numero di azioni della Beneficiaria equivalente a quello che era loro assegnato nella Scissa, tenendo conto tra



l'altro del rapporto di assegnazione previsto dalla Relazione di Scissione.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione propone di deliberare in merito a tre distinti aumenti di capitale, ciascuno a servizio dei suddetti prestiti obbligazionari, in via scindibile e a pagamento, ciascuno per un numero di azioni ordinarie massimo di 5.310.000 e per un valore nominale complessivo massimo di Euro 4.950.000, oltre sovrapprezzo, con termine massimo per la conversione da riferirsi ad ogni singolo POC. Il relativo rapporto di conversione sarà rideterminato da quello attuale di n. 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni in quello di 2.360 azioni ogni 22 obbligazioni o in altro che più puntualmente potrà essere individuato anche facendo ricorso all'Agente di Calcolo (come definito all'art. 7 dei regolamenti dei POC). Tali aumenti di capitale saranno irrevocabili fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione di ciascuno dei POC e limitati all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio delle relative conversioni. Detti aumenti del capitale potranno essere liberati in una o più volte, mediante emissione di azioni di compendio aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni della Beneficiaria in circolazione alla data di emissione.

Per le informazioni relative alle modifiche allo Statuto di Borgosesia derivanti dalla deliberazione dei predetti aumenti di capitale, si rinvia altresì alla Relazione di Scissione, in allegato alla quale è riportato il raffronto tra il testo attuale di Statuto e quello proposto in approvazione, con le relative modifiche evidenziate.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita i soci che delibereranno in merito alla Scissione a tenere in considerazione il valore del voto che sarà da loro espresso, anche ai fini del meccanismo del predetto *whitewash*.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di amministrazione sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. riunita in seduta straordinaria,

- visto il progetto di scissione parziale proporzionale ("Progetto di Scissione") di CDR Advance Capital S.p.A. ("Società Scissa") in favore di Borgosesia S.p.A. ("Società Beneficiaria");*
- vista e approvata la Relazione di Scissione e tutta la documentazione prevista dagli artt. 2506 e ss. c.c.;*
- udita l'esposizione del presidente;*

delibera

- (a) di approvare, ai sensi degli artt. 2506-ter e 2502 c.c., il Progetto di Scissione - unitamente alla documentazione connessa - e di procedere conseguentemente alla scissione parziale proporzionale di CDR Advance Capital S.p.A. a favore di Borgosesia S.p.A., nei termini e alle condizioni ivi previsti, con conseguente approvazione, in particolare, delle modificazioni statutarie previste dal Progetto di Scissione e risultanti dal testo di statuto ivi allegato,*



nonché con approvazione dei seguenti aumenti del capitale sociale di Borgosesia S.p.A.:

- *aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 265.663,00, mediante emissione di massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, da assegnare quanto a massime n. 26.946.070 azioni ai titolari di azioni di Categoria A della Società Scissa e quanto a massime n. 6.393.982 azioni ai titolari di azioni Categoria B della Società Scissa sulla base del rapporto di cambio indicato nel Progetto di Scissione (fatta precisazione che detto numero massimo di azioni di compendio dell'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio tiene conto del numero massimo di azioni della Società Scissa in dipendenza dell'aumento di capitale in natura previsto nel punto (iii) dell'art. 5 del Progetto di Scissione), nonché in dipendenza dell'esercizio dei Warrant di cui al punto (vi) dell'art. 5 del Progetto di Scissione ed infine in dipendenza delle emissioni delle azioni di Categoria B di cui ai punti (v) e (viii) dell'art. 5 del Progetto di Scissione, e che potrà altresì variare in aumento in dipendenza dell'eventuale conversione prima della Data di Efficacia della Scissione, di obbligazioni dei prestiti obbligazionari convertibili di cui al punto (ii) dell'art. 1.1 del Progetto di Scissione, il tutto da accertare in sede di perfezionamento dell'atto di scissione, fermo restando l'importo dell'aumento del capitale sociale nominale, a prescindere dal numero di azioni emesse);*
 - *aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000,00 mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%", in via scindibile, nei termini e alle condizioni previsti nel regolamento del prestito medesimo, quale risultante dalle deliberazioni della Scissa e con i conseguenti adeguamenti, con termine finale di conversione alla data del 5 luglio 2019;*
 - *aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000,00 mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%", in via scindibile, nei termini e alle condizioni previsti nel regolamento del prestito medesimo, quale risultante dalle deliberazioni della Scissa e con i conseguenti adeguamenti, con termine finale di conversione alla data del 15 ottobre 2021;*
 - *aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000,00 mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%", in via scindibile, nei termini e alle condizioni previste nel regolamento del prestito medesimo, quale risultante dalle deliberazioni della Scissa e con i conseguenti adeguamenti, con termine finale di conversione alla data del 14 dicembre 2022;*
- il tutto con conseguente adeguamento proporzionale dei parametri di cui all'art. 27 dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. (ii), dello statuto medesimo;*
- (b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e a tutti gli*



amministratori , in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di eseguire la Scissione e, quindi, inter alia: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la delibera di Scissione e il testo dello Statuto della Beneficiaria post scissione vengano iscritti nel registro delle imprese con facoltà - in particolare - di apportare alla medesima deliberazione e allo Statuto della Beneficiaria post scissione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste in sede di iscrizione, nonché di integrare lo Statuto della Beneficiaria post scissione con l'esatta entità e struttura del capitale risultante ad esito della Scissione e con l'inserimento delle altre informazioni che saranno note solo successivamente, con particolare riguardo agli effetti sull'entità e struttura del capitale derivanti dalle operazioni di conversione anticipata dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla Scissa, di esercizio anticipato dei «Warrant CdR Advance Capital 2012-2022» e di qualsiasi altra operazione sul capitale della beneficiaria, inclusa la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, propedeutica o connessa alla Scissione, ed infine di dare atto degli adeguamenti dei parametri di cui all'art. 27 dello statuto sociale, come sopra precisato; (ii) stipulare l'atto di Scissione, nonché eventuali atti attuativi, riconosciutivi, integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari o opportuni ai fini dell'esecuzione della delibera di Scissione, fissando clausole, termini e modalità nel rispetto del progetto di Scissione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di Scissione; (iii) modificare e integrare, a seguito della Scissione, i regolamenti dei prestiti obbligazionari non convertibili in essere, e dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla Scissa denominati "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%", "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%" e "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%", per riflettere i nuovi rapporti di conversione e qualsiasi altra loro modifica derivante o conseguente al loro trasferimento alla Beneficiaria per effetto della Scissione, secondo quanto previsto nel Progetto di Scissione."

Borgosesia ritiene che le predette delibere non conferiscano diritto di recesso in capo ai soci ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

* * *

Biella, 21 novembre 2018
 Borgosesia S.p.A.
 Il Presidente del Consiglio di amministrazione
 Mauro Girardi



Mauro Girardi

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto
in data 28-12-2018
n. 24205-14433 Top.

PROGETTO DI
SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE DI
CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A.



CdR

IN FAVORE DI
BORGOSÉSIA S.P.A.



ml

Mari

CdR Advance Capital S.p.A.

Sede in Biella, Via Aldo Moro 3/A
Capitale Sociale Euro 171.138,54

CF e Iscrizione al Registro Imprese di Biella n. 02471620027
Iscrizione al REA presso la CCIAA di Biella n. 191045 (Società soggetta alla direzione e coordinamento di DAMA s.r.l.)

BORGOSERIA S.p.A.

Sede in Biella, Via Aldo Moro 3/A
Capitale Sociale Euro 9.632.740,42

CF e Iscrizione al Registro Imprese di Biella n. 00554840017
Iscrizione al REA presso la CCIAA di Biella n. 180789

*

PROGETTO DI SCISSIONE

(ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter cod. civ.)

I Consigli di Amministrazione di CdR Advance Capital S.p.A. ("CdR" o la "Scissa"), ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("AIM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), e Borgosesia SpA ("BGS" o la "Beneficiaria"), ammessa alle negoziazioni sul Mercato MTA ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana, hanno redatto il seguente progetto di scissione parziale proporzionale di CdR in favore di BGS (la "Scissione" e il "Progetto di Scissione").

La Scissione si inquadra nell'ambito di una più ampia operazione di riorganizzazione, finalizzata al trasferimento a favore di BGS di tutte le attività oggi esercitate da CdR, per il tramite delle sue partecipate, nel settore degli investimenti in *assets non performing* e di quelle a queste "strumentali" (l'Operazione). A parziale modifica di quanto deliberato dai Consigli di Amministrazione di CdR e BGS il 23 maggio scorso, il perimetro dell'Operazione ricomprende peraltro oggi anche la partecipazione in Advance SIM SpA (la "SIM") atteso che, della maggior parte della consistenza di questa, risulta deliberata la cessione verso un corrispettivo in parte dilazionato (la "Cessione SIM") col che, qualora la Cessione SIM intervenisse prima della Data di Efficacia della Scissione, prevista entro il 28 febbraio 2019, il complesso sciso comprendrà le componenti patrimoniali comunque da ciò derivanti oltre alla residua partecipazione in SIM che, in tale evenienza, non supererà comunque il 9,90% del relativo capitale.

A seguito della Scissione, le azioni di CdR e BGS continueranno a essere quotate, rispettivamente, all'AIM e sul MTA.

All'Operazione farà seguito l'istituzione, in seno a BGS, di due autonome divisioni, convenzionalmente denominate "Dimore Evolute" e "CdR", a cui saranno riferiti, rispettivamente, gli investimenti nel settore immobiliare – impernati in specie sulla rivitalizzazione di interventi a destinazione residenziale in *default* - e quelli "alternativi" di carattere più propriamente mobiliare quali quelli in crediti problematici, *litigation* ed in taluni *assets* industriali "passivi", quali gli impianti per la produzione di energie alternative da fonti rinnovabili, interessati da processi di *turnaround*. Alla divisione "CdR" verrà poi funzionalmente riferita la partecipazione già detenuta da BGS in Borgosesia Gestioni SGR SpA e, più in generale, quelle detenute da CdR in società operanti nel settore dell'amministrazione statica di patrimoni e finanziario – tra cui quella in SIM per la parte che in questa dovesse residuare all'esito della Cessione SIM - e ciò con l'obiettivo di sviluppare nel complesso una attività di *wealth management "core"* in grado di offrire, ad investitori istituzionali, *family office* e *high net worth individual*, opportunità di investimento in *assets class* alternative nonché servizi a ciò connessi.

*

1. Società partecipanti alla Scissione

1.1. Società Scissa

CdR Advance Capital S.p.A. con sede in Biella, Via Aldo Moro 3/A, codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Biella n. 02471620027, Iscrizione al REA presso la CCIAA di Biella n. 191045.

Alla data del presente Progetto di Scissione, il capitale sociale di CdR è pari ad Euro 171.138,54, interamente versato, suddiviso in n. 12.767.624 azioni ordinarie di Categoria A e n. 6.383.811 azioni di Categoria B, entrambe prive di valore nominale.

Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 30 delle vigenti pattuizioni statutarie, alle azioni di Categoria B spettano taluni diritti particolari ed in specie:

- a. Preventiva approvazione da parte dell'assemblea di categoria, a valere anche quale voto determinante in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria, ove si tratti di materia ricompresa nelle competenze della medesima, delle deliberazioni aventi per oggetto: i. qualsiasi modifica dello statuto sociale; ii. la trasformazione, fusione o la scissione e scioglimento della società; iii. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- b. Il diritto al 20% degli utili di volta in volta distribuiti, al netto delle somme accantonate a riserva legale e di quelle destinate alla remunerazione dei titolari di azioni di categoria A nella misura pari al 2%, in ragione d'anno, parametrata ad un importo corrispondente alla somma fra il totale del valore nominale implicito di queste e quello della Riserva Sovrapprezzo Azioni di esclusiva pertinenza di questi.

In conformità alle delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti CdR e/o del Consiglio di Amministrazione di questa, alla data del presente Progetto la Scissa risulta, tra l'altro, aver emesso:

- (i) n. 20.770.218 warrant denominati "Warrant CdR Advance Capital 2012-2022", quotati sull'AIM (ISIN IT0004818685) ed incorporanti il diritto di sottoscrivere azioni di Categoria A, al prezzo di Euro 0,01 sulla base del rapporto di esercizio, variabile in funzione del valore raggiunto dalle quotazioni delle azioni di compendio, previsto dal relativo regolamento (i "Warrant Scissa");
- (ii) tre prestiti obbligazionari convertibili (i "POC"), ciascuno di Euro 4.950.000 e tutti quotati sull'AIM, aventi in specie le seguenti caratteristiche:

ISIN	Cedola annua	Scadenza
IT0005027807	6,5%	15 luglio 2019
IT0005124653	6%	26 ottobre 2021
IT0005224909	5%	21 dicembre 2022

Ai portatori di tali prestiti i rispettivi regolamenti attribuiscono la facoltà:

- (i) di convertire le obbligazioni in azioni di Categoria A nel rapporto di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni;
- (ii) di esercitare tale diritto, anche al di fuori dei singoli periodi di conversione previsti dai rispettivi regolamenti, qualora CdR risultasse interessata da talune operazioni di carattere straordinario e, tra queste, la scissione del proprio patrimonio a favore di altre società, evento questo a cui si ricollega anche la necessità di procedere alla rideterminazione del rapporto di conversione di cui sopra.

1.2. Società Beneficiaria

Borgosesia S.p.A. con sede in Biella, Via Aldo Moro 3/A, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Biella n. 00554840017, iscrizione al REA presso la CCIAA di Biella n. 180789.

Alla data del presente Progetto di Scissione, il capitale sociale di BGS è pari ad Euro 9.632.740,42, interamente versato, suddiviso in n. 12.043.507 azioni ordinarie ed in n. 862.691 azioni di risparmio, entrambe prive di valore nominale. Sempre alla data del presente Progetto di Scissione la Beneficiaria risulta detenere n. 2.581.239 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 20% di quelle (ordinarie e di risparmio) complessivamente emesse.

*

2. Statuti della Scissa e della Beneficiaria e modifiche degli stessi conseguenti alla Scissione

Il presente Progetto di Scissione è redatto sul presupposto dell'avveramento di tutte le condizioni riportate al successivo Paragrafo 5, ed in particolare, per quanto più attiene ai riflessi che da ciò deriveranno sullo statuto della Scissa, dell'approvazione della modifica del Regolamento dei Warrant Scissa e dell'acquisizione del controllo totalitario di CdR Replay S.r.l. da parte della Scissa.

2.1 Statuto della Scissa

Per effetto della Scissione, la Scissa ridurrà il capitale sociale per nominali euro 265.663 in dipendenza dell'assegnazione di parte del suo patrimonio alla Beneficiaria, fermo restando il numero delle azioni in circolazione alla Data di Efficacia, oltre alla eliminazione delle clausole transitorie di aumenti di capitale ormai scaduti.

Si dà peraltro atto che l'importo del capitale sociale sarà stato nel frattempo aumentato ad euro 315.663, in esecuzione dell'aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura di quote di CdR Replay S.r.l., descritto al successivo paragrafo 5(ii);

Si dà altresì atto che l'importo definitivo del capitale sociale alla Data di Efficacia, e quindi il numero di Azioni A e B, potranno variare in dipendenza delle seguenti operazioni, con effetto precedente alla Data di Efficacia:

- l'esercizio di Warrant Scissa, in dipendenza di quanto descritto al successivo paragrafo 5(vi);
- l'emissione di nuove azioni di Categoria B per mantenere inalterato il rapporto di 2:1 con le azioni di Categoria A, in dipendenza dell'operazione di conferimento in natura e dell'esercizio dei Warrant Scissa di cui sopra, descritti al successivo paragrafo 5(iv e vii);

Il testo dello statuto della Scissa, che dà evidenza delle modifiche derivanti dalla Scissione, oltre alla eliminazione delle clausole transitorie di aumento di capitale già scaduti, è accluso al presente Progetto di Scissione quale Allegato A.

2.2 Statuto della Beneficiaria

Per effetto della Scissione, allo statuto della Beneficiaria saranno apportate le modificazioni dipendenti da:

- (A) l'aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 265.663 mediante emissione di massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, da assegnarsi quanto a n. 26.946.070 ai titolari di azioni di Categoria A e quanto a n. 6.393.982 ai titolari di azioni Categoria B della Scissa sulla base del rapporto di assegnazione indicato nel successivo Paragrafo 4.1;
- (B) l'aumento del capitale sociale, in forma scindibile e a pagamento, al servizio della conversione dei POC:
 - per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%";
 - per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%";
 - per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%".

Il testo del nuovo statuto della Beneficiaria è accluso al presente Progetto di Scissione quale Allegato B.

*

3. Elementi patrimoniali oggetto di Scissione

3.1 Situazioni patrimoniali di riferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2506-ter e 2501-quater cod. civ., la scissione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018 approvate in data odierna, rispettivamente, dai Consigli di Amministrazione della Scissa e della Beneficiaria e accluse al presente Progetto di Scissione, rispettivamente, quali Allegati C e D.

3.2 Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Beneficiaria

Per effetto della Scissione, alla Beneficiaria sarà assegnato l'intero patrimonio della Scissa con la sola eccezione di disponibilità liquide per Euro 200.000 o di titoli a pronta liquidabilità di pari valore corrente (rispettivamente, il patrimonio trasferito alla Scissa, il **Complesso Scisso** e, quello destinato a permanere alla Beneficiaria, il **Complesso Non Scisso**).

Per maggior chiarezza, all'Allegato E sono riportati con riferimento alla situazione patrimoniale della Scissa al 30 giugno 2018 gli effetti derivanti dalla Scissione fermo restando che (i) il Complesso Scisso verrà definitivamente identificato sulla base delle risultanze emergenti dalla contabilità della Scissa alla Data di Efficacia in conformità a quanto previsto al Paragrafo 6 tenendo conto anche degli effetti derivanti dalle operazioni di cui al Paragrafo 5; (ii) in ogni caso, il Complesso Non Scisso sarà sempre e solo formato, come detto, da disponibilità liquide per Euro 200.000 o da titoli a pronta liquidabilità di pari valore corrente con la conseguenza che le differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi destinati alla formazione del Complesso Scisso, intervenute dopo il 30 giugno 2018 e dovute alla dinamica aziendale, anche incidenti, positivamente o negativamente, sul relativo patrimonio netto contabile, (gli **Effetti Contabili Sopravvenuti**) non daranno vita ad alcun conguaglio tra Scissa e Beneficiaria.

In conseguenza di quanto precede, verranno trasferiti alla Beneficiaria, tra gli altri, i seguenti rapporti giuridici con le relative passività:

- I POC, per la parte di questi che alla data di Efficacia della Scissione non risultassero già rimborsati in via anticipata o convertiti in azioni della Scissa;
- I prestiti obbligazionari convenzionalmente denominati "NPL Italian Opportunities 2016 - 2021 TV" (ISIN IT0005224917) e "NPL Global 2017-2022 5%" (ISIN IT0005277360), rispettivamente di nominali Euro 4.950.000 (sottoscritto alla data del Progetto di Scissione per Euro 1.455.000) e di nominali Euro 7.000.000 (integralmente sottoscritto), entrambi quotati sul Third Market di Vienna.
- Il prestito obbligazionario convenzionalmente denominato Jumbo 2018-2025 (ISIN IT0005347171) di nominali Euro 25.000.000 la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Scissa in data 25 settembre 2018, non ancora sottoscritto alla data del presente progetto e per il quale verrà analogamente richiesta la quotazione sul Third Market di Vienna.

nonché ogni forma di garanzia prestata a terzi.

Le eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla Data di Efficacia in relazione, rispettivamente, al Complesso Scisso ed al Complesso Non Scisso rimarranno, rispettivamente, a beneficio o a carico, a seconda dei casi, della Beneficiaria e della Scissa.

Si precisa che, per effetto della Scissione, alla Beneficiaria verranno trasferite anche le azioni BGS di cui la Scissa dovesse risultare titolare alla Data di Efficacia. In particolare, si prevede che il numero di azioni BGS attualmente detenute dalla Scissa è destinato, prima della Data di Efficacia:

- ad incrementarsi in funzione del trasferimento alla Scissa delle azioni BGS attualmente di proprietà di Cdr Replay srl;
- a ridursi a ragione della loro distribuzione a favore dei portatori degli strumenti finanziari "Cdr conv. 2013".

3.3 Effetti della Scissione sul patrimonio della Scissa e della Beneficiaria

Per quanto attiene agli aspetti contabili, la Scissione avverrà sulla base dei valori a cui gli elementi dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento in favore della Beneficiaria sono iscritti nella contabilità della Scissa fatti salvi gli effetti derivanti dalla loro valutazione in conformità ai principi contabili IAS/IFRS adottati dalla prima (gli "**Effetti IAS**").

Per effetto della Scissione, il patrimonio netto contabile della Scissa - che prima della Data di Efficacia verrà ad incrementarsi a ragione del conferimento a favore di questa di parte delle partecipazioni detenute dai soci di minoranza di CdR Replay srl, della modifica regolamentare interessante i Warrant Scissa e della emissione di nuove azioni di Categoria B (cfr. paragrafo 5.) e ciò per un importo oggi stimabile in complessivi Euro 2.278.648,52 - si ridurrà per un importo pari alla somma algebrica fra Euro 16.502.617 e quello degli Effetti Contabili Sopravvenuti.

Tale importo verrà imputato proporzionalmente a tutte le poste del patrimonio della Scissa, già incrementatesi a ragione di quanto precedentemente esposto, fatta eccezione per quelle rappresentate dal Capitale Sociale e dalle Riserva Legale - che, così operando, si ridurrebbero al di sotto dei limiti di Legge - per la "Riserva POC", destinata ad essere integralmente trasferita alla Beneficiaria al pari dei POC a cui risulta indissolubilmente legata, e per la Riserva ex art. 2426 Cod. Civ., connessa alla valutazione secondo il metodo del patrimonio netto di partecipazioni ricomprese nel Compendio Sciso, precisandosi al riguardo come (i) la deviazione rispetto al principio di imputazione proporzionale degli effetti contabili della Scissione alle singole poste del patrimonio genererà un effetto netto di Euro 47.681 che verrà integralmente attinto dalla Riserva di Sovrapprezzo; (ii) l'importo di quest'ultima, statutariamente di pertinenza dei soli titolari di azioni di Categoria A, verrà ripristinato, in armonia con il rapporto fra azioni di Categoria A e di Categoria B di 2:1, a carico dei titolari di azioni di quest'ultima e ciò in conformità alle previsioni statutarie.

In particolare:

- L'importo di Euro 16.502.617 verrà imputato:
 - (i) per Euro 265.663, a riduzione del capitale sociale e con imputazione proporzionale tanto alle azioni di Categoria A che a quelle di Categoria B;
 - (ii) per complessivi Euro 16.236.954, a riduzione: (i) della riserva sovrapprezzo per Euro 15.238.300 (ii) della riserva legale per Euro 24.227 (iii) della riserva ex art. 2426 Cod. Civ. per Euro 1.279.086 (iv) della riserva straordinaria per Euro 352.410 (v) della riserva POC per Euro 763.739 (vi) di altre riserve di capitale per Euro 55.712 (vii) delle perdite pregresse per Euro 67.034 (viii) della perdita di conto economico al 30 giugno 2018, che si ridurrà di Euro 1.409.486.
- L'importo degli Effetti Contabili Sopravvenuti verrà imputato, per quelli aventi mera natura patrimoniale, alla riserva venutasi a modificare in dipendenza degli stessi e, per quelli a cui si riconnettono effetti economici, al risultato formatosi successivamente al 30 giugno 2018.

Considerato che le azioni della Scissa sono prive di indicazione del valore nominale, la menzionata riduzione del capitale sociale non darà luogo ad alcun annullamento di azioni.

Corrispondentemente, il patrimonio netto contabile della Beneficiaria sarà incrementato in ragione della somma fra l'importo di Euro 16.502.617 e quello degli Effetti Contabili Sopravvenuti.

In particolare:

- L'importo di Euro 16.502.617 verrà imputato:
 - (i) per Euro 265.663 a capitale sociale e ciò fronte dell'emissione di n. 33.340.052 azioni ordinarie e
 - (ii) per complessivi Euro 16.236.954, ad incremento: (i) della riserva sovrapprezzo per Euro 15.238.300 (ii) della riserva legale per Euro 24.227 (iii) della riserva ex art. 2426 Cod. Civ. per Euro 1.279.086 (iv) della riserva straordinaria per Euro 352.410 (v) della riserva POC per Euro 763.739 (vi) di altre riserve di capitale per Euro 55.712 (vii) delle perdite pregresse per Euro 67.034 (viii) del risultato economico al 30 giugno 2018, che si ridurrà di Euro 1.409.486.
- L'importo degli Effetti Contabili Sopravvenuti verrà imputato, per quelli aventi mera natura patrimoniale, alla riserva venutasi a modificare in dipendenza degli stessi e, per quelli a cui si riconnettono effetti economici, al risultato formatosi successivamente al 30 giugno 2018.

Inoltre:

- a riduzione del patrimonio della Beneficiaria sarà portato il valore contabile delle azioni di questa che, alla Data di Efficacia, risulteranno di proprietà della Scissa e ad oggi stimabile in Euro -5.978.406; qualora la Data di Efficacia fosse successiva al 31 dicembre 2018 ma antecedente a quella in cui l'assemblea della Scissa provvederà ad approvare il bilancio riferito a tale esercizio, il relativo risultato, per la parte ricompresa nel Compendio Sciso, verrà destinato ad una apposita posta del netto patrimoniale della Scissa.

I prospetti di seguito riportati riepilogano schematicamente la prevista evoluzione del patrimonio contabile della Scissa e della Beneficiaria precisandosi come gli stessi non tengano peraltro conto né degli Effetti Contabili Sopravvenuti né degli Effetti IAS:

CdR Advance Capital S.p.A.	30-giu-18	Effetti ante scissione ¹	Patrimonio ante scissione	Compendio scisso	Patrimonio post scissione
Capitale sociale	171.139	144.524	315.663	265.663	50.000
Perdite pregresse	-67.381		-67.381	-67.034	-347
Utile esercizio	-1.416.781		-1.416.781	-1.409.486	-7.295
Riserva sovrapprezzo	13.135.116	2.134.124	15.269.240	15.238.300	30.939
Riserva legale	34.228		34.228	24.228	10.000
Riserva 2426	1.279.086		1.279.086	1.279.086	0
Riserva straordinaria	354.234		354.234	352.410	1.824
Riserva POC	763.740		763.740	763.739	0
Altre riserve di capitale B	56.000		56.000	55.712	288
Avanzo di scissione					114.589
PATRIMONIO NETTO	14.309.379	2.278.649	16.588.028	16.502.618	200.000

Borgosesia S.p.A.	30-giu-18	Scissione	Borgosesia post scissione
Capitale sociale	9.632.740	265.663	9.898.403
Perdite pregresse	-10.826.788	-67.034	-10.893.822
Utile esercizio	5.347	-1.409.486	-1.404.139
Riserva sovrapprezzo	5.472.426	15.238.300	20.710.726
Riserva legale		24.228	24.228
Riserva 2426		1.279.086	1.279.086
Riserva straordinaria		352.410	352.410
Riserva POC		763.739	763.739
Altre riserve di capitale		55.712	55.712
Riserva IFRS	81.655		81.655
Riserva stralcio debito Goldfinger	2.175.435		2.175.435
Azioni proprie		-5.978.406	-5.978.406
PATRIMONIO NETTO	6.540.815	10.524.212	17.065.027

*

4. Assegnazione delle azioni della Beneficiaria

4.1 Rapporto di assegnazione delle azioni della Beneficiaria

Per effetto della Scissione, tenuto conto della natura proporzionale della stessa, saranno assegnate agli azionisti della Scissa le nuove azioni emesse dalla Beneficiaria in conformità con quanto previsto dai precedenti Paragrafi 2.2 e 3.3, secondo il rapporto:

- N.1,18 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria A della Scissa;
- N.0,56 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria B della Scissa.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti della Scissa di ricevere un numero non intero di azioni della Beneficiaria, quest'ultima assegnerà un numero di azioni fino a concorrenza del numero intero arrotondato per difetto, e riconoscerà agli azionisti il controvalore dei diritti frazionari sulla base del valore delle azioni ordinarie della Beneficiaria registrato l'ultimo giorno di negoziazione precedente la Data di Efficacia della Scissione.



4.2 Modalità di assegnazione delle azioni della Beneficiaria

Le azioni della Beneficiaria saranno assegnate agli azionisti della Scissa, in regime di dematerializzazione e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dalla Data di Efficacia, con i tempi e le modalità che saranno resi noti mediante la pubblicazione di apposito avviso.

Subordinatamente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, al momento dell'assegnazione, le azioni della Beneficiaria risulteranno negoziate sul MTA.

Le azioni della Beneficiaria assegnate agli azionisti della Scissa per effetto della Scissione avranno godimento identico alle azioni della prima già emesse alla data del presente Progetto di Scissione e, pertanto, attribuiranno agli assegnatari diritti equivalenti a quelli spettanti agli attuali azionisti della Beneficiaria.

*

5. Condizioni cui è sottoposta l'efficacia della Scissione

Oltre che alle condizioni di legge e di statuto - e, fra queste ultime, l'approvazione dell'Operazione da parte dei titolari di azioni di Categoria B della Scissa – il perfezionamento dell'atto di Scissione è subordinato:

- (i) all'emissione del provvedimento di equivalenza sul documento informativo di scissione da parte di Consob ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob 11971 del 1999;
- (ii) all'acquisto da parte della Scissa dell'intero capitale di Cdr Replay srl, anche mediante conferimento in natura in CdR prevedendo un prezzo di emissione delle nuove azioni, al servizio del predetto conferimento, di Euro 2,00 e ciò alla luce della modifica del Regolamento Warrant Scissa di cui infra;
- (iii) al trasferimento da CdR Replay srl alla Scissa di tutte le azioni BGS di proprietà di CdR Replay srl;
- (iv) alla emissione di nuove azioni di Categoria B della Scissa, ove necessario per mantenere inalterato il rapporto di 2:1 con quelle di Categoria A in dipendenza dell'operazione sub (ii), al prezzo unitario di Euro 0,00894;
- (v) all'emissione di nuovi Warrant Scissa ed all'assegnazione gratuita degli stessi a favore dei sottoscrittori delle nuove azioni di Categoria A e Categoria B emesse in dipendenza di quanto previsto ai precedenti punti (ii) e (iv) nel rapporto di un Warrant Scissa per ogni azione di nuova emissione;
- (vi) alla modifica del regolamento del Warrant Scissa nel senso di prevedere a pena di decadenza l'esercizio obbligatorio degli stessi alla Data di Efficacia sulla base di un rapporto fisso di conversione di 0,40201;
- (vii) alla emissione di ulteriori nuove azioni di Categoria B della Scissa, per ripristinare il rapporto 2:1 con quelle di Categoria A in dipendenza dell'operazione di cui al precedente punto (vi), al prezzo di Euro 0,00894;
- (viii) all'estinzione degli strumenti finanziari "CdR ex ARSIC 2013", emessi da CdR e legati, nei termini di cui al relativo regolamento, all'andamento delle azioni BGS, senza che in dipendenza di ciò nulla si renda dovuto ai relativi portatori;
- (ix) all'estinzione degli strumenti finanziari "CdR conv. 2013", anch'essi legati, seppur in termini diversi rispetto a quelli di cui al precedente punto, all'andamento delle azioni BGS, mediante l'assegnazione ai relativi portatori, anche previa modifica del relativo regolamento e fermo, per il resto, il contenuto di questo, di n. 1 azione BGS per ognuno di tali strumenti;
- (x) al decorso del termine previsto dai rispettivi regolamenti per l'eventuale esercizio da parte dei portatori dei POC del diritto di conversione anticipata dei rispettivi titoli;
- (xi) alla delibera da parte dell'assemblea degli azionisti della Beneficiaria dell'aumento del proprio capitale per massimi Euro 14.850.000 al servizio della conversione dei POC alla stessa trasferiti in forza della Scissione previa rideterminazione del relativo rapporto di conversione da quello attuale di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni in quello di 2.360 azioni ogni 22

obbligazioni o in altro che più puntualmente potrà essere individuato anche facendo ricorso all'Agente di Calcolo (come definito all'art. 7 dei Regolamenti dei POC) e ciò tenuto conto che lo stesso, a norma dei relativi regolamenti, deve essere modificato, in occasione di operazioni di scissione di cui l'emittente non sia beneficiaria, di modo di attribuire ai relativi portatori la facoltà di esercitare il diritto di conversione su di un numero di azioni della beneficiaria equivalente a quello che sarebbe stato loro assegnato ove le obbligazioni fossero state convertite prima della data di efficacia della scissione stessa.

Prima della Data di Efficacia la Beneficiaria sottoporrà inoltre all'assemblea degli azionisti di risparmio la proposta di procedere alla conversione obbligatoria delle relative azioni in azioni ordinarie sulla base del rapporto di tre azioni ordinarie ogni due di risparmio, fermo restando che la mancata approvazione di questa non incidrà sulla conclusione dell'Operazione il cui calendario prevede, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate ai precedenti punti da (i) a (xi), che la Scissione possa avere ragionevolmente effetto entro il 28 febbraio 2019.

*

6. Data di decorrenza degli effetti giuridici e contabili della Scissione e della partecipazione agli utili della Beneficiaria

La scissione avrà efficacia quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero a partire dal termine successivo stabilito in sede di atto di Scissione, tenendo conto di quanto sarà all'uopo concordato con la società di gestione del Mercato (la "Data di Efficacia").

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dalla Scissa ed afferenti gli elementi patrimoniali di pertinenza del Compendio Scisso saranno imputate al bilancio della Beneficiaria, anche ai fini dell'art. 173, comma 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi, "DPR 917/1986"), a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui verrà a ricadere la Data di Efficacia.

*

7. Riflessi tributari della Scissione

Ai fini delle imposte sui redditi, la Scissione è disciplinata dall'art. 173 del DPR 917/1986 e costituisce un'operazione neutrale che, pertanto, non comporta il realizzo o la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Scissa.

Gli obblighi tributari della Scissa riferibili ai periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'Operazione ha effetto saranno adempiuti dalla Scissa. La Beneficiaria sarà solidalmente responsabile con la Scissa per le imposte, interessi, sanzioni e ogni altro debito tributario, relativi al periodo anteriore alla Data di Efficacia.

La Scissione è esclusa dall'ambito applicativo dell'Iva, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa di Euro 200, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), Tariffa Parte I, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

*

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni

Relativamente alla Scissa:

- i titolari di azioni di Categoria A e di azioni di Categoria B avranno diritto di ricevere azioni ordinarie della Beneficiaria, in via proporzionale, sulla base del rapporto stabilito nel Paragrafo 4.1;
- i titolari dei POC avranno diritto di conversione anticipata, ai sensi dell'art. 2503-bis c.c., fermo restando che, in caso di mancata conversione, essi avranno diritto di proseguire nel medesimo rapporto obbligatorio, rispetto al quale la Beneficiaria assumerà la qualifica di emittente delle relative obbligazioni in circolazione, previa modifica di ciascun regolamento, con equivalenti diritti per i portatori delle obbligazioni, fatto salvo l'adeguamento del rapporto di conversione delle obbligazioni medesime in dipendenza della scissione;
- i titolari dei Warrant Scissa avranno diritto di esercitare i Warrant stessi, nei termini e alle condizioni che saranno previsti dalle deliberazioni di modifica e adeguamento del Regolamento dei Warrant Scissa, con conseguente estinzione in caso di mancato esercizio;
- i titolari dei prestiti obbligazionari convenzionalmente denominati "NPL Italian Opportunities



2016 – 2021 TV" (ISIN IT0005224917), "NPL Global 2017-2022 5%" (ISIN IT0005277360) e Jumbo 2018-2025 (ISIN IT0005347171) avranno diritto di proseguire nel medesimo rapporto, rispetto al quale la Beneficiaria assumerà la qualifica di emittente, con equivalenti diritti per i portatori delle obbligazioni;

- gli strumenti finanziari "CdR ex ARSIC 2013", saranno estinti;
- i titolari degli strumenti finanziari "CdR conv. 2013" avranno diritto di ricevere in assegnazione, anche previa modifica del relativo regolamento e fermo, per il resto, il contenuto di questo, n. 1 azione BGS per ogni strumento finanziario posseduto.

Relativamente alla Beneficiaria, non sono previsti trattamenti particolari per i titolari di azioni ordinarie e di azioni di risparmio.

*

9. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

*

10. Recesso

Non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, e 2437 quinques cod. civ. da parte degli azionisti che non votino a favore della Scissione nell'ambito della deliberazione di cui all'art. 2502 cod. civ.

*

Sono salve (i) eventuali integrazioni e/o variazioni del Progetto di Scissione e dei suoi allegati richiesti dalle competenti Autorità e società di gestione dei mercati, (ii) aggiornamenti (anche numerici) connessi e/o conseguenti, tra l'altro, all'esercizio da parte dei portatori dei POC della facoltà di conversione anticipata, loro spettante in dipendenza della Scissione, entro la Data di Efficacia e (iii) eventuali modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi, ai sensi dell'art. 2502, comma 2, cod. civ.

*

Allegati

- | | |
|------------|--|
| Allegato A | Testo dello statuto della Scissa |
| Allegato B | Testo dello statuto della Beneficiaria |
| Allegato C | Situazione patrimoniale della Scissa al 30 giugno 2018 |
| Allegato D | Situazione patrimoniale della Beneficiaria al 30 giugno 2018 |
| Allegato E | Elementi patrimoniali compresi nel compendio Sciso |

*

Biella, 26 ottobre 2018

CdR Advance Capital SpA

(Il Presidente del CdA)

Borgosesia S.p.A.

(Il Presidente del CdA)

STATUTO VIGENTE	STATUTO AGGIORNATO
TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO	TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO
Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE È costituita una società per azioni denominata "CdR Advance Capital S.p.A." senza vincoli di rappresentazione grafica.	Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE È costituita una società per azioni denominata "CdR Advance Capital S.p.A." senza vincoli di rappresentazione grafica.
Art. 2) SEDE La società ha sede legale in Biella all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con deliberazione del consiglio di amministrazione. La società, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie o dipendenze di ogni genere o unità locali comunque denominate.	Art. 2) SEDE La società ha sede legale in Biella all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con deliberazione del consiglio di amministrazione. La società, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie o dipendenze di ogni genere o unità locali comunque denominate.
Art. 3) DURATA La durata della società, salvo proroga o scioglimento, è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.	Art. 3) DURATA La durata della società, salvo proroga o scioglimento, è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.
Art. 4) OGGETTO L'attività che costituisce l'oggetto sociale si sostanzia nell'acquisto e gestione di partecipazioni, a scopo di stabile investimento in società o veicoli non societari e joint venture operanti: A. In via prevalente, nell'acquisto, finalizzato alla successiva valorizzazione, di beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti ed assets in genere e ciò nell'ambito delle c.d. special situation ovvero situazioni problematiche e complesse di varia natura anche originatesi in seno a procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi aziendali disciplinate da disposizioni speciali; B. In via non prevalente, in attività strumentali a quelle precedentemente indicate quali, a titolo esemplificativo, quelle di amministrazione statica o gestione di patrimoni, management ed outsourcing immobiliare, corporate finance, intermediazione finanziaria. Previa conforme delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di ogni pertinente disposizione di Legge, le attività sub A e B potranno essere esercitate direttamente anche dalla società. La società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, nonché l'assistenza e la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e di questioni connesse (ivi incluse operazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazioni aziendali o societaria). La società potrà altresì svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di	Art. 4) OGGETTO L'attività che costituisce l'oggetto sociale si sostanzia nell'acquisto e gestione di partecipazioni, a scopo di stabile investimento in società o veicoli non societari e joint venture operanti: A. In via prevalente, nell'acquisto, finalizzato alla successiva valorizzazione, di beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti ed assets in genere e ciò nell'ambito delle c.d. special situation ovvero situazioni problematiche e complesse di varia natura anche originatesi in seno a procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi aziendali disciplinate da disposizioni speciali; B. In via non prevalente, in attività strumentali a quelle precedentemente indicate quali, a titolo esemplificativo, quelle di amministrazione statica o gestione di patrimoni, management ed outsourcing immobiliare, corporate finance, intermediazione finanziaria. Previa conforme delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di ogni pertinente disposizione di Legge, le attività sub A e B potranno essere esercitate direttamente anche dalla società. La società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, nonché l'assistenza e la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e di questioni connesse (ivi incluse operazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazioni aziendali o societaria). La società potrà altresì svolgere per le società partecipate e consociate

Milano

<p>coordinamento, servizi promozionali e di marketing ed attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. La Società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo. E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/ elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso.</p>	<p>servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing ed attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. La Società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo. E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/ elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso.</p>
<p>Art. 5) DOMICILIO Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. Gli amministratori e i sindaci devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o il proprio indirizzo di posta elettronica ovvero ogni variazione degli stessi.</p>	<p>Art. 5) DOMICILIO Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. Gli amministratori e i sindaci devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o il proprio indirizzo di posta elettronica ovvero ogni variazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO SOCI E CAPITALE</p> <p>Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 171.138,54 (centosettantunomilacentotrentotto virgola cinquantaquattro) ed è diviso in complessive numero n. 19.151.435 (diciannove milioni centocinquantunomilaquattrocentoventacinque) azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) n. 12.767.624 (dodicimilioni settecentosesantasettemilaseicentoventiquattro) azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A"); b) n. 6.383.811 (seimilioni trecentoottantatremilaottocentoundici) azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni"). <p>Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie, con il privilegio sulla distribuzione degli utili previsto dall'articolo 30.1 (ii) e (iv), del presente statuto.</p> <p>Le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO SOCI E CAPITALE</p> <p>Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro [171.138,54 (centosettantunomilacentotrentotto virgola cinquantaquattro) 50.000,00]¹ ed è diviso in complessive numero n. [19.151.435]² (diciannove milioni centocinquantunomilaquattrocentoventacinque) azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) n. [12.767.624]² (dodicimilioni settecentosesantasettemilaseicentoventiquattro) azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A"); b) n. [6.383.811]² (seimilioni trecentoottantatremilaottocentoundici) azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni"). <p>Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie, con il privilegio sulla distribuzione degli utili previsto dall'articolo 30.1 (ii) e (iv), del presente statuto.</p> <p>Le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime</p>

¹ Importo variabile in dipendenza delle operazioni sul capitale sociale descritte nei paragrafi 2 e 5 del progetto di scissione.

² Numero variabile in dipendenza delle operazioni sul capitale sociale descritte nei paragrafi 2 e 5 del progetto di scissione

caratteristiche delle Azioni A, salvo conferire il diritto agli utili secondo quanto specificato nell'articolo 30.1 (iii) del presente statuto e non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovraprezzo Azioni A. Tutte le azioni di ciascuna categoria hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti. La società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentratata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

* * *

L'assemblea straordinaria in data 5 novembre 2013 ha deliberato di emettere massime n. 4.267.000 Azioni A, senza indicazione del valore nominale, a servizio della conversione di strumenti finanziari convertibili ex art. 2411, comma 3, c.c., contestualmente emessi dalla assemblea straordinaria, entro il termine finale fissato del 31 gennaio 2017, fermo restando l'ammontare del capitale sociale al momento della conversione, con le modalità, secondo il rapporto di conversione e nei termini stabiliti nella deliberazione medesima.

L'assemblea straordinaria in data 5 novembre 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi nominali euro 48.004,00 mediante emissione di massime n. 2.133.500 nuove Azioni B, senza indicazione del valore nominale, entro il termine finale del 28 febbraio 2017.

Il consiglio di Amministrazione, a valere sulla delega conferita dall'assemblea in data 30 aprile 2014, ha deliberato:

in data 8 luglio 2014: di aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile, per un valore massimo di nominali Euro 57.150,00 (cinquantasettemilacentocinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 4.500.000 (quattromillionicinquecentomila) nuove azioni A, senza indicazione del valore nominale, entro il termine ultimo per l'esercizio del diritto di conversione;

in data 29 settembre 2015: di aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile, per un valore massimo di nominali Euro 40.050,00 (quarantamilacinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 4.500.000 (quattromillionicinquecentomila) nuove azioni A,

caratteristiche delle Azioni A, salvo conferire il diritto agli utili secondo quanto specificato nell'articolo 30.1 (iii) del presente statuto e non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovraprezzo Azioni A. Tutte le azioni di ciascuna categoria hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti. La società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentratata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

* * *

~~L'assemblea straordinaria in data 5 novembre 2013 ha deliberato di emettere massime n. 4.267.000 Azioni A, senza indicazione del valore nominale, a servizio della conversione di strumenti finanziari convertibili ex art. 2411, comma 3, c.c., contestualmente emessi dalla assemblea straordinaria, entro il termine finale fissato del 31 gennaio 2017, fermo restando l'ammontare del capitale sociale al momento della conversione, con le modalità, secondo il rapporto di conversione e nei termini stabiliti nella deliberazione medesima.~~

~~L'assemblea straordinaria in data 5 novembre 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per massimi nominali euro 48.004,00 mediante emissione di massime n. 2.133.500 nuove Azioni B, senza indicazione del valore nominale, entro il termine finale del 28 febbraio 2017.~~

~~Il consiglio di Amministrazione, a valere sulla delega conferita dall'assemblea in data 30 aprile 2014, ha deliberato:~~

~~in data 8 luglio 2014: di aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile, per un valore massimo di nominali Euro 57.150,00 (cinquantasettemilacentocinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 4.500.000 (quattromillionicinquecentomila) nuove azioni A, senza indicazione del valore nominale, entro il termine ultimo per l'esercizio del diritto di conversione;~~

~~In data 29 settembre 2015: di aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile, per un valore massimo di nominali Euro 40.050,00 (quarantamilacinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime n.~~

Molin

senza indicazione del valore nominale, entro il termine ultimo per l'esercizio del diritto di conversione;

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, sempre in via scindibile, di un ulteriore importo nominale di Euro 40.050,00 (quarantamilacinquanta virgola zero zero) mediante emissione alla pari di n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) azioni di categoria B senza indicazione del valore nominale, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'ultimo periodo di conversione quando, essendo i portatori delle obbligazioni convertibili decaduti dal diritto di convertire le stesse in azioni di categoria A, sarà conosciuto il numero delle stesse emesso per effetto della conversione.

In data 5 dicembre 2016: - (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni, per un controvalore complessivo massimo di Euro 4.950.000 (quattromiloni nove centocinquantamila), e così di nominali Euro 40.050,00 (quarantamilacinquanta virgola zero zero), attuando questo aumento mediante emissione di massime n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) nuove azioni di categoria A, senza indicazione del valore nominale, entro il termine ultimo per l'esercizio del diritto di conversione;

(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, sempre in via scindibile, di un ulteriore importo nominale di Euro 252.000 (duecentocinquantaduemila) con corrispondente emissione di n. 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila) nuove azioni di categoria B che verranno emesse, ad un prezzo unitario di emissione di euro 0,0112 (zero virgola zero centododici), il tutto se e nella misura in cui i titolari di obbligazioni convertibili relativi ad entrambi i prestiti, eserciteranno il loro diritto di conversione in azioni di categoria A.

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2017 ha deliberato:

Di aumentare il capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo da Euro 159.680,12 (centocinquantanovemilaseicentottanta/dodici) ad euro 166.713,22 (centosessantaseimilasettecentotredici/ventidue) mediante emissione di n° 790.236 (settecentonovantamiladuecentotrentasei) azioni di Categoria A senza indicazione del valore nominale – del tutto parificate a quelle in circolazione e come queste negoziate nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., della parità contabile di Euro 0,0089 (zero e ottantanove) ciascuna, maggiorato di Euro 1,13 (uno e tredici) per ciascuna azione a titolo di sovrapprezzo - e pertanto al prezzo di Euro 1,1389 (uno e milletrecentottantanove) - (Aumento A);

Di dare atto, come consentito dalla delibera

4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) nuove azioni A, senza indicazione del valore nominale, entro il termine ultimo per l'esercizio del diritto di conversione;

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, sempre in via scindibile, di un ulteriore importo nominale di Euro 40.050,00 (quarantamilacinquanta virgola zero zero) mediante emissione alla pari di n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) azioni di categoria B senza indicazione del valore nominale, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'ultimo periodo di conversione quando, essendo i portatori delle obbligazioni convertibili decaduti dal diritto di convertire le stesse in azioni di categoria A, sarà conosciuto il numero delle stesse emesso per effetto della conversione.

In data 5 dicembre 2016: (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni, per un controvalore complessivo massimo di Euro 4.950.000 (quattromiloni nove centocinquantamila), e così di nominali Euro 40.050,00 (quarantamilacinquanta virgola zero zero), attuando questo aumento mediante emissione di massime n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) nuove azioni di categoria A, senza indicazione del valore nominale, entro il termine ultimo per l'esercizio del diritto di conversione;

(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, sempre in via scindibile, di un ulteriore importo nominale di Euro 252.000 (duecentocinquantaduemila) con corrispondente emissione di n. 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila) nuove azioni di categoria B che verranno emesse, ad un prezzo unitario di emissione di euro 0,0112 (zero virgola zero centododici), il tutto se e nella misura in cui i titolari di obbligazioni convertibili relativi ad entrambi i prestiti, eserciteranno il loro diritto di conversione in azioni di categoria A.

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2017 ha deliberato:

Di aumentare il capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo da Euro 159.680,12 (centocinquantanovemilaseicentottanta/dodici) ad euro 166.713,22 (centosessantaseimilasettecentotredici/ventidue) mediante emissione di n° 790.236 (settecentonovantamiladuecentotrentasei) azioni di Categoria A senza indicazione del valore nominale – del tutto parificate a quelle in circolazione e come queste negoziate nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., della parità contabile di Euro 0,0089 (zero e ottantanove) ciascuna, maggiorato di Euro 1,13 (uno e tredici)

dell'assemblea dei soci in data 30 aprile 2014, che non spetta agli azionisti il diritto d'opzione sulle emittente nuove azioni di Categoria A, in quanto tali azioni verranno totalmente liberate a fronte del conferimento in natura da parte dei signori GROSSO Massimo, PIERAZZI Luca e VALENTI Andrea, pure qui presenti, dei loro rispettivi diritti di opzione sull'aumento di capitale sociale deliberato in data 23 dicembre 2016 dalla società "ADVANCE CORPORATE FINANCE S.R.L.", e precisamente:

quanto al signor GROSSO Massimo al 41,67% (quarantuno virgola sessantasette per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

quanto al signor PIERAZZI Luca al 41,67% (quarantuno virgola sessantasette per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

quanto al signor VALENTI Andrea al 16,66% (sedici virgola sessantasei per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

e quindi complessivamente pari a nominali Euro 36.735,00 (trentaseimilasettecentotrentacinque), corrispondenti al 100% (cento per cento) del deliberato aumento del capitale sociale;

Di procedere, al fine di mantenere invariato il rapporto di 2:1 tra le azioni di Categoria A e le azioni di Categoria B, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, senza sovrapprezzo, mediante emissione di n. 395.118 (trecentonovantacinquemilacentodiciotto) azioni di Categoria B senza indicazione del valore nominale, del valore effettivo di Euro 4.425,32 (quattromilaquattrocentoventicinque/trentadue) (Aumento B);

Di riservare in sottoscrizione l'Aumento B esclusivamente a favore dei titolari di azioni della medesima categoria B, in proporzione alle azioni da essi possedute al momento dell'offerta da parte dell'organo amministrativo, stante il consenso unanime dei possessori di Azioni B i quali hanno già formalizzato e comunicato alla società la loro volontà di sottoscrizione integrale dello stesso e dell'eventuale inoptato entro il termine di efficacia dell'Aumento A e comunque entro il 30 giugno 2017;

Di fissare il termine ultimo per l'esecuzione dell'Aumento B secondo quanto previsto dall'articolo 2441 c.c., alla stessa data di efficacia dell'Aumento A e non oltre il 30 giugno 2017, stabilendo che le sottoscrizioni e i relativi versamenti intervenuti prima di tale data acquisiscano efficacia dallo spirare del termine finale di sottoscrizione, prevedendo che, nel caso in cui detto ultimo aumento di capitale non sia ancora interamente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione previsto dalla legge, esso resterà privo di effetto.

Di prevedere che l'efficacia dell'Aumento A coincida con la data di sottoscrizione e liberazione integrale dell'Aumento B, al fine di rispettare il rapporto 2:1 (due a uno) fra le azioni di Categoria A e le azioni di

per ciascuna azione a titolo di sovrapprezzo e pertanto al prezzo di Euro 1.138,9 (uno e milletrecentottantanove) (Aumento A);

Di dare atto, come consentito dalla delibera dell'assemblea dei soci in data 30 aprile 2014, che non spetta agli azionisti il diritto d'opzione sulle emittente nuove azioni di Categoria A, in quanto tali azioni verranno totalmente liberate a fronte del conferimento in natura da parte dei signori GROSSO Massimo, PIERAZZI Luca e VALENTI Andrea, pure qui presenti, dei loro rispettivi diritti di opzione sull'aumento di capitale sociale deliberato in data 23 dicembre 2016 dalla società "ADVANCE CORPORATE FINANCE S.R.L.", e precisamente:

quanto al signor GROSSO Massimo al 41,67% (quarantuno virgola sessantasette per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

quanto al signor PIERAZZI Luca al 41,67% (quarantuno virgola sessantasette per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

quanto al signor VALENTI Andrea al 16,66% (sedici virgola sessantasei per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

e quindi complessivamente pari a nominali Euro 36.735,00 (trentaseimilasettecentotrentacinque), corrispondenti al 100% (cento per cento) del deliberato aumento del capitale sociale;

Di procedere, al fine di mantenere invariato il rapporto di 2:1 tra le azioni di Categoria A e le azioni di Categoria B, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, senza sovrapprezzo, mediante emissione di n. 395.118 (trecentonovantacinquemilacentodiciotto) azioni di Categoria B senza indicazione del valore nominale, del valore effettivo di Euro 4.425,32 (quattromilaquattrocentoventicinque/trentadue) (Aumento B);

Di riservare in sottoscrizione l'Aumento B esclusivamente a favore dei titolari di azioni della medesima categoria B, in proporzione alle azioni da essi possedute al momento dell'offerta da parte dell'organo amministrativo, stante il consenso unanime dei possessori di Azioni B i quali hanno già formalizzato e comunicato alla società la loro volontà di sottoscrizione integrale dello stesso e dell'eventuale inoptato entro il termine di efficacia dell'Aumento A e comunque entro il 30 giugno 2017;

Di fissare il termine ultimo per l'esecuzione dell'Aumento B secondo quanto previsto dall'articolo 2441 c.c., alla stessa data di efficacia dell'Aumento A e non oltre il 30 giugno 2017, stabilendo che le sottoscrizioni e i relativi versamenti intervenuti prima di tale data acquisiscano efficacia dallo spirare del termine finale di sottoscrizione, prevedendo che, nel caso in cui detto ultimo aumento di capitale non sia

fissato il termine ultimo per l'esecuzione dell'Aumento B secondo quanto previsto dall'articolo 2441 c.c., alla stessa data di efficacia dell'Aumento A e non oltre il 30 giugno 2017, stabilendo che le sottoscrizioni e i relativi versamenti intervenuti prima di tale data acquisiscano efficacia dallo spirare del termine finale di sottoscrizione, prevedendo che, nel caso in cui detto ultimo aumento di capitale non sia

Categoria B, comunque sempre nel rispetto di termini di cui all'articolo 2441 c.c.

A questo punto, procedendosi seduta stante al collocamento delle nuove azioni di categoria A i signori GROSSO Massimo, PIERAZZI Luca e VALENTI Andrea sottoscrivono complessivamente n. 790.236 (settecentonovantamiladuecentotrentasei) azioni di Categoria A per il prezzo di Euro 1,1389 (uno/millettrecentottantanove), comprensivo del predetto sovrapprezzo di Euro 1,13 (uno/tredici) per ciascuna azione e precisamente:

il signor GROSSO Massimo sottoscrive n.329.291 (trecentoventinovemila duecentonovantuno) azioni;
il signor PIERAZZI Luca, n. 329.291 (trecentoventinovemila duecentonovantuno) azioni;
il signor VALENTI Andrea, n. 131.654 (centotrentunomila seicentocinquantiquattro) azioni.
* * *

6.2 Le Azioni B sono automaticamente convertite in Azioni A a seguito della comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF, dichiarerà il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto o scambio ("OPA") obbligatoria di cui al successivo articolo 12 del presente statuto, a condizione tuttavia che contestualmente alla predetta comunicazione l'offerente attestì con idonea documentazione di essersi messo in condizione di poter far fronte ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti o in natura derivante dall'OPA. In mancanza di tale attestazione o nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, comunicherà la decisione di voler effettuare un'OPA volontaria sulla società, la conversione delle Azioni B in Azioni A sarà esclusivamente facoltativa.

6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì automaticamente convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.

6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 6 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio

ancora interamente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione previsto dalla legge, esso resterà privo di effetto.

~~Di prevedere che l'efficacia dell'Aumento A coincide con la data di sottoscrizione e liberazione integrale dell'Aumento B, al fine di rispettare il rapporto 2:1 (due a uno) fra le azioni di Categoria A e le azioni di Categoria B, comunque sempre nel rispetto di termini di cui all'articolo 2441 c.c.~~
~~A questo punto, procedendosi seduta stante al collocamento delle nuove azioni di categoria A i signori GROSSO Massimo, PIERAZZI Luca e VALENTI Andrea sottoscrivono complessivamente n. 790.236 (settecentonovantamiladuecentotrentasei) azioni di Categoria A per il prezzo di Euro 1,1389 (uno/millettcentottantanove), comprensivo del predetto sovrapprezzo di Euro 1,13 (uno/tredici) per ciascuna azione e precisamente:~~

~~Il signor GROSSO Massimo sottoscrive n.329.291 (trecentoventinovemila duecentonovantuno) azioni;
Il signor PIERAZZI Luca, n. 329.291 (trecentoventinovemila duecentonovantuno) azioni;
Il signor VALENTI Andrea, n. 131.654 (centotrentunomila seicentocinquantiquattro) azioni.~~
* * *

6.2 Le Azioni B sono automaticamente convertite in Azioni A a seguito della comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF, dichiarerà il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto o scambio ("OPA") obbligatoria di cui al successivo articolo 12 del presente statuto, a condizione tuttavia che contestualmente alla predetta comunicazione l'offerente attestò con idonea documentazione di essersi messo in condizione di poter far fronte ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti o in natura derivante dall'OPA. In mancanza di tale attestazione o nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, comunicherà la decisione di voler effettuare un'OPA volontaria sulla società, la conversione delle Azioni B in Azioni A sarà esclusivamente facoltativa.

6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì

- di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'offerente del sorgere degli obblighi di OPA accompagnata dall'attestazione di cui al precedente articolo 6.2, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a: (i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentratato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modifica del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.
- 6.5 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare a pagamento in una o più volte a partire dalla data della relativa delibera ed entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo (riferito alla sola parità contabile) di Euro 300.000,00 (trecento mila virgola zero zero), mediante emissione comunque non al di sotto della parità contabile delle nuove azioni, di azioni di categoria A e di categoria B, con possibilità per lo stesso di prevedere l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., la liberazione dell'aumento di capitale con conferimenti in natura (art. 2441 comma 46 C.C.) e il pagamento di un sovrapprezzo anche differenziato per categoria di azioni, nonché la scindibilità degli aumenti e la loro progressività (scindibilità di secondo grado) e cioè l'efficacia degli stessi anche prima dell'esecuzione integrale ovvero del termine finale di sottoscrizione di volta in volta fissato. In particolare, per quanto attiene agli aumenti di capitale da liberarsi in natura, gli amministratori potranno prevedere che detti aumenti siano liberati con crediti non performing ovvero partecipazioni in società od assets funzionali al perseguitamento degli obiettivi sociali attraverso il
- automaticamente convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.
- 6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 6 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'offerente del sorgere degli obblighi di OPA accompagnata dall'attestazione di cui al precedente articolo 6.2, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a: (i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentratato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modifica del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.
- 6.5 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare a pagamento in una o più volte a partire dalla data della relativa delibera ed entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo (riferito alla sola parità contabile) di Euro 300.000,00 (trecento mila virgola zero zero), mediante emissione comunque non al di sotto della parità contabile

loro successivo smobilizzo. E' altresì delegata al consiglio di amministrazione la facoltà di emettere, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, strumenti finanziari partecipativi nei termini di cui sopra a fronte di conferimenti di beni in natura da assegnare ai sottoscrittori dei detti aumenti.

- 6.6 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà, la facoltà di aumentare il Capitale Sociale al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissioni di azioni di categoria A Compagnia della Ruota spa, aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni di categoria A in circolazione alla data di emissione.
- 6.7 Per tutto il periodo in cui le Azioni A saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.7, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.
- 6.8 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ove applicabile, i warrant) e alle posizioni lunghe.

delle nuove azioni, di azioni di categoria A e di categoria B, con possibilità per lo stesso di prevedere l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., la liberazione dell'aumento di capitale con conferimenti in natura (art. 2441 comma 46 C.C.) e il pagamento di un sovrapprezzo anche differenziato per categoria di azioni, nonché la scindibilità degli aumenti e la loro progressività (scindibilità di secondo grado) e cioè l'efficacia degli stessi anche prima dell'esecuzione integrale ovvero del termine finale di sottoscrizione di volta in volta fissato. In particolare, per quanto attiene agli aumenti di capitale da liberarsi in natura, gli amministratori potranno prevedere che detti aumenti siano liberati con crediti non performing ovvero partecipazioni in società od assets funzionali al perseguimento degli obiettivi sociali attraverso il loro successivo smobilizzo. E' altresì delegata al consiglio di amministrazione la facoltà di emettere, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, strumenti finanziari partecipativi nei termini di cui sopra a fronte di conferimenti di beni in natura da assegnare ai sottoscrittori dei detti aumenti.

- 6.6 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà, la facoltà di aumentare il Capitale Sociale al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissioni di azioni di categoria A Compagnia della Ruota spa, aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni di categoria A in circolazione alla data di emissione.
- 6.7 Per tutto il periodo in cui le Azioni A saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.7, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del

	<p>diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.</p> <p>6.8 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ove applicabile, i warrant) e alle posizioni lunghe.</p>
<p>Art. 7) FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI</p> <p>finanziamenti degli azionisti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrono i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia tempo per tempo vigente. Tali finanziamenti concessi dagli azionisti alla società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilità dall'art. 1282 del codice civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso infruttiferi di interessi. La società può altresì assumere finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.</p>	<p>Art. 7) FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI</p> <p>finanziamenti degli azionisti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrono i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia tempo per tempo vigente. Tali finanziamenti concessi dagli azionisti alla società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilità dall'art. 1282 del codice civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso infruttiferi di interessi. La società può altresì assumere finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.</p>
<p>Art. 8) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI</p> <p>Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto ai cambio, il periodo e le modalità di conversione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili. È attribuita al consiglio di amministrazione, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla delibera assembleare, la competenza ad emettere in una o più volte, nei limiti massimi consentiti dalle disposizioni di legge via via vigenti, obbligazioni convertibili in Azioni A, determinando per queste le caratteristiche, il prezzo di emissione, il tasso di rendimento e la durata, tenendo conto delle condizioni del mercato finanziario e della concreta possibilità di collocare il prestito, nonché di procedere al corrispondente aumento di capitale sociale e alla relativa modifica dell'articolo 6 del presente statuto, in conformità alle operazioni di aumento di capitale stesso, necessarie e conseguenti. L'assemblea, ovvero su delega di quest'ultima il consiglio di amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi,</p>	<p>Art. 8) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI</p> <p>Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto ai cambio, il periodo e le modalità di conversione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili. È attribuita al consiglio di amministrazione, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla delibera assembleare, la competenza ad emettere in una o più volte, nei limiti massimi consentiti dalle disposizioni di legge via via vigenti, obbligazioni convertibili in Azioni A, determinando per queste le caratteristiche, il prezzo di emissione, il tasso di rendimento e la durata, tenendo conto delle condizioni del mercato finanziario e della concreta possibilità di collocare il prestito, nonché di procedere al corrispondente aumento di capitale sociale e alla relativa modifica dell'articolo 6 del presente statuto, in conformità alle operazioni di aumento di capitale stesso, necessarie e conseguenti. L'assemblea, ovvero su delega di quest'ultima il consiglio di amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la</p>

<p>precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.</p>	<p>deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.</p>
<p>Art. 9) AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/c complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti, nei limiti di legge. In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. In caso di aumento di capitale con emissione di una o più categorie di azioni senza rispettare le proporzioni preesistenti, ferma restando la necessità dell'approvazione delle assemblee speciali ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto, il diritto di opzione inherente le azioni di ciascuna categoria ha ad oggetto le azioni della medesima categoria fino a concorrenza delle azioni emesse ovvero, in mancanza e per differenza, azioni delle altre categorie in misura proporzionale. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società, nelle quali la società abbia partecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile, e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento. Qualora la società decida di provvedere in caso di riduzione volontaria del capitale sociale all'assegnazione di beni in natura ai soci, il valore dei beni assegnati deve risultare da apposita relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, con possibilità per la società di versare conguagli in denaro.</p>	<p>Art. 9) AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/c complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti, nei limiti di legge. In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. In caso di aumento di capitale con emissione di una o più categorie di azioni senza rispettare le proporzioni preesistenti, ferma restando la necessità dell'approvazione delle assemblee speciali ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto, il diritto di opzione inherente le azioni di ciascuna categoria ha ad oggetto le azioni della medesima categoria fino a concorrenza delle azioni emesse ovvero, in mancanza e per differenza, azioni delle altre categorie in misura proporzionale. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società, nelle quali la società abbia partecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile, e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento. Qualora la società decida di provvedere in caso di riduzione volontaria del capitale sociale all'assegnazione di beni in natura ai soci, il valore dei beni assegnati deve risultare da apposita relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, con possibilità per la società di versare conguagli in denaro.</p>
<p>Art. 10) VINCOLI SULLE AZIONI B</p> <p>In caso di pegno o usufrutto di Azioni B, il diritto di voto spetta all'azionista, senza facoltà di convenzione contraria, in deroga all'articolo 2352 del codice civile.</p>	<p>Art. 10) VINCOLI SULLE AZIONI B</p> <p>In caso di pegno o usufrutto di Azioni B, il diritto di voto spetta all'azionista, senza facoltà di convenzione contraria, in deroga all'articolo 2352 del codice civile.</p>
<p>Art. 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</p> <p>11.1 Le Azioni A sono liberamente trasferibili.</p> <p>11.2 Le Azioni B potranno essere trasferite unicamente congiuntamente tra di loro e previa comunicazione (la "Comunicazione di Trasferimento") da parte del loro titolare (il "Socio Cedente"), indirizzata a mezzo di lettera raccomandata al presidente del consiglio di amministrazione, che provvederà a darne comunicazione agli altri titolari di Azioni B non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento. La Comunicazione di Trasferimento dovrà, a pena di inefficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) indicare il numero di Azioni B oggetto di trasferimento; 	<p>Art. 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</p> <p>11.1 Le Azioni A sono liberamente trasferibili.</p> <p>11.2 Le Azioni B potranno essere trasferite unicamente congiuntamente tra di loro e previa comunicazione (la "Comunicazione di Trasferimento") da parte del loro titolare (il "Socio Cedente"), indirizzata a mezzo di lettera raccomandata al presidente del consiglio di amministrazione, che provvederà a darne comunicazione agli altri titolari di Azioni B non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento. La Comunicazione di Trasferimento dovrà, a pena di inefficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) indicare il numero di Azioni B oggetto di trasferimento;

<p>(ii) Indicare le generalità del soggetto destinatario del trasferimento;</p> <p>(iii) indicare il titolo del trasferimento e il suo eventuale corrispettivo in denaro, ovvero per il caso di corrispettivo differente dal denaro;</p> <p>(iv) Indicare le condizioni e modalità di pagamento del corrispettivo del trasferimento, ove previsto. Ove per il trasferimento sia previsto un corrispettivo in denaro, ciascuno degli altri titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento, offrendo contestualmente il pagamento del corrispettivo di cessione alle medesime condizioni di pagamento indicate nella Comunicazione di Trasferimento. Ove per il Trasferimento sia previsto un corrispettivo diverso dal denaro (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, anche in ipotesi di permuta o conferimento delle azioni), ovvero in caso di loro trasferimento nell'ambito di cessione, affitto o usufrutto di azienda, fusione o scissione del Socio Cedente) ovvero non sia previsto corrispettivo alcuno, ciascuno dei titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di opzione di acquisto di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento; in tale ipotesi, il trasferimento in favore del socio che avrà esercitato il diritto di opzione avverrà per un corrispettivo da determinarsi sulla base della relazione di stima di cui al punto (iv). Tanto la prelazione quanto l'opzione di acquisto di cui al presente articolo 11 potranno essere esercitate unicamente per la totalità delle Azioni B</p>	<p>trasferimento;</p> <p>(ii) indicare le generalità del soggetto destinatario del trasferimento;</p> <p>(iii) indicare il titolo del trasferimento e il suo eventuale corrispettivo in denaro, ovvero per il caso di corrispettivo differente dal denaro;</p> <p>(iv) Indicare le condizioni e modalità di pagamento del corrispettivo del trasferimento, ove previsto. Ove per il trasferimento sia previsto un corrispettivo in denaro, ciascuno degli altri titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento; in tale ipotesi, il trasferimento in favore del socio che avrà esercitato il diritto di opzione avverrà per un corrispettivo da determinarsi sulla base della relazione di stima di cui al punto (iv). Tanto la prelazione quanto l'opzione di acquisto di cui al presente articolo 11 potranno essere esercitate unicamente per la totalità delle Azioni B</p>
--	--

Molin

<p>numero di Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento.</p> <p>11.3 In ogni caso, e quindi anche per l'ipotesi di esercizio dei diritti di prelazione o opzione di acquisto di cui al presente articolo 11, il trasferimento delle Azioni B sarà soggetto al gradimento del consiglio di amministrazione, che potrà negarlo qualora il soggetto destinatario del trasferimento: (i) svolga direttamente o indirettamente attività concorrenziale con quella della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (ii) sia socio, amministratore, sindaco o revisore di società che svolgano attività concorrenziale con quelle della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (iii) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero gli sia stato nominato un amministratore di sostegno; (iv) sia stato condannato anche con provvedimento non definitivo a una pena detentiva, o che comporti comunque quale sanzione accessoria l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi; (v) non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso nella compagnie sociale possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confligente con gli interessi della società. Per il caso in cui il gradimento sia negato per le ragioni di cui al punto (v), dovrà essere indicato dal consiglio di amministrazione al Socio Cedente, a pena di inefficacia della negazione del gradimento, il nominativo di altro acquirente gradito, unitamente alla dichiarazione irrevocabile di quest'ultimo di assenso all'acquisto, da esercitarsi al prezzo di cui al presente articolo 11.3 per la prelazione e l'opzione di acquisto, a seconda del caso. Decorso il termine di trenta giorni dalla Comunicazione di Trasferimento (ovvero dalla dichiarazione di esercizio della prelazione o dell'opzione di acquisto), il gradimento dovrà intendersi implicitamente concesso; in caso di negazione del gradimento al trasferimento in favore di uno o più soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ovvero il diritto di opzione di cui al presente articolo 11, il Socio Cedente potrà trasferire le Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento al beneficiario del trasferimento indicato nella medesima, unicamente col gradimento del consiglio di amministrazione.</p> <p>11.4 Per il caso di pignoramento di Azioni B o di loro</p>	<p>oggetto della Comunicazione di Trasferimento, con la conseguenza che ciascuna dichiarazione di esercizio dei diritti di cui al presente articolo 11 dovrà intendersi automaticamente estesa in misura strettamente proporzionale all'intero numero di Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento.</p> <p>11.3 In ogni caso, e quindi anche per l'ipotesi di esercizio dei diritti di prelazione o opzione di acquisto di cui al presente articolo 11, il trasferimento delle Azioni B sarà soggetto al gradimento del consiglio di amministrazione, che potrà negarlo qualora il soggetto destinatario del trasferimento: (i) svolga direttamente o indirettamente attività concorrenziale con quella della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (ii) sia socio, amministratore, sindaco o revisore di società che svolgano attività concorrenziale con quelle della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (iii) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero gli sia stato nominato un amministratore di sostegno; (iv) sia stato condannato anche con provvedimento non definitivo a una pena detentiva, o che comporti comunque quale sanzione accessoria l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi; (v) non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso nella compagnie sociale possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confligente con gli interessi della società. Per il caso in cui il gradimento sia negato per le ragioni di cui al punto (v), dovrà essere indicato dal consiglio di amministrazione al Socio Cedente, a pena di inefficacia della negazione del gradimento, il nominativo di altro acquirente gradito, unitamente alla dichiarazione irrevocabile di quest'ultimo di assenso all'acquisto, da esercitarsi al prezzo di cui al presente articolo 11.3 per la prelazione e l'opzione di acquisto, a seconda del caso. Decorso il termine di trenta giorni dalla Comunicazione di Trasferimento (ovvero dalla dichiarazione di esercizio della prelazione o dell'opzione di acquisto), il gradimento dovrà intendersi implicitamente concesso; in caso di negazione del gradimento al trasferimento in favore di uno o più soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ovvero il diritto di opzione di cui al presente articolo 11, il Socio Cedente potrà trasferire le Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento al beneficiario del trasferimento indicato nella medesima, unicamente col gradimento del consiglio di amministrazione.</p> <p>11.4 Per il caso di pignoramento di Azioni B o di loro</p>
---	---

<p>se del caso, dalla notifica alla società dei relativi provvedimenti, per le azioni non emesse.</p> <p>11.5 In deroga a quanto indicato agli articoli da 11.2 ad 11.4, il trasferimento di Azioni B fra la società titolare delle stesse, le società di persone o di capitali sue controllanti, controllate o collegate, i propri soci od alcuno di questi è libero da qualsiasi vincolo o formalità fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.</p> <p>11.6 La modifica o rimozione dei vincoli statutari alla circolazione delle Azioni B previsti dal presente statuto ovvero l'introduzione di nuovi vincoli non attribuirà a nessuna categoria di soci il diritto di recedere dalla società.</p> <p>11.7 Per "Trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende ai fini del presente statuto qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa su base volontaria o coattiva, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti la titolarità delle azioni ovvero siano trasferiti i relativi diritti di voto, ivi comprese, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione forzata o coattiva anche concorsuale, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.</p>	<p>vendita coattiva a seguito di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale del socio titolare, ovvero ancora nel caso di sequestro di Azioni B, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione ovvero del diritto di opzione di acquisto di cui all'articolo 11.2 e per l'espressione del gradimento decorreranno dalla richiesta di iscrizione a libro soci del trasferimento all'acquirente ovvero del provvedimento di nomina del custode ovvero ancora, se del caso, dalla notifica alla società dei relativi provvedimenti, per le azioni non emesse.</p> <p>11.5 In deroga a quanto indicato agli articoli da 11.2 ad 11.4, il trasferimento di Azioni B fra la società titolare delle stesse, le società di persone o di capitali sue controllanti, controllate o collegate, i propri soci od alcuno di questi è libero da qualsiasi vincolo o formalità fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.</p> <p>11.6 La modifica o rimozione dei vincoli statutari alla circolazione delle Azioni B previsti dal presente statuto ovvero l'introduzione di nuovi vincoli non attribuirà a nessuna categoria di soci il diritto di recedere dalla società.</p> <p>11.7 Per "Trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende ai fini del presente statuto qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa su base volontaria o coattiva, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti la titolarità delle azioni ovvero siano trasferiti i relativi diritti di voto, ivi comprese, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione forzata o coattiva anche concorsuale, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.</p>
<p>Art. 12) RINVIO ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA</p> <p>12.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di OPA obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF.</p> <p>La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Sono espressamente escluse dalla Disciplina Richiamata le previsioni di cui all'articolo 107 del TUF e le relative disposizioni regolamentari di attuazione. Le disposizioni dell'articolo 106, comma 4, del TUF, inoltre, saranno applicabili esclusivamente qualora l'OPA volontaria sia promossa con le modalità e secondo le previsioni di cui agli articoli 102 e</p>	<p>Art. 12) RINVIO ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA</p> <p>12.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di OPA obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF.</p> <p>La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Sono espressamente escluse dalla Disciplina Richiamata le previsioni di cui all'articolo 107 del TUF e le relative disposizioni regolamentari di attuazione. Le disposizioni dell'articolo 106, comma 4, del TUF, inoltre, saranno applicabili esclusivamente qualora l'OPA volontaria sia</p>

seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, in quanto compatibili e anche qualora i destinatari dell'offerta o il suo ammontare siano inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera (v) del TUF. In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dall'assemblea.

12.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

12.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'Italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'OPA. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati

promossa con le modalità e secondo le previsioni di cui agli articoli 102 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, in quanto compatibili e anche qualora i destinatari dell'offerta o il suo ammontare siano inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera (v) del TUF. In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dall'assemblea.

12.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

12.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'Italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le

<p>tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'OPA di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto o scambio, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>12.4 Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto.</p> <p>12.5 Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo 13 le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall'articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e semprechè la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell'offerta.</p>	<p>sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'OPA. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'OPA di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto o scambio, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>12.4 Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto.</p> <p>12.5 Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo 13 le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall'articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e semprechè la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell'offerta.</p>
<p>Art. 13) RECESSO</p> <p>13.1 I titolari di azioni hanno diritto di recedere dalla società nei casi e alle condizioni previsti per legge. Ai fini dell'applicazione del recesso ai sensi dell'art. 2497-quater, comma 1, lettera (c), del codice civile, si precisa che per "cessazione dell'attività di direzione e coordinamento" si intende, inter alia, il caso in cui la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia eletta tra i candidati di una lista presentata da un soggetto diverso dall'azionista che, al momento della presentazione delle liste, eserciti direzione e coordinamento ovvero controlli la società. Il recesso esercitato da uno qualsiasi degli azionisti avrà effetto per tutte le categorie di azioni da esso possedute.</p> <p>13.2 Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. le generalità dell'azionista recedente; ii. il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; iii. il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. <p>Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società. Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere al deposito delle azioni per le quali è esercitato il recesso presso la sede della società ovvero, per le azioni dematerializzate, provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.</p> <p>13.3 Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, fermo restando che</p>	<p>Art. 13) RECESSO</p> <p>13.1 I titolari di azioni hanno diritto di recedere dalla società nei casi e alle condizioni previsti per legge. Ai fini dell'applicazione del recesso ai sensi dell'art. 2497-quater, comma 1, lettera (c), del codice civile, si precisa che per "cessazione dell'attività di direzione e coordinamento" si intende, inter alia, il caso in cui la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia eletta tra i candidati di una lista presentata da un soggetto diverso dall'azionista che, al momento della presentazione delle liste, eserciti direzione e coordinamento ovvero controlli la società. Il recesso esercitato da uno qualsiasi degli azionisti avrà effetto per tutte le categorie di azioni da esso possedute.</p> <p>13.2 Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. le generalità dell'azionista recedente; ii. il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; iii. il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. <p>Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società. Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere al deposito delle azioni per le quali è esercitato il recesso presso la sede della società ovvero, per le azioni dematerializzate, provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.</p> <p>13.3 Il valore di liquidazione spettante agli azionisti</p>

<p>- ai sensi del comma 4 del predetto articolo - detto Valore di Recesso dovrà essere calcolato sulla base del patrimonio netto contabile della Società, corre determinato in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, fermo restando che il valore di mercato delle azioni quotate in mercati regolamentati o non regolamentati potrà essere tenuto in considerazione solo qualora sia uguale o superiore al valore del patrimonio netto contabile come sopra determinato.</p> <p>13.4 Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7, del codice civile, l'esercizio del recesso per un numero di azioni uguale o maggiore del 50% più un'azione del capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società, da accertarsi da parte dell'assemblea straordinaria che il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della delibera di approvazione del bilancio presso il Registro delle Imprese. Si applica alla delibera dell'assemblea straordinaria l'articolo 2436 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2437-bis del codice civile.</p>	<p>receduti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, fermo restando che - ai sensi del comma 4 del predetto articolo - detto Valore di Recesso dovrà essere calcolato sulla base del patrimonio netto contabile della Società, corre determinato in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, fermo restando che il valore di mercato delle azioni quotate in mercati regolamentati o non regolamentati potrà essere tenuto in considerazione solo qualora sia uguale o superiore al valore del patrimonio netto contabile come sopra determinato.</p> <p>13.4 Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7, del codice civile, l'esercizio del recesso per un numero di azioni uguale o maggiore del 50% più un'azione del capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società, da accertarsi da parte dell'assemblea straordinaria che il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della delibera di approvazione del bilancio presso il Registro delle Imprese. Si applica alla delibera dell'assemblea straordinaria l'articolo 2436 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2437-bis del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEE</p> <p>Art. 14) FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEE</p> <p>Art. 14) FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.</p>
<p>Art. 15) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea generale ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai</p>	<p>Art. 15) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea generale ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti</p>

<p>sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; iii. richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea; iv. qualsiasi cambiamento rilevante alla politica di investimento della Società.</p>	<p>cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; iii. richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea; iv. qualsiasi cambiamento rilevante alla politica di investimento della Società.</p>
<p>Art. 16) CONVOCAZIONE L'assemblea generale deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea generale è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale. L'assemblea generale può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'Unione Europea. L'assemblea generale è convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole - 24 Ore", "Milano Finanza" o "MF", "Finanza e Mercati" o "Italia Oggi". L'avviso di convocazione deve indicare: i. il luogo in cui si svolgerà l'assemblea; ii. la data e l'ora dell'assemblea; iii. l'ordine del giorno; iv. le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che il relativo avviso di convocazione lo preveda e fornisca indicazione sui luoghi collegati in via telematica o indichi le modalità per connettersi in video o audio conferenza e tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.</p>	<p>Art. 16) CONVOCAZIONE L'assemblea generale deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea generale è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale. L'assemblea generale può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'Unione Europea. L'assemblea generale è convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole - 24 Ore", "Milano Finanza" o "MF", "Finanza e Mercati" o "Italia Oggi". L'avviso di convocazione deve indicare: i. il luogo in cui si svolgerà l'assemblea; ii. la data e l'ora dell'assemblea; iii. l'ordine del giorno; iv. le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che il relativo avviso di convocazione lo preveda e fornisca indicazione sui luoghi collegati in via telematica o indichi le modalità per connettersi in video o audio conferenza e tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.</p>
<p>Art. 17) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE Hanno diritto di intervenire all'assemblea generale coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. Colui il quale abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.</p>	<p>Art. 17) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE Hanno diritto di intervenire all'assemblea generale coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. Colui il quale abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.</p>

*Milani**Milani*

<p>Art. 18) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE</p> <p>L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o, impedimento o su sua designazione, da un altro membro del consiglio di amministrazione designato dall'assemblea medesima. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Dal verbale dovranno risultare: i. la data dell'assemblea; ii. l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); iii. le modalità e i risultati delle votazioni; iv. l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissidenti; v. ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.</p>	<p>Art. 18) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE</p> <p>L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o, impedimento o su sua designazione, da un altro membro del consiglio di amministrazione designato dall'assemblea medesima. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Dal verbale dovranno risultare: i. la data dell'assemblea; ii. l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); iii. le modalità e i risultati delle votazioni; iv. l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissidenti; v. ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.</p>
<p>Art. 19) ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge. Oltre all'approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli dei diritti di categoria ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sono in ogni caso assoggettate alla necessaria approvazione dell'assemblea speciale delle sole Azioni B, a valere anche quale voto determinante in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria ove si tratti di materia ricompresa nelle competenze della medesima, le deliberazioni aventi per oggetto: i. qualsiasi modifica dello statuto sociale; ii. la trasformazione, fusione o la scissione e scioglimento della società; iii. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi. Le deliberazioni di riduzione proporzionale del capitale sociale a copertura di perdite e di conseguente aumento di capitale finalizzato alla ricostituzione del minimo legale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili di legge o regolamento non devono essere approvate dall'assemblea speciale. L'assemblea speciale deve deliberare in merito all'approvazione delle delibere dell'assemblea generale contestualmente ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data della stessa. La mancata autorizzazione da parte dell'assemblea speciale della delibera in questione ha l'effetto di impedire l'assunzione della delibera da parte dell'assemblea ordinaria o</p>	<p>Art. 19) ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge. Oltre all'approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli dei diritti di categoria ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sono in ogni caso assoggettate alla necessaria approvazione dell'assemblea speciale delle sole Azioni B, a valere anche quale voto determinante in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria ove si tratti di materia ricompresa nelle competenze della medesima, le deliberazioni aventi per oggetto: i. qualsiasi modifica dello statuto sociale; ii. la trasformazione, fusione o la scissione e scioglimento della società; iii. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi. Le deliberazioni di riduzione proporzionale del capitale sociale a copertura di perdite e di conseguente aumento di capitale finalizzato alla ricostituzione del minimo legale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili di legge o regolamento non devono essere approvate dall'assemblea speciale. L'assemblea speciale deve deliberare in merito all'approvazione delle delibere dell'assemblea generale contestualmente ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data della stessa. La mancata autorizzazione da parte dell'assemblea speciale della delibera in questione ha l'effetto di</p>

straordinaria, a seconda dei casi. Le assemblee speciali sono convocate dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune (ove nominato) dei relativi azionisti speciali nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) delle azioni della categoria.

Sono tuttavia valide le assemblee speciali, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e partecipi all'assemblea il rappresentante comune degli azionisti speciali. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea straordinaria. Qualora non venga assunta alcuna deliberazione dalle assemblee speciali di cui al presente articolo, si considererà competente l'assemblea generale.

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20) COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

20.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione secondo quanto deliberato dall'assemblea chiamata a nominare l'organo amministrativo. I componenti l'organo amministrativo potranno essere soci o non soci, e, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variante da 3 (tre) a 7 (sette) membri, come di volta in volta determinato dall'assemblea dei soci.

20.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono

impedire l'assunzione della delibera da parte dell'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi. Le assemblee speciali sono convocate dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune (ove nominato) dei relativi azionisti speciali nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) delle azioni della categoria.

Sono tuttavia valide le assemblee speciali, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e partecipi all'assemblea il rappresentante comune degli azionisti speciali. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea straordinaria. Qualora non venga assunta alcuna deliberazione dalle assemblee speciali di cui al presente articolo, si considererà competente l'assemblea generale.

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20) COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

20.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione secondo quanto deliberato dall'assemblea chiamata a nominare l'organo amministrativo. I componenti l'organo amministrativo potranno essere soci o non soci, e, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variante da 3 (tre) a 7 (sette) membri, come di volta in volta determinato dall'assemblea dei soci.

20.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente

messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: i. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; ii. dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto al tale lista. Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: i. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; ii. dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto al tale lista. Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

<p>20.3 I componenti del consiglio di amministrazione possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti e svolgere in proprio o per conto di terzi tali attività o assumere la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti con l'autorizzazione dell'assemblea dei soci.</p> <p>20.4 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.</p> <p>20.5 Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione</p>	<p>numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>20.3 I componenti del consiglio di amministrazione possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti e svolgere in proprio o per conto di terzi tali attività o assumere la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti con l'autorizzazione dell'assemblea dei soci.</p> <p>20.4 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.</p> <p>20.5 Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione</p>
<p>Art. 21) POTERI</p> <p>21.1 Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti riservati all'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge. Il consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze dell'assemblea, potrà inoltre deliberare in merito: i. alla riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti; ii. all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative; iii. al trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale; iv. alla fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili ai suoi componenti, oltre a quelle ad esso riservate per legge, le seguenti attribuzioni: i. operazioni di investimento e disinvestimento, attuate tramite l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ovvero compravendita di beni mobili e immobili, in qualunque forma giuridica realizzate (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime ovvero l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime</p>	<p>Art. 21) POTERI</p> <p>21.1 Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti riservati all'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge. Il consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze dell'assemblea, potrà inoltre deliberare in merito: i. alla riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti; ii. all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative; iii. al trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale; iv. alla fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile. Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili ai suoi componenti, oltre a quelle ad esso riservate per legge, le seguenti attribuzioni: i. operazioni di investimento e disinvestimento, attuate tramite l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ovvero compravendita di beni mobili e immobili, in qualunque forma giuridica realizzate (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime</p>

<p>d'azienda) per importi superiori a Euro 100.000 (centomila); ii. acquisto di strumenti di debito per importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione) riferiti ad un singolo emittente; iii. sottoscrizione, risoluzione o modifica di contratti bancari passivi e/o di assunzione di finanziamento, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione); iv. prestazione di e rinuncia a garanzie reali e personali, anche a favore di società controllate e/o di terzi, per importi superiori a Euro 100.000 (centomila); v. sottoscrizione, negoziazione o risoluzione di contratti aventi ad oggetto investimenti in beni immobili e stipula di contratti di locazione ultranovenne; vi. approvazione delle operazioni con parti correlate; vii. designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate.</p>	<p>ovvero l'acquisto, il conferimento o la cessione di aziende o rami d'azienda) per importi superiori a Euro 100.000 (centomila); ii. acquisto di strumenti di debito per importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione) riferiti ad un singolo emittente; iii. sottoscrizione, risoluzione o modifica di contratti bancari passivi e/o di assunzione di finanziamento, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione); iv. prestazione di e rinuncia a garanzie reali e personali, anche a favore di società controllate e/o di terzi, per importi superiori a Euro 100.000 (centomila); v. sottoscrizione, negoziazione o risoluzione di contratti aventi ad oggetto investimenti in beni immobili e stipula di contratti di locazione ultranovenne; vi. approvazione delle operazioni con parti correlate; vii. designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate.</p>
<p>Art. 22) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidente/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.</p>	<p>Art. 22) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nel casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidente/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.</p>
<p>Art. 23) CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia o in qualsiasi paese dell'Unione Europea tutte le volte che il presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario.</p> <p>La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno ventiquattr'ore. Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso, dal suo presidente o da due componenti dello stesso. In mancanza di formale</p>	<p>Art. 23) CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia o in qualsiasi paese dell'Unione Europea tutte le volte che il presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario.</p> <p>La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno ventiquattr'ore. Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso, dal suo presidente o da due componenti dello</p>

convocazione, le riunioni del consiglio saranno validamente costituite quando vi intervengano la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fermo rimanendo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: i. sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii. sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare simultaneamente, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

stesso. In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio saranno validamente costituite quando vi intervengano la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fermo rimanendo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: i. sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii. sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare simultaneamente, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale la decisione che abbia ottenuto il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

Art. 24) ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delegate a più membri, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti. La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive

Art. 24) ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delegate a più membri, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti. La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle

<p>retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali. I consiglieri delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Potranno essere costituiti in seno al consiglio di amministrazione specifici comitati, così come comitati consultivi o propositivi composti da soggetti estranei al consiglio di amministrazione. Ove previsto dalle procedure adottate dalla Società, tali comitati potranno altresì emettere pareri vincolanti per il consiglio di amministrazione.</p>	<p>rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali. I consiglieri delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Potranno essere costituiti in seno al consiglio di amministrazione specifici comitati, così come comitati consultivi o propositivi composti da soggetti estranei al consiglio di amministrazione. Ove previsto dalle procedure adottate dalla Società, tali comitati potranno altresì emettere pareri vincolanti per il consiglio di amministrazione.</p>
<p>Art. 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, istitutori e procuratori, individualmente o collettivamente.</p>	<p>Art. 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, istitutori e procuratori, individualmente o collettivamente.</p>
<p>Art. 26) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Ai componenti il consiglio di amministrazione spettano il rimborso dalle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea dei soci può inoltre attribuire loro un compenso annuale o un emolumento. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine-mandato per i consiglieri di amministrazione o per alcuni di questi nonché attribuire compensi e/o emolumenti a quelli investiti di particolari incarichi. Il compenso o l'indennità di cui al punto precedente del presente articolo 26 possono essere anche costituiti da una partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere ad un prezzo predeterminato azioni di nuova emissione.</p>	<p>Art. 26) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Ai componenti il consiglio di amministrazione spettano il rimborso dalle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea dei soci può inoltre attribuire loro un compenso annuale o un emolumento. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per i consiglieri di amministrazione o per alcuni di questi nonché attribuire compensi e/o emolumenti a quelli investiti di particolari incarichi. Il compenso o l'indennità di cui al punto precedente del presente articolo 26 possono essere anche costituiti da una partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere ad un prezzo predeterminato azioni di nuova emissione.</p>
TITOLO V COLLEGIO SINDACALE	TITOLO V COLLEGIO SINDACALE
<p>Art. 27) COLLEGIO SINDACALE Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e di 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Ove la normativa di volta in volta in vigore non disponga diversamente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo</p>	<p>Art. 27) COLLEGIO SINDACALE Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e di 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Ove la normativa di volta in volta in vigore non disponga diversamente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli</p>

(per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il presidente del collegio sindacale, un membro effettivo e un supplente;
- (ii) ii. dalla lista presentata da un azionista, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla

azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il presidente del collegio sindacale, un membro effettivo e un supplente;
- (ii) ii. dalla lista presentata da un azionista, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla

<p>medesima lista di quello cessato o decaduto. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto.</p> <p>Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi preside la riunione.</p>	<p>sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto.</p> <p>Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi preside la riunione.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>Art. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio di amministrazione, e può essere rinnovato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile. L'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>Art. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio di amministrazione, e può essere rinnovato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile. L'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII BILANCI E DISTRIBUZIONI</p> <p>Art. 29) Bilancio</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.</p> <p>Art. 30) RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE</p> <p>30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue: i. in primo luogo, una quota pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale; ii. in secondo luogo, alle Azioni A, fino alla concorrenza del 2% dell'importo corrispondente alla somma del totale del loro valore nominale implicito (pari al rapporto tra il totale del capitale sociale e il numero totale di azioni della società risultanti dal bilancio di esercizio a cui si riferiscono gli utili) e della Riserva Sovraprezzo Azioni A risultante dal bilancio di esercizio a cui si riferiscono gli utili. In caso di incipienza dell'utile di volta in volta distribuito, a decorrere dall'utile risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, tale diritto</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII BILANCI E DISTRIBUZIONI</p> <p>Art. 29) Bilancio</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.</p> <p>Art. 30) RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE</p> <p>30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue: i. In primo luogo, una quota pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale; ii. In secondo luogo, alle Azioni A, fino alla concorrenza del 2% dell'importo corrispondente alla somma del totale del loro valore nominale implicito (pari al rapporto tra il totale del capitale sociale e il numero totale di azioni della società risultanti dal bilancio di esercizio a cui si riferiscono gli utili) e della Riserva Sovraprezzo Azioni A risultante dal bilancio di esercizio a cui si riferiscono gli utili. In caso di incipienza dell'utile di volta in volta distribuito, a decorrere dall'utile risultante dal bilancio di</p>

<p>di distribuzione privilegiata sarà cumulabile senza limiti temporali; iii. in terzo luogo, alle Azioni B fino a concorrenza del 20% dell'utile di volta in volta distribuito, al netto delle somme corrisposte ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono; iv. da ultimo, l'utile residuo verrà ripartito solo tra i titolari di Azioni A.</p> <p>30.2 È data facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 25% di questo. In tal caso i diritti di distribuzione privilegiata del dividendo di cui al punto (ii) del precedente articolo 30.1 ove non già integralmente soddisfatti si trasferiranno, sulle eventuali distribuzioni della riserva straordinaria stessa al netto degli utilizzati effettuati a copertura di perdite. Per il caso in cui la riserva straordinaria venisse destinata ad aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione, ferme le altre disposizioni in materia previste dal presente statuto, verranno assegnate agli azionisti in guisa da rispettare i diritti di distribuzione privilegiata di cui sopra. Alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.</p> <p>30.3 Nella nota integrativa al bilancio di esercizio, verrà annualmente fornita indicazione in ordine ai diritti di distribuzione privilegiata della riserva straordinaria vantati da ciascuna categoria di azioni.</p> <p>30.4 Qualora la Riserva Sovrapprezzo Azioni A venisse utilizzata a copertura di perdite di esercizio, il dividendo spettante alle Azioni B a mente del precedente articolo 30.1 (iii) verrà destinato prioritariamente all'integrale reintegro della medesima riserva.</p>	<p>esercizio al 31 dicembre 2013, tale diritto di distribuzione privilegiata sarà cumulabile senza limiti temporali; iii. in terzo luogo, alle Azioni B fino a concorrenza del 20% dell'utile di volta in volta distribuito, al netto delle somme corrisposte ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono; iv. da ultimo, l'utile residuo verrà ripartito solo tra i titolari di Azioni A.</p> <p>30.2 È data facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 25% di questo. In tal caso i diritti di distribuzione privilegiata del dividendo di cui al punto (ii) del precedente articolo 30.1 ove non già integralmente soddisfatti si trasferiranno, sulle eventuali distribuzioni della riserva straordinaria stessa al netto degli utilizzati effettuati a copertura di perdite. Per il caso in cui la riserva straordinaria venisse destinata ad aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione, ferme le altre disposizioni in materia previste dal presente statuto, verranno assegnate agli azionisti in guisa da rispettare i diritti di distribuzione privilegiata di cui sopra. Alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.</p> <p>30.3 Nella nota integrativa al bilancio di esercizio, verrà annualmente fornita indicazione in ordine ai diritti di distribuzione privilegiata della riserva straordinaria vantati da ciascuna categoria di azioni.</p> <p>30.4 Qualora la Riserva Sovrapprezzo Azioni A venisse utilizzata a copertura di perdite di esercizio, il dividendo spettante alle Azioni B a mente del precedente articolo 30.1 (iii) verrà destinato prioritariamente all'integrale reintegro della medesima riserva.</p>
<p>Art. 31) DIVIDENDI</p> <p>Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria. Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e la procedure determinate dal citato articolo.</p>	<p>Art. 31) DIVIDENDI</p> <p>Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria. Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e la procedure determinate dal citato articolo.</p>
<p>TITOLO VIII SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ</p> <p>Art. 32) SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: i. Il numero dei liquidatori; ii. In caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; iii. a chi spetta la rappresentanza della</p>	<p>TITOLO VIII SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ</p> <p>Art. 32) SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: i. Il numero dei liquidatori; ii. In caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; iii. a chi spetta la</p>

<p>società; iv. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; v. gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, vi. in caso di scioglimento della società, i criteri di distribuzione individuati nell'articolo 33 si applicano agli utili residui dopo che saranno state rimborsate al valore nominale le Azioni.</p>	<p>rappresentanza della società; iv. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; v. gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, vi. in caso di scioglimento della società, i criteri di distribuzione individuati nell'articolo 33 si applicano agli utili residui dopo che saranno state rimborsate al valore nominale le Azioni.</p>
<p>TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Art. 33) RINVIO ALLA LEGGE Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.</p>	<p>TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Art. 33) RINVIO ALLA LEGGE Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.</p>

STATUTO VIGENTE	STATUTO AGGIORNATO
TITOLO I - Costituzione della società	
Art. 1) Tipo e denominazione È costituita una società per azioni denominata "BORGOSERIA - S.p.A.".	Art. 1) Tipo e denominazione È costituita una società per azioni denominata "BORGOSERIA - S.p.A.".
Art. 2) Sede La società ha sede in Biella. Spetta al Consiglio di Amministrazione: a) la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, con l'obbligo di procedere tempestivamente alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese; b) la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie all'interno del territorio nazionale, richiedendo l'approvazione assembleare delle eventuali modifiche statutarie; l'istituzione, il trasferimento e la soppressione, sia in Italia che all'estero, di uffici, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie	Art. 2) Sede La società ha sede in Biella. Spetta al Consiglio di Amministrazione: a) la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, con l'obbligo di procedere tempestivamente alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese; b) la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie all'interno del territorio nazionale, richiedendo l'approvazione assembleare delle eventuali modifiche statutarie; l'istituzione, il trasferimento e la soppressione, sia in Italia che all'estero, di uffici, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie
Art. 3) Durata La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata nei modi di legge. I soci che si oppongano alla proroga del termine di durata così stabilito non avranno diritto di recedere dalla società.	Art. 3) Durata La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata nei modi di legge. I soci che si oppongano alla proroga del termine di durata così stabilito non avranno diritto di recedere dalla società.
Art. 4) Oggetto ed operazioni sociali L'attività che forma oggetto della società è: a) l'industria ed il commercio della lana, delle fibre naturali, sintetiche ed artificiali, delle materie affini e relativi manufatti, sia in proprio sia per conto terzi, direttamente od indirettamente; b) la compravendita di terreni, di fabbricati civili o industriali, nonché la loro costruzione, gestione, amministrazione e locazione; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati; d) l'importazione, l'esportazione e la rivendita di materie prime, semilavorati e prodotti finiti oggetto dell'attività delle società partecipate. Per lo svolgimento della propria attività la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e avalli nell'interesse di società ed enti nei quali partecipa, e di terzi, nonché ogni operazione commerciale mobiliare ed immobiliare.	Art. 4) Oggetto ed operazioni sociali L'attività che forma oggetto della società è: a) l'industria ed il commercio della lana, delle fibre naturali, sintetiche ed artificiali, delle materie affini e relativi manufatti, sia in proprio sia per conto terzi, direttamente od indirettamente; b) la compravendita di terreni, di fabbricati civili o industriali, nonché la loro costruzione, gestione, amministrazione e locazione; c) l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati; d) l'importazione, l'esportazione e la rivendita di materie prime, semilavorati e prodotti finiti oggetto dell'attività delle società partecipate. Per lo svolgimento della propria attività la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni e avalli nell'interesse di società ed enti nei quali partecipa, e di terzi, nonché ogni operazione commerciale mobiliare ed immobiliare.

<p>È esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico se non nelle forme eventualmente consentite dalla Legge, nonché l'esercizio di attività riservate per legge a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi. La società ha facoltà di acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa in vigore in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.</p>	<p>È esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico se non nelle forme eventualmente consentite dalla Legge, nonché l'esercizio di attività riservate per legge a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi. La società ha facoltà di acquisire dai soci fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa in vigore in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.</p>
<p>TITOLO II- Capitale sociale - Azioni – Obbligazioni</p> <p>Art. 5) Misura del capitale Il capitale sociale è di euro 9.632.740,42 ripartito in n. 12.906.198 azioni prive di valore nominale espresso, delle quali n. 12.043.507 ordinarie e n. 862.691 di risparmio.</p>	<p>TITOLO II- Capitale sociale - Azioni – Obbligazioni</p> <p>Art. 5) Misura del capitale Il capitale sociale è di euro 9.632.740,42[9.898.403,00]¹ ripartito in n. 12.906.198[46.246.251]² azioni prive di valore nominale espresso, delle quali n. 12.043.507[45.383.560]² ordinarie e n. [862.691]³ di risparmio. L'assemblea straordinaria in data [•], contestualmente all'approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale della società "CdR Advance Capital S.p.A." a favore di Borgosesia S.p.A., ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile: <ul style="list-style-type: none"> - per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2020; - per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2022; - per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2023. </p>
<p>Art. 6) Azioni e strumenti finanziari Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Le azioni sono nominative o</p>	<p>Art. 6) Azioni e strumenti finanziari Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Le azioni sono nominative o</p>

¹ Importo variabile in dipendenza del numero di azioni effettivamente emesse, in applicazione del rapporto di cambio stabilito nel progetto di scissione.

² Numero variabile in dipendenza dell'effettivo numero di azioni effettivamente emesse, in applicazione del rapporto di cambio stabilito nel progetto di scissione, e dell'effettivo numero di azioni di risparmio alla Data di Efficacia della Scissione.


³ Numero oggetto di eventuale azzeramento in caso di conversione delle azioni di risparmio entro la Data di Efficacia della Scissione, come precisato nel progetto di scissione.

<p>al portatore, osservate le norme di legge. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione, di cui al Titolo II, Parte III, del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>Possono essere emesse azioni privilegiate ai sensi di legge. Possono essere altresì emesse azioni di risparmio, anche in sede di conversione di azioni già emesse sia ordinarie sia privilegiate, aventi i privilegi di cui ai successivi articoli 27 e 29; Inoltre, le azioni di risparmio sono soggette alla seguente disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) in ogni caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la deliberazione deve necessariamente prevedere, al fine di garantire alle azioni di risparmio la postergazione delle perdite, il proporzionale annullamento delle sole azioni ordinarie sino a concorrenza dell'intera parità contabile da esse rappresentata; solo qualora le perdite da coprire siano superiori alla parità contabile rappresentata dalle azioni ordinarie, la riduzione del capitale sociale per perdite comporterà un proporzionale annullamento delle azioni di risparmio, fatta salva la necessità, ai sensi dell'art. 145, comma 5, TUF, di ristabilire il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio prevista dalla legge entro i termini ivi stabiliti; (ii) in ogni caso in cui venisse modificata la parità contabile delle azioni ordinarie e di risparmio – fermo restando che essa è comunque la medesima per le une e le altre, e che non potrà darsi il caso di modifica della parità contabile per effetto di una riduzione del capitale sociale per perdite, stante quanto stabilito al punto precedente – si intenderà automaticamente modificato, nella medesima proporzione, anche l'importo del Parametro del Dividendo Privilegiato, come definito nel successivo art. 27; (iii) in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, l'assemblea degli azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi dalla predetta esclusione, richiedere alla società la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di 	<p>al portatore, osservate le norme di legge. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione, di cui al Titolo II, Parte III, del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>Possono essere emesse azioni privilegiate ai sensi di legge. Possono essere altresì emesse azioni di risparmio, anche in sede di conversione di azioni già emesse sia ordinarie sia privilegiate, aventi i privilegi di cui ai successivi articoli 27 e 29; inoltre, le azioni di risparmio sono soggette alla seguente disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) in ogni caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la deliberazione deve necessariamente prevedere, al fine di garantire alle azioni di risparmio la postergazione delle perdite, il proporzionale annullamento delle sole azioni ordinarie sino a concorrenza dell'intera parità contabile da esse rappresentata; solo qualora le perdite da coprire siano superiori alla parità contabile rappresentata dalle azioni ordinarie, la riduzione del capitale sociale per perdite comporterà un proporzionale annullamento delle azioni di risparmio, fatta salva la necessità, ai sensi dell'art. 145, comma 5, TUF, di ristabilire il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio prevista dalla legge entro i termini ivi stabiliti; (ii) in ogni caso in cui venisse modificata la parità contabile delle azioni ordinarie e di risparmio – fermo restando che essa è comunque la medesima per le une e le altre, e che non potrà darsi il caso di modifica della parità contabile per effetto di una riduzione del capitale sociale per perdite, stante quanto stabilito al punto precedente – si intenderà automaticamente modificato, nella medesima proporzione, anche l'importo del Parametro del Dividendo Privilegiato, come definito nel successivo art. 27; (iii) in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, l'assemblea degli azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi dalla predetta esclusione, richiedere alla società la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di
---	---

*Milani**Milani*

<p>natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;</p>	<p>natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;</p>
<p>(iv) al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.</p>	<p>(iv) al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.</p>
<p>La società può peraltro emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinando all'atto della loro emissione i diritti spettanti all'intera categoria di azioni così creata.</p>	<p>La società può peraltro emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinando all'atto della loro emissione i diritti spettanti all'intera categoria di azioni così creata.</p>
<p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari denominati "buoni d'apporto" a fronte del conferimento anche di opera o servizi determinando contestualmente i diritti patrimoniali e amministrativi – escluso sempre il diritto di voto - agli stessi spettanti e disciplinando le norme per la loro circolazione. I "buoni d'apporto" possono essere nominativi o al portatore osservate le norme di legge.</p>	<p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari denominati "buoni d'apporto" a fronte del conferimento anche di opera o servizi determinando contestualmente i diritti patrimoniali e amministrativi – escluso sempre il diritto di voto - agli stessi spettanti e disciplinando le norme per la loro circolazione. I "buoni d'apporto" possono essere nominativi o al portatore osservate le norme di legge.</p>
<p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società da questa controllate e ciò mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro determinando le modalità di loro assegnazione, le norme sulla loro circolazione ed i diritti loro spettanti.</p>	<p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società da questa controllate e ciò mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro determinando le modalità di loro assegnazione, le norme sulla loro circolazione ed i diritti loro spettanti.</p>
<p>Del pari l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai soggetti individuati al precedente comma di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il diritto di voto nelle assemblee della società. Spetta in tal caso all'assemblea la determinazione dei diritti spettanti agli strumenti finanziari così istituiti, delle modalità di loro circolazione, nonché delle eventuali cause di decadenza o riscatto.</p>	<p>Del pari l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai soggetti individuati al precedente comma di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il diritto di voto nelle assemblee della società. Spetta in tal caso all'assemblea la determinazione dei diritti spettanti agli strumenti finanziari così istituiti, delle modalità di loro circolazione, nonché delle eventuali cause di decadenza o riscatto.</p>
<p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In tale ipotesi spetta all'assemblea che procede all'emissione delle azioni fissare il numero ed il valore nominale delle stesse, individuare il settore dell'attività sociale cui i diritti patrimoniali sono correlati, nonché le modalità di riferimento a questo dei costi e dei ricavi, determinare le modalità di rendicontazione, di eventuale conversione delle azioni così emesse in titoli di altra categoria, nonché i diritti patrimoniali a queste spettanti fermo il divieto di effettuare</p>	<p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. In tale ipotesi spetta all'assemblea che procede all'emissione delle azioni fissare il numero ed il valore nominale delle stesse, individuare il settore dell'attività sociale cui i diritti patrimoniali sono correlati, nonché le modalità di riferimento a questo dei costi e dei ricavi, determinare le modalità di rendicontazione, di eventuale conversione delle azioni così emesse in titoli di altra categoria, nonché i diritti patrimoniali a queste spettanti fermo il divieto di effettuare</p>

<p>pagamenti di dividendi ai possessori delle azioni così emesse in misura superiore agli utili complessivamente emergenti dal bilancio della società.</p> <p>L'assemblea straordinaria può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.</p> <p>Qualora la società non faccia ricorso al mercato di capitale di rischio così come definito dall'articolo 2325 bis del Codice Civile, l'assemblea straordinaria della società potrà limitare ad una misura massima il diritto di voto spettante a ciascun azionista o prevederne uno scaglionamento. La deliberazione dovrà essere approvata da tutti gli azionisti titolari di azioni il cui diritto di voto verrebbe così ad essere limitato o scaglionato.</p> <p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di azioni di godimento a favore dei portatori di azioni rimborsate stabilendone i diritti. Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni separati nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.</p>	<p>pagamenti di dividendi ai possessori delle azioni così emesse in misura superiore agli utili complessivamente emergenti dal bilancio della società.</p> <p>L'assemblea straordinaria può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.</p> <p>Qualora la società non faccia ricorso al mercato di capitale di rischio così come definito dall'articolo 2325 bis del Codice Civile, l'assemblea straordinaria della società potrà limitare ad una misura massima il diritto di voto spettante a ciascun azionista o prevederne uno scaglionamento. La deliberazione dovrà essere approvata da tutti gli azionisti titolari di azioni il cui diritto di voto verrebbe così ad essere limitato o scaglionato.</p> <p>L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di azioni di godimento a favore dei portatori di azioni rimborsate stabilendone i diritti. Il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni separati nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.</p>
<p>Art. 7) Obbligazioni</p> <p>La società può emettere obbligazioni, anche in tutto od in parte subordinate nel loro rimborso, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti del disposto di cui all'articolo 2412 del Codice Civile.</p> <p>Il rimborso delle obbligazioni emesse dalla società può essere in tutto od in parte garantito attraverso la segregazione a favore di un trust di beni sociali o di terzi.</p>	<p>Art. 7) Obbligazioni</p> <p>La società può emettere obbligazioni, anche in tutto od in parte subordinate nel loro rimborso, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti del disposto di cui all'articolo 2412 del Codice Civile.</p> <p>Il rimborso delle obbligazioni emesse dalla società può essere in tutto od in parte garantito attraverso la segregazione a favore di un trust di beni sociali o di terzi.</p>
<p>TITOLO III - Assemblee</p> <p>Art. 8) Assemblee dei soci</p> <p>Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, obbligano anche gli assenti o dissentienti, nei limiti della legge e del presente statuto.</p>	<p>TITOLO III - Assemblee</p> <p>Art. 8) Assemblee dei soci</p> <p>Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, obbligano anche gli assenti o dissentienti, nei limiti della legge e del presente statuto.</p>
<p>Art. 9) Convocazione</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o da un suo componente, a ciò delegato dal Consiglio, nella sede sociale o in altro luogo purché in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113-ter,</p>	<p>Art. 9) Convocazione</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o da un suo componente, a ciò delegato dal Consiglio, nella sede sociale o in altro luogo purché in Italia, mediante avviso pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113-ter,</p>



comma 3 del D.Lgs 58/98; nello stesso avviso può essere precisato il giorno per l'eventuale seconda e, nell'ipotesi di assemblea straordinaria, terza convocazione.

L'avviso di convocazione reca le informazioni richieste dalla disciplina legislativa e regolamentare pro tempore vigente. Il Consiglio di Amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione dei soci e dei sindaci presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Le relazioni così predisposte sono altresì messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa medesima. Nell'ipotesi di convocazione su richiesta dei soci, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci richiedenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione ovvero i Sindaci o il Consiglio di Sorveglianza o il Comitato per il Controllo sulla gestione, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in terza convocazione se il capitale rappresentato nella seconda non ne consentisse la regolare costituzione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero si riscontrino particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le circostanze che richiedano di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni per la convocazione dell'assemblea verranno segnalate dagli Amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale, o due membri dello stesso, possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea. Salvo che, nell'interesse della società, in considerazione degli argomenti da trattare, non deliberino di non procedere alla convocazione, gli amministratori convocano senza indugio l'Assemblea, quando ne fanno domanda tanti soci

comma 3 del D.Lgs 58/98; nello stesso avviso può essere precisato il giorno per l'eventuale seconda e, nell'ipotesi di assemblea straordinaria, terza convocazione.

L'avviso di convocazione reca le informazioni richieste dalla disciplina legislativa e regolamentare pro tempore vigente. Il Consiglio di Amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione dei soci e dei sindaci presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Le relazioni così predisposte sono altresì messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa medesima. Nell'ipotesi di convocazione su richiesta dei soci, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci richiedenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione ovvero i Sindaci o il Consiglio di Sorveglianza o il Comitato per il Controllo sulla gestione, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.


L'Assemblea straordinaria può essere convocata in terza convocazione se il capitale rappresentato nella seconda non ne consentisse la regolare costituzione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero si riscontrino particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le circostanze che richiedano di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni per la convocazione dell'assemblea verranno segnalate dagli Amministratori nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale, o due membri dello stesso, possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea. Salvo che, nell'interesse della società, in considerazione degli argomenti da trattare, non deliberino di non procedere alla convocazione, gli amministratori convocano senza indugio l'Assemblea, quando ne fanno domanda tanti soci

<p>che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>E' comunque preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>In mancanza del rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso trova attuazione il disposto di cui all'articolo 2366 – penultimo comma del Codice Civile. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Presidente e/o da un Notaio.</p> <p>L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata con le modalità previste dall'art. 146 D.Lgs. 58/98.</p>	<p>che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>E' comunque preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>In mancanza del rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso trova attuazione il disposto di cui all'articolo 2366 – penultimo comma del Codice Civile. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Presidente e/o da un Notaio.</p> <p>L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata con le modalità previste dall'art. 146 D.Lgs. 58/98.</p>
<p>Art. 10) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione di cui all'articolo 83 sexies del D.Lgs 58/98 resa nelle forme e nei termini ivi previsti.</p> <p>Il soggetto a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea nel rispetto delle disposizioni portate dall'articolo 135 novies del D.Lgs 58/98.</p> <p>In particolare la delega può essere conferita anche in via elettronica secondo le modalità indicate, in ottemperanza alla normativa vigente, nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In tal caso la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa.</p> <p>La società non intende designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire delega.</p> <p>Il rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere all'Assemblea generale della società. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto d'intervento alla</p>	<p>Art. 10) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione di cui all'articolo 83 sexies del D.Lgs 58/98 resa nelle forme e nei termini ivi previsti.</p> <p>Il soggetto a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea nel rispetto delle disposizioni portate dall'articolo 135 novies del D.Lgs 58/98.</p> <p>In particolare la delega può essere conferita anche in via elettronica secondo le modalità indicate, in ottemperanza alla normativa vigente, nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In tal caso la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa.</p> <p>La società non intende designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire delega.</p> <p>Il rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere all'Assemblea generale della società. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto d'intervento alla</p>

<p>stessa.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si dà per costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente dalla società, che dovrà dare notizia del loro allestimento con l'avviso di convoca.</p> <p>In questo caso, l'utilizzo della videoconferenza è comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni, salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i partecipanti dovranno poter essere identificati, intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio voto sugli argomenti in discussione; - il Presidente dovrà poter svolgere le proprie funzioni in modo esatto e preciso; - il redattore del verbale dovrà poter percepire chiaramente lo svolgimento dei lavori assembleari al fine di darne atto puntualmente; - i partecipanti all'assemblea dovranno poter trasmettere, visionare e ricevere la documentazione necessaria. 	<p>stessa.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si dà per costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente dalla società, che dovrà dare notizia del loro allestimento con l'avviso di convoca.</p> <p>In questo caso, l'utilizzo della videoconferenza è comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni, salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i partecipanti dovranno poter essere identificati, intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio voto sugli argomenti in discussione; - il Presidente dovrà poter svolgere le proprie funzioni in modo esatto e preciso; - il redattore del verbale dovrà poter percepire chiaramente lo svolgimento dei lavori assembleari al fine di darne atto puntualmente; - i partecipanti all'assemblea dovranno poter trasmettere, visionare e ricevere la documentazione necessaria.
<p>Art. 11) Presidente dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta da un Amministratore Delegato o da Persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, proporre i metodi di votazione, stabilire il tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento, mantenere l'ordine della riunione al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori con ogni facoltà al riguardo.</p> <p>Il Presidente potrà avvalersi, nelle forme ritenute da questi più opportune, anche dell'ausilio di incaricati per l'esercizio delle funzioni demandategli.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e può nominare due scrutatori scegliendoli fra i soci o loro rappresentanti.</p> <p>Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.</p>	<p>Art. 11) Presidente dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta da un Amministratore Delegato o da Persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, proporre i metodi di votazione, stabilire il tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento, mantenere l'ordine della riunione al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori con ogni facoltà al riguardo.</p> <p>Il Presidente potrà avvalersi, nelle forme ritenute da questi più opportune, anche dell'ausilio di incaricati per l'esercizio delle funzioni demandategli.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e può nominare due scrutatori scegliendoli fra i soci o loro rappresentanti.</p> <p>Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.</p>
<p>Art. 12) Assemblea ordinaria e straordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale avente diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata. Le deliberazioni sono prese in ogni</p>	<p>Art. 12) Assemblea ordinaria e straordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale avente diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata. Le deliberazioni sono prese in ogni</p>

<p>caso a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina delle cariche sociali, per le quali si applicano rispettivamente gli articoli 13 e 24.</p> <p>Le Assemblee straordinarie sono regolarmente costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; - in seconda convocazione quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale; - nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più di un quinto del capitale sociale. <p>Esse deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera a norma dell'art. 146 D.Lgs. 58/98.</p>	<p>caso a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina delle cariche sociali, per le quali si applicano rispettivamente gli articoli 13 e 24.</p> <p>Le Assemblee straordinarie sono regolarmente costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; - in seconda convocazione quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale; - nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più di un quinto del capitale sociale. <p>Esse deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera a norma dell'art. 146 D.Lgs. 58/98.</p>
<p>TITOLO IV - Amministrazione e Rappresentanza</p> <p>Art. 13) Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a nove, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dalle norme regolamentari pro tempore vigenti; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione. Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Le liste presentate dai soci,</p>	<p>TITOLO IV - Amministrazione e Rappresentanza</p> <p>Art. 13) Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a nove, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dalle norme regolamentari pro tempore vigenti; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione. Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Le liste presentate dai soci,</p>



<p>sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.</p>	<p>sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.</p>
<p>Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.</p>	<p>Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.</p>
<p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>	<p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>
<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita dalle norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p>	<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita dalle norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p>
<p>La certificazione di cui al punto (i) del precedente comma può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché almeno ventuno giorni prima della data di prima</p>	<p>La certificazione di cui al punto (i) del precedente comma può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché almeno ventuno giorni prima della data di prima</p>

<p>convocazione dell'assemblea. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;</p> <p>b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta</p>	<p>convocazione dell'assemblea. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;</p> <p>b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta</p>
--	--

<p>dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>	<p>dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>
<p>Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui al terzo comma del presente articolo nel rapporto tra generi, si procederà allo scorriamento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorriamento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.</p>	<p>Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui al terzo comma del presente articolo nel rapporto tra generi, si procederà allo scorriamento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorriamento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.</p>
<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del rapporto tra generi di cui sopra.</p>	<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto del rapporto tra generi di cui sopra.</p>
<p>Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p>	<p>Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p>
<p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge e senza voto di lista, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p>	<p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge e senza voto di lista, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p>
<p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Gli amministratori così nominati restano in carica</p>	<p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Gli amministratori così nominati restano in carica</p>

<p>fino alla prossima assemblea.</p> <p>Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>fino alla prossima assemblea.</p> <p>Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p>Art. 14) Compenso agli amministratori</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. L'Assemblea inoltre stabilisce il compenso annuale degli amministratori anche eventualmente sotto forma di partecipazione agli utili o di diritto alla sottoscrizione di nuove azioni a prezzi predeterminati. Dei piani di compenso così deliberati è data pubblicità in conformità alla normativa vigente pro tempore. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, ed eventualmente aggiorna, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p>Art. 14) Compenso agli amministratori</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. L'Assemblea inoltre stabilisce il compenso annuale degli amministratori anche eventualmente sotto forma di partecipazione agli utili o di diritto alla sottoscrizione di nuove azioni a prezzi predeterminati. Dei piani di compenso così deliberati è data pubblicità in conformità alla normativa vigente pro tempore. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, ed eventualmente aggiorna, le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>
<p>Art. 15) Cariche sociali</p> <p>Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente. Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti nonché uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri ma fermo il diritto di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.</p> <p>La carica di Presidente come quella di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98, e ne determina il compenso.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso</p>	<p>Art. 15) Cariche sociali</p> <p>Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente. Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti nonché uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri ma fermo il diritto di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.</p> <p>La carica di Presidente come quella di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98, e ne determina il compenso.</p> <p>Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso</p>

esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.	esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.
<p>Art. 16) Segretario del Consiglio Il Consiglio può designare un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di suo impedimento od assenza o in caso di mancata designazione da parte del Consiglio le sue mansioni sono affidate a persona designata di volta in volta dal Presidente nelle singole riunioni.</p>	<p>Art. 16) Segretario del Consiglio Il Consiglio può designare un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di suo impedimento od assenza o in caso di mancata designazione da parte del Consiglio le sue mansioni sono affidate a persona designata di volta in volta dal Presidente nelle singole riunioni.</p>
<p>Art. 17) Riunioni del Consiglio e informativa al Collegio Sindacale Il Consiglio di Amministrazione si radunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda scritta di un terzo dei suoi componenti. Anche il Collegio Sindacale, o un membro dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, convocare il Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta con un mezzo ritenuto opportuno, ma comunque tale da garantire la ricezione da parte di ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco Effettivo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima. In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione si considererà validamente costituito ed atto a deliberare qualora intervengano alla riunione tutti i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi in carica. Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale purché in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente o altri consiglieri a ciò delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione</p>	<p>Art. 17) Riunioni del Consiglio e informativa al Collegio Sindacale Il Consiglio di Amministrazione si radunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda scritta di un terzo dei suoi componenti. Anche il Collegio Sindacale, o un membro dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, convocare il Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta con un mezzo ritenuto opportuno, ma comunque tale da garantire la ricezione da parte di ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco Effettivo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima. In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione si considererà validamente costituito ed atto a deliberare qualora intervengano alla riunione tutti i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi in carica. Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale purché in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente o altri consiglieri a ciò delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione</p>

<p>viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un consigliere designato dai presenti.</p>	<p>viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un consigliere designato dai presenti.</p>
<p>Art. 18) Deliberazioni del Consiglio. Per la validità della costituzione del Consiglio, in caso di regolare convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.</p>	<p>Art. 18) Deliberazioni del Consiglio. Per la validità della costituzione del Consiglio, in caso di regolare convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.</p>
<p>Art. 19) Poteri del Consiglio Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea dei soci. Compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle delibere di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, nonché delle altre indicate nell'articolo 2365 - comma secondo - del Codice Civile, ferma in tali casi l'applicazione dell'articolo 2436 dello stesso Codice. Il Consiglio di Amministrazione può del pari accordare ad uno o più finanziatori le garanzie di cui all'articolo 2447 decies e seguenti del Codice Civile. Il Consiglio ha pure la facoltà di istituire comitati di diversa natura disciplinandone modalità di costituzione e funzionamento.</p>	<p>Art. 19) Poteri del Consiglio Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea dei soci. Compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle delibere di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, nonché delle altre indicate nell'articolo 2365 - comma secondo - del Codice Civile, ferma in tali casi l'applicazione dell'articolo 2436 dello stesso Codice. Il Consiglio di Amministrazione può del pari accordare ad uno o più finanziatori le garanzie di cui all'articolo 2447 decies e seguenti del Codice Civile. Il Consiglio ha pure la facoltà di istituire comitati di diversa natura disciplinandone modalità di costituzione e funzionamento.</p>
<p>Art. 20) Comitato Esecutivo Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei componenti e delegando ad esso le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio stesso; può eventualmente investire i singoli componenti così nominati di particolari incarichi stabilendo anche all'occorrenza, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura delle indennità. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo. Per la validità delle deliberazioni e le modalità della votazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 17.</p>	<p>Art. 20) Comitato Esecutivo Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei componenti e delegando ad esso le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio stesso; può eventualmente investire i singoli componenti così nominati di particolari incarichi stabilendo anche all'occorrenza, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura delle indennità. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo. Per la validità delle deliberazioni e le modalità della votazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 17.</p>

<p>Il Comitato Esecutivo può essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da due membri dello stesso. I membri del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p>	<p>Il Comitato Esecutivo può essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da due membri dello stesso. I membri del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p>
<p>Art. 21) Direttori Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi. I Direttori possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.</p>	<p>Art. 21) Direttori Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi. I Direttori possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.</p>
<p>Art. 22) Rappresentanza sociale. La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati nei limiti delle funzioni loro delegate. La rappresentanza legale della società non spetta in alcun caso ad altri soggetti.</p>	<p>Art. 22) Rappresentanza sociale. La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati nei limiti delle funzioni loro delegate. La rappresentanza legale della società non spetta in alcun caso ad altri soggetti.</p>
<p>Art. 23) Autorizzazioni speciali I legali rappresentanti statutari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme.</p>	<p>Art. 23) Autorizzazioni speciali I legali rappresentanti statutari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme.</p>
<p>TITOLO V – Sindaci</p>	<p>TITOLO V – Sindaci</p>
<p>Art. 24) Composizione del Collegio Sindacale e nomine Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Collegio Sindacale, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.</p>	<p>Art. 24) Composizione del Collegio Sindacale e nomine Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Collegio Sindacale, ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.</p>
<p>I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente pro tempore, anche regolamentare. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.</p>	<p>I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente pro tempore, anche regolamentare. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.</p>

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La certificazione attestante il possesso del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle stesse purché almeno ventuno giorni prima della data di

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Collegio Sindacale ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo di controllo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Collegio Sindacale da nominarsi per i due mandati successivi.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il deposito delle liste può avvenire tramite uno o più mezzi di comunicazione a distanza, resi noti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La certificazione attestante il possesso del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle stesse purché almeno ventuno giorni prima della data di

prima convocazione dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (i) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998 e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia ricevuto il maggior numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Collegio Sindacale, scegliendolo previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora allo scadere del termine per il deposito risultì presentata una sola lista ovvero siano presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs.

prima convocazione dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (i) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998 e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia ricevuto il maggior numero di voti.


Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi, si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato, l'Assemblea nominerà il componente del Collegio Sindacale, scegliendolo previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora allo scadere del termine per il deposito risultì presentata una sola lista ovvero siano presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs.

<p>58/1998, il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato di tre giorni e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) sopra indicata è ridotta alla metà.</p>	<p>58/1998, il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato di tre giorni e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) sopra indicata è ridotta alla metà.</p>
<p>Qualora venga comunque proposta un'unica lista, o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e che risulti rispettato il rapporto tra generi di cui sopra. Nel caso sia presentata una sola lista la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista stessa mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio Sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cui sopra.</p>	<p>Qualora venga comunque proposta un'unica lista, o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e che risulti rispettato il rapporto tra generi di cui sopra. Nel caso sia presentata una sola lista la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista stessa mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio Sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cui sopra.</p>
<p>Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano in queste indicato.</p>	<p>Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano in queste indicato.</p>
<p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p>	<p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p>
<p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, quello supplente della medesima lista di minoranza, o in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p>	<p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, quello supplente della medesima lista di minoranza, o in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p>
<p>Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto del rapporto tra generi. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente</p>	<p>Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto del rapporto tra generi. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente</p>

<p>ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p>	<p>ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p>
<p>Art. 25) Controllo Contabile Il controllo contabile sulla società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla legge.</p>	<p>Art. 25) Controllo Contabile Il controllo contabile sulla società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla legge.</p>
<p>TITOLO VI - Bilancio e riparto degli utili</p> <p>Art. 26) Esercizi sociali L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p>	<p>TITOLO VI - Bilancio e riparto degli utili</p> <p>Art. 26) Esercizi sociali L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p>
<p>Art. 27) Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi L'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5% per la Riserva Legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle azioni di risparmio verrà assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 5% dell'importo di euro 1,20, per ogni azione di risparmio, ("Parametro del Dividendo Privilegiato"), ossia sino a concorrenza di euro 0,06 per ogni azione di risparmio ("Dividendo Privilegiato"); b) l'utile eccedente, se l'Assemblea ne delibera la distribuzione, sarà attribuito alle azioni ordinarie fino alla concorrenza del 3% del Parametro del Dividendo Privilegiato per ogni azione ordinaria, ossia sino a concorrenza di euro 0,036 per ogni azione ordinaria; c) il residuo, se l'Assemblea ne delibera la distribuzione, sarà attribuito in misura uguale sia alle azioni di risparmio sia alle azioni ordinarie. <p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al Dividendo Privilegiato, la differenza è computata in aumento del Dividendo Privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, fatta eccezione per il caso in cui una riserva, diversa dalla riserva legale, si sia formata mediante l'accantonamento obbligatorio di utili non distribuibili (ivi compresa in particolare la riserva ai</p>	<p>Art. 27) Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi L'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5% per la Riserva Legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle azioni di risparmio verrà assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 5% dell'importo di euro 1,20, per ogni azione di risparmio, ("Parametro del Dividendo Privilegiato"), ossia sino a concorrenza di euro 0,06 per ogni azione di risparmio ("Dividendo Privilegiato"); b) l'utile eccedente, se l'Assemblea ne delibera la distribuzione, sarà attribuito alle azioni ordinarie fino alla concorrenza del 3% del Parametro del Dividendo Privilegiato per ogni azione ordinaria, ossia sino a concorrenza di euro 0,036 per ogni azione ordinaria; c) il residuo, se l'Assemblea ne delibera la distribuzione, sarà attribuito in misura uguale sia alle azioni di risparmio sia alle azioni ordinarie. <p>Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al Dividendo Privilegiato, la differenza è computata in aumento del Dividendo Privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, fatta eccezione per il caso in cui una riserva, diversa dalla riserva legale, si sia formata mediante l'accantonamento obbligatorio di utili non distribuibili (ivi compresa in particolare la riserva ai</p>

<p>sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. 38/2005) e divenga quindi distribuibile. In tal caso, il Dividendo Privilegiato è calcolato anche sulla parte resasi distribuibile di tale riserva.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili si prescrivono a favore della società.</p>	<p>sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. 38/2005) e divenga quindi distribuibile. In tal caso, il Dividendo Privilegiato è calcolato anche sulla parte resasi distribuibile di tale riserva.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili si prescrivono a favore della società.</p>
<p>Art. 28) Acconti sul dividendo</p> <p>Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso, ai sensi dell'art. 2433 bis C.C. e tenuto conto del diritto di prelazione dei portatori di azioni di risparmio. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.</p>	<p>Art. 28) Acconti sul dividendo</p> <p>Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso, ai sensi dell'art. 2433 bis C.C. e tenuto conto del diritto di prelazione dei portatori di azioni di risparmio. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.</p>
<p>TITOLO VII - Disposizioni finali</p>	<p>TITOLO VII - Disposizioni finali</p>
<p>Art. 29) Liquidazione</p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza dell'importo di euro 1,20 per ogni azione di risparmio.</p>	<p>Art. 29) Liquidazione</p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza dell'importo di euro 1,20 per ogni azione di risparmio.</p>
<p>Art. 30) Domicilio dei soci</p> <p>Ad ogni scopo di legge il domicilio dei soci si considera quello risultante dal libro soci.</p>	<p>Art. 30) Domicilio dei soci</p> <p>Ad ogni scopo di legge il domicilio dei soci si considera quello risultante dal libro soci.</p>




SPAZIO ANNULLATO


Elementi patrimoniali compresi nel compendio Scisso

	CdR Advance Capital al 30/06/2018	SCISSA	NON SCISSA
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
7) Altre	33.730	33.730	0
Totale immobilizzazioni immateriali	33.730	33.730	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
4) Altri beni	125	125	0
Totale immobilizzazioni materiali	125	125	0
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) Partecipazioni in			
a) Imprese controllate	11.063.008	11.063.008	0
d-bis) Altre imprese	2.695.799	2.695.799	0
Totale partecipazioni (1)	13.758.807	13.758.807	0
2) Crediti			
a) Verso imprese controllate			
Esigibili entro l'esercizio successivo	872.023	872.023	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	16.128.806	16.128.806	0
Totale crediti verso imprese controllate	17.000.829	17.000.829	0
d-bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	129.842	129.842	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	132.469	132.469	0
Totale crediti verso altri	262.311	262.311	0
Totale Crediti	17.263.140	17.263.140	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	31.021.947	31.021.947	0
Totale immobilizzazioni (B)	31.055.677	31.055.677	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I) Rimanenze</i>			
Totale rimanenze	0	0	0
<i>II) Crediti</i>			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	77.387	77.387	0
Totale crediti verso clienti	77.387	77.387	0
2) Verso imprese controllate			
Esigibili entro l'esercizio successivo	955.821	955.821	0
Totale crediti verso imprese controllate	955.821	955.821	0
5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	156.722	156.722	0
Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	156.722	156.722	0
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	208.399	208.399	0
Totale crediti tributari	208.399	208.399	0
5-ter) Imposte anticipate			
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	254.176	254.176	0
Totale crediti verso altri	254.176	254.176	0
Totale crediti	1.991.817	1.991.817	0
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
6) Altri titoli	4.569.833	4.569.833	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.569.833	4.569.833	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali	2.468.674	2.268.674	200.000
3) Danaro e valori in cassa	86	86	0
Totale disponibilità liquide	2.468.760	2.268.760	200.000
Totale attivo circolante (C)	9.030.410	8.830.410	200.000
D) RATEI E RISCONTI			
TOTALE ATTIVO	40.110.257	39.910.257	200.000

PASSIVO

	30/06/2018	SCISSA	NON SCISSA
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	171.139	121.139	50.000
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni	13.135.116	13.104.174	30.942
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	34.228	24.228	10.000
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria	354.234	352.410	1.824
Varie altre riserve	2.098.823	1.983.947	114.876
Totale altre riserve	2.453.057	2.336.357	116.700
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-67.381	-67.034	-347

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-1.416.781	-1.409.486	-7.295
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Totale patrimonio netto	14.309.378	14.109.378	200.000
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) Per imposte, anche differite	385.367	385.367	0
4) Altri	835.578	835.578	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.220.945	1.220.945	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.029.928	8.029.928	0
Totale obbligazioni (1)	8.029.928	8.029.928	0
2) Obbligazioni convertibili			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	13.825.372	13.825.372	0
Totale obbligazioni convertibili (2)	13.825.372	13.825.372	0
5) Debiti verso altri finanziatori	76.153	76.153	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	76.153	76.153	0
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	76.153	76.153	0
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	357.988	357.988	0
Totale debiti verso fornitori (7)	357.988	357.988	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	554.839	554.839	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)	554.839	554.839	0
9) Debiti verso imprese controllate			
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.473	15.473	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	92.896	92.896	0
Totale debiti verso imprese controllate (9)	108.369	108.369	0
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	60.031	60.031	0
Totale debiti tributari (12)	60.031	60.031	0
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.567.379	1.567.379	0
Totale altri debiti (14)	1.567.379	1.567.379	0
Totale debiti (D)	24.580.059	24.580.059	0
E) RATEI E RISCONTI			
TOTALE PASSIVO	40.110.382	39.910.382	200.000



merloli

Allegato "D" all'atto
in data 28-12-2018
n. 24205 - 16433 rep.



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
Borgosesia SpA
SUL
PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE
DI
CdR Advance Capital SpA



Mel

A FAVORE DI

Borgosesia SpA

**AI SENSI DEGLI ARTT. 2506-TER E 2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE E
DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

Borgosesia SpA

Sede in Biella, Via Aldo Moro 3/A
Capitale Sociale Euro 9.632.740,42

CF e Iscrizione al Registro Imprese di Biella n. 00554840017
Iscrizione al REA presso la CCIAA di Biella n. 180789

Mel

Indice

1.	Premessa.....	5
2.	Illustrazione e motivazioni della Scissione	6
2.1	Descrizione delle Società partecipanti alla Scissione	6
2.1.1	Società Scissa	6
2.1.2	Attività.....	7
2.1.1.1	Informazioni finanziarie al 30 giugno 2018.....	7
2.1.2	Società Beneficiaria.....	7
2.1.2.1	Attività.....	7
2.1.2.2	Informazioni finanziarie al 30 giugno 2018.....	7
2.2	Motivazioni e finalità della Scissione	8
2.2.1	Motivazioni economiche della Scissione	8
2.2.2	Prospettive e programmi della Società Scissa	8
2.2.2.1	Attività e modello di business.....	9
2.2.3	Prospettive e programmi della Società Beneficiaria	9
2.2.3.1	Attività e modello di business.....	9
2.3	Principali profili giuridici della Scissione	9
2.3.1	La Scissione.....	9
2.3.2	Ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società Beneficiaria e condizioni della Scissione.....	11
2.3.3	Modifiche allo statuto della Società Scissa.....	11
2.3.4	Statuto della Società Beneficiaria	12
3.	Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria ed effetti patrimoniali della Scissione	13
3.1	Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria	13
3.2	Effetti patrimoniali della Scissione.....	13
3.2.1	Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Scissa.....	13
3.2.2	Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Beneficiaria.....	14
3.3	Valori effettivi del patrimonio netto assegnato alla Società Beneficiaria e del patrimonio netto che rimarrà alla Società Scissa.....	16
3.4	Ulteriori effetti della Scissione ed altre operazioni riguardanti il gruppo CdR e quello BGS	16
3.4.1	Effetti della Scissione sul gruppo CdR e su quello BGS	16
3.5.1	Descrizione dei metodi valutativi utilizzati	16
3.5.2	I valori economici accertati	17
3.5.3	La scelta del metodo per la valutazione del capitale economico di CdR	17
3.5.4	Difficoltà di valutazione incontrate	17
3.5.5	Il rapporto di cambio	18
4.	Rapporto di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria e modalità di assegnazione ..	19
4.1	Rapporto di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria	19
4.2	Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria.....	19
5.	Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso	20
6.	Previsioni sulla composizione dell'azionariato della Società Scissa e della Società Beneficiaria a seguito della Scissione	20

6.1	Azionariato della Società Scissa ed effetti della Scissione sullo stesso	20
6.2	Azionariato della Società Beneficiaria ed effetti della Scissione sullo stesso.....	20
7.	Effetti della Scissione su eventuali patti parasociali.....	21
8.	Descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della Società Scissa.....	21
9.	Data di efficacia della Scissione e data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società Beneficiaria	22
10.	Piani di incentivazione.....	22
11.	Riflessi tributari della Scissione	22



Relazione del Consiglio di Amministrazione di Borgosesia SpA sul progetto di scissione parziale e proporzionale di CdR Advance Capital SpA a favore di Borgosesia SpA ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quinquies del codice civile e dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

presentiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il progetto di scissione parziale e proporzionale (il “**Progetto di Scissione**”) di CdR Advance Capital SpA (“CdR”, “Società Scissa” o la “Scissa”) in favore di Borgosesia S.p.A. (“BGS”, “Società Beneficiaria” o la “Beneficiaria”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di CdR e da quello di BGS in data 26 ottobre 2018, redatto ai sensi di legge, sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018, approvate nella stessa data dagli organi amministrativi della Scissa e della Beneficiaria.

La presente relazione (la “**Relazione**”) illustra il Progetto di Scissione, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2506-ter e 2501-quinquies del codice civile e dall’art. 70, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché dallo Schema n. 1 dell’Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

*

1. Premessa

Alla data della presente Relazione, CdR opera nel settore delle c.d. *special situations* (di seguito anche “*core*”) acquisendo – anche attraverso accordi di coinvestimento con terzi – beni mobili, immobili, crediti o partecipazioni da o in società o altre entità, quotate e non, localizzate prevalentemente in Italia, che versano in situazioni complesse di disastro, anche nell’ambito di procedure concorsuali o di gestione di crisi aziendali. In particolare, CdR è una società di investimento ai sensi del Regolamento Emittenti AIM / Mercato Alternativo del Capitale (l’ “AIM”), sul quale la stessa è quotata, approvato da Borsa Italiana Spa in data 1° marzo 2012 (“Regolamento Emittenti”) che, in ossequio allo stesso, ha definito ed approvato una specifica politica di investimento, modificata in forza della delibera assunta dall’assemblea degli azionisti del 26 giugno 2015, basata sul suo ruolo di *holding* di partecipazioni stabili in seno a società operanti, appunto, nel settore “*core*” e dotate di autonomia decisionale e manageriale, nonché, in via residuale, in quelle la cui attività venga ritenuta comunque, rispetto a questa, sinergica e/o strumentale (di seguito anche “*no core*”) quali, ad esempio, quelle di amministrazione fiduciaria e gestione di patrimoni, di *advisory* in materia di ristrutturazione dell’indebitamento e di *corporate finance*.

Occorre ancor qui sottolineare come l’operazione oggetto della presente Relazione e definita nel Progetto di Scissione (rispettivamente l’“**Operazione**” e la “**Scissione**”), a parziale modifica di quanto deliberato dai Consigli di Amministrazione di CdR e BGS il 23 maggio scorso, ricomprenda oggi anche la partecipazione in Advance SIM SpA (la “**SIM**”) atteso che, della maggior parte della consistenza di questa, risulta deliberata dalla Scissa la cessione verso un corrispettivo in parte dilazionato (la “**Cessione SIM**”) col che, qualora la Cessione SIM intervenisse prima della Data di Efficacia della Scissione, prevista entro il 28 febbraio 2019, il complesso scisso comprenderà le componenti patrimoniali comunque da ciò derivanti oltre alla residua partecipazione in SIM che, in tale evenienza, non supererà comunque il 9,90% del relativo capitale.

L’Operazione, le cui motivazioni vengono illustrate nella presente Relazione, si inserisce in un processo di riorganizzazione della attività della Scissa che permetterà di trasferire l’insieme delle attività *core* e *no core* (di fatto tutte quelle da questa esercitate e, di seguito, il **CompleSSo Scisso**) in capo a Borgosesia SpA, storica società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana con il proposito di dar vita alla prima realtà negoziata sullo stesso – fruendo così anche della maggior visibilità di tale mercato rispetto a quello AIM - operante quale gestore e co-investitore in *assets* alternativi ed in particolare in quelli *non performing* al fine di anche procedere ad una loro successiva valorizzazione.

Per effetto della Scissione, agli azionisti di CdR, tanto di Categoria A che B, saranno assegnate azioni della Beneficiaria in misura proporzionale a quelle da ciascuno detenute nella Scissa al momento di Efficacia della Scissione.

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nel Progetto di Scissione, la Scissione avrà effetto, presumibilmente, entro il 28 febbraio 2019 precisandosi come, all’esito di questa, le azioni di Categoria A di CdR continueranno ad essere quotate sul Mercato AIM.

Si precisa che, rispetto a quanto contenuto nel Progetto di Scissione qui illustrato, sono fatte salve (i) le eventuali integrazioni e/o variazioni dello stesso e dei suoi allegati richiesti dalle competenti Autorità e società di gestione dei mercati, (ii) gli aggiornamenti (anche numerici) connessi e/o conseguenti, tra l’altro, all’esercizio da parte dei portatori dei POC (come *infra* definiti) della facoltà di conversione anticipata, loro spettante in dipendenza della Scissione e (iii) le eventuali modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi, ai sensi dell’art. 2502, comma 2, del codice civile.

*



2. Illustrazione e motivazioni della Scissione

2.1 Descrizione delle Società partecipanti alla Scissione

2.1.1 Società Scissa

CdR Advance Capital S.p.A. con sede in Biella, Via Aldo Moro 3/A, codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Biella n. 02471620027, Iscrizione al REA presso la CCIAA di Biella n. 191045.

Alla data del presente Progetto di Scissione, il capitale sociale di CdR è pari ad Euro 171.138,54, interamente versato, suddiviso in n. 12.767.624 azioni ordinarie di Categoria A e n. 6.383.811 azioni di Categoria B, entrambe prive di valore nominale.

Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 30 delle vigenti pattuizioni statutarie, alle azioni di Categoria B spettano taluni diritti particolari ed in specie:

- a. Preventiva approvazione da parte dell'assemblea di categoria, a valere anche quale voto determinante in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria, ove si tratti di materia ricompresa nelle competenze della medesima, delle deliberazioni aventi per oggetto: i. qualsiasi modifica dello statuto sociale; ii. la trasformazione, fusione o la scissione e scioglimento della società; iii. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- b. Il diritto al 20% degli utili di volta in volta distribuiti, al netto delle somme accantonate a riserva legale e di quelle destinate alla remunerazione dei titolari di azioni di categoria A nella misura pari al 2%, in ragione d'anno, parametrata ad un importo corrispondente alla somma fra il totale del valore nominale implicito di queste e quello della Riserva Sovraprezzo Azioni di esclusiva pertinenza di questi.

In conformità alle delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti CdR e/o del Consiglio di Amministrazione di questa, alla data del presente Progetto la Scissa risulta, tra l'altro, aver emesso:

- (i) n. 20.770.218 warrant denominati «Warrant CdR Advance Capital 2012-2022» (ISIN IT0004818685), incorporanti il diritto di sottoscrivere azioni di Categoria A, al prezzo di Euro 0,01 sulla base del rapporto di esercizio, variabile in funzione del valore raggiunto dalle quotazioni delle azioni di compendio, previsto dal relativo regolamento (i «**Warrant Scissa**»);
- (ii) tre prestiti obbligazionari convertibili (i «**POC**»), ciascuno di Euro 4.950.000, aventi in specie le seguenti caratteristiche:

ISIN	Cedola annua	Scadenza
IT0005027807	6,5%	15 luglio 2019
IT0005124653	6%	26 ottobre 2021
IT0005224909	5%	21 dicembre 2022

Ai portatori di tali prestiti i rispettivi regolamenti attribuiscono la facoltà:

- (i) di convertire le obbligazioni in azioni di Categoria A nel rapporto di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni;
- (ii) di esercitare tale diritto, anche al di fuori dei singoli periodi di conversione previsti dai rispettivi regolamenti, qualora CdR risultasse interessata da talune operazioni di carattere straordinario e, tra queste, la scissione del proprio patrimonio a favore di altre società, evento questo a cui si ricollega anche la necessità di procedere alla rideterminazione del rapporto di conversione di cui sopra.

Tanto i POC che i Warrant Scissa sono quotati sull'AIM.

Oltre ai POC, CdR ha emesso i prestiti obbligazionari convenzionalmente denominati «NPL Italian Opportunities 2016 – 2021 TV» (ISIN IT0005224917) e «NPL Global 2017-2022 5%» (ISIN IT0005277360), rispettivamente di nominali Euro 4.950.000, sottoscritto alla data del Progetto di Scissione per Euro 1.455.000, ed Euro 7.000.000, integralmente sottoscritto, entrambi quotati sul Third Market di Vienna nonché, il 25 settembre 2018, il prestito obbligazionario convenzionalmente denominato Jumbo 2018-2025 (ISIN IT0005347171) di nominali Euro 25.000.000, non ancora sottoscritto alla data del Progetto di Scissione e per il quale verrà analogamente richiesta la

quotazione sul Third Market di Vienna.

2.1.2 Attività

CdR opera nel settore delle c.d. *special situations* acquisendo beni mobili, immobili, crediti o partecipazioni da o in società o altre entità, quotate e non, localizzate prevalentemente in Italia, che versano in situazioni complesse di dissesto, anche nell'ambito di procedure concorsuali o di gestione di crisi aziendali e ciò specie al fine di procedere ad una valorizzazione degli assets comunque così acquisiti.

A fianco di tale attività CdR investe in società le cui attività sono ritenute comunque, rispetto a quella sopra illustrata, sinergiche e/o strumentali quali, ad esempio, quelle di amministrazione fiduciaria e gestione di patrimoni, di *advisory* in materia di ristrutturazione dell'indebitamento e di *corporate finance*.

2.1.1.1 Informazioni finanziarie al 30 giugno 2018

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali indicatori economico-finanziari della Scissa (espressi in milioni di Euro) tratti dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018, approvata dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2018.

I dati economici si riferiscono al 30 giugno 2017 e 2018, mentre i dati patrimoniali al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2018.

EBITDA (€/000)		EBIT (€/000)		RISULTATO NETTO (€/000)	
30/06/17	30/06/18	30/06/17	30/06/18	30/06/17	30/06/18
1.799	2.379	1.760	2.357	1.033	1.120

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO (€/000)		PFN (€/000)	
31/12/17	30/06/18	31/12/17	30/06/18
22.614	22.724	-6.296	-12.088

2.1.2 Società Beneficiaria

Borgosesia S.p.A. con sede in Biella, Via Aldo Moro 3/A, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Biella n. 00554840017, iscrizione al REA presso la CCIAA di Biella n. 180789.

Alla data del Progetto di Scissione, il capitale sociale di BGS è pari ad Euro 9.632.740,42, interamente versato, suddiviso in n. 12.043.507 azioni ordinarie ed in n. 862.691 azioni di risparmio, entrambe prive di valore nominale. Sempre alla data del Progetto di Scissione la Beneficiaria risulta detenere n. 2.581.239 azioni ordinarie proprie, pari al 20% di quelle (ordinarie e di risparmio) complessivamente emesse.

2.1.2.1 Attività

Ad oggi BGS è sostanzialmente inattiva a seguito della revoca, approvata il 27 dicembre 2017, della procedura di liquidazione volontaria cui la stessa risultava soggetta in forza della delibera adottata dagli azionisti il 30 novembre 2015. Con l'intervenuta efficacia, il 25 febbraio 2018, della predetta revoca, BGS ha peraltro cessato di essere parte della Convenzione di Ristrutturazione sottoscritta, in conformità al piano di risanamento redatto a mente dell'articolo 67 della Legge Fallimentare, con le banche creditrici in data 9 giugno 2017 ed al cui esito la Scissa, attraverso la controllata CdR Replay, ha assunto una partecipazione al capitale di BGS pari, alla data del Progetto di Scissione, al 52,49% dell'intero capitale (comprensivo delle azioni di risparmio) e al 66,80% dei diritti di voto esercitabili nella relativa assemblea ordinaria.

2.1.2.2 Informazioni finanziarie al 30 giugno 2018

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali indicatori economico-finanziari della Beneficiaria tratti dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2018.

I dati economici si riferiscono al 30 giugno 2017 e 2018, mentre i dati patrimoniali al 31 dicembre

2017 e al 30 giugno 2018.

EBITDA (€/000)		EBIT (€/000)		RISULTATO NETTO (€/000)	
30/06/17	30/06/18	30/06/17	30/06/18	30/06/17	30/06/18
-572	-195	-1.200	-195	-1.783	-195

PATRIMONIO NETTO (€/000)		PFN (€/000)	
31/12/17	30/06/18	31/12/17	30/06/18
6.535	6.340	93	-170

2.2 Motivazioni e finalità della Scissione

2.2.1 Motivazioni economiche della Scissione

Le azioni CdR di Categoria A sono, dal 2012, quotate sull'AIM, *multilateral trading facility* che accoglie in specie società tecnologiche ad alto potenziale od operanti in settori più maturi ma con un *track record* consolidato. In tal contesto, CdR - attiva in un settore all'epoca della sua quotazione ai più sconosciuto ed i cui risultati sono di fatto apprezzabili solo nel medio periodo – complice forse anche l'effetto fortemente diluitivo indotto dai Warrant Scissa, non ha purtroppo attratto l'attenzione degli investitori. Infatti, nonostante la costante produzione di utili, significativi in specie su base consolidata, ed una politica di dividendi che l'ha portata a remunerare i propri azionisti già per l'esercizio 2013, le quotazioni delle proprie azioni non si sono, nel massimo, mai di fatto spinte oltre al prezzo di loro collocamento guadagnandosi così il non certo ambito riconoscimento di società tra (se non addirittura la) più sottovalutata del listino.

Stante la ferma volontà di non rinunciare allo *status* di società quotata e, conseguentemente, a molti dei rapporti avviati, grazie a ciò, con vari investitori - controparti indispensabili per società caratterizzate da un business *capital intensive* quale quella di CdR - il "trasferimento" delle attività esercitate, proprio grazie al processo di Scissione, dal Mercato AIM al MTA è quindi da considerarsi la normale risposta alla situazione descritta, nel convincimento che su quest'ultimo, caratterizzato dalla presenza di un ben maggior numero di società operanti nel settore finanziario, il valore della società possa essere, almeno in parte, più riconosciuto permettendo così di attrarre anche nuovi azionisti disponibili ad investimenti di lungo periodo.

2.2.2 Prospettive e programmi della Scissa

Stante la modifica apportata al perimetro dell'Operazione rispetto a quello definito il 23 maggio scorso, CdR, diventata efficace la Scissione, prevede di focalizzare la propria attività nel settore del private equity indirizzando parte dei relativi investimenti verso società interessate da processi di turnaround. Di fatto CdR proseguirà ad operare, in un contesto più ampio, anche nel settore delle *special situation* ma con target rappresentati in specie da aziende manifatturiere ancora attive che, pur versando in una situazione di crisi, appaiono in grado, una volta risanate, di assicurare interessanti performance. Tale attività, che per nulla si sovrappone con quella "futura" di BGS – che opererà sì nel settore delle *special situation* ma concentrando i propri investimenti in specie nel settore immobiliare ed in assets che non presuppongono, comunque, un'attività "imprenditoriale" (manifatturiera o commerciale) – con la quale, anzi, potrebbero essere sviluppate interessanti sinergie commerciali, presuppone chiaramente mezzi finanziari adeguati e conoscenze manageriali che ad oggi CdR ritiene di poter reperire anche grazie all'ingresso nel proprio capitale di nuovi investitori che prima d'ora hanno manifestato un proprio interesse in tal senso e con cui sarà avviata un'attività di negoziazione che, ragionevolmente, dovrebbe condurre al varo di un aumento del relativo capitale in sostanziale contestualità con la Data di Efficacia.

2.2.2.1 Attività e modello di business

Sulla base di quanto esposto al precedente paragrafo, la Scissa post Scissione dovrebbe di fatto proseguire la propria attività nel settore degli investimenti in *special situation* - con focus su aziende manifatturiere o commerciali che, pur ancora con buone potenzialità, vertono in uno stato di crisi – affiancando a questi anche investimenti classici di *private equity*.

Per entrambe le tipologie di investimenti, il modello di business prevedrà l'acquisto di partecipazioni, anche di maggioranza, destinate ad essere poi cedute nell'arco di un quinquennio.

2.2.3 Prospettive e programmi della Beneficiaria

2.2.3.1 Attività e modello di business

Per effetto della Scissione la Beneficiaria, proseguirà ad operare quale holding di partecipazioni indirizzando in specie i propri investimenti, grazie all'esperienza maturata dal management della Scissa, in società - oltre che in veicoli di investimento - attive nel capo degli *assets non performing* e ciò secondo un modello di *business* basato, in linea di principio, sull'acquisto da istituzioni finanziarie di crediti in *default*, certo (NPL) o probabile (UTP), finalizzato a quello, successivo, dei beni cauzionali posti a garanzia degli stessi onde procedere ad una loro valorizzazione e ciò anche nell'ambito di procedure concorsuali interessanti il debitore. Tale attività, da investitore "classico", nell'ambito del progetto elaborato dalle società interessate dalla Scissione, è destinata ad integrarsi con quella di gestore di investimenti in *assets* alternativi rispetto ai quali, ai fini di assicurare un allineamento di interessi, BGS e le proprie partecipate potranno ricoprire il ruolo di co-investitore. Alla Scissione farà quindi seguito l'istituzione, in seno a BGS, di due autonome divisioni, convenzionalmente denominate "Dimore Evolute" e "CdR", a cui saranno riferiti, rispettivamente, gli investimenti nel settore immobiliare – improntati in specie sul recupero di interventi a destinazione residenziale in *default* - e quelli "alternativi" di carattere più propriamente mobiliare quali quelli in crediti problematici, *litigation* ed in taluni *assets* la cui gestione non implica l'approntamento di una significativa organizzazione "imprenditoriale" quali, ad esempio, gli impianti per la produzione di energie alternative da fonti rinnovabili interessati da processi di ristrutturazione finanziaria. In ossequio alla *mission* non solo di "investitore in" ma anche di "gestore di" *assets* alternativi, alla divisione "CdR" verrà poi funzionalmente riferita la partecipazione già detenuta da BGS in Borgosesia Gestioni SGR SpA e, più in generale, quelle oggi possedute da CdR in società già operanti nel settore dell'amministrazione statica di patrimoni e finanziario e ciò con l'obiettivo di sviluppare nel complesso una attività di *wealth management "core"* in grado di offrire, ad investitori istituzionali, *family office* e *high net worth individual*, anche opportunità di investimento in tale *assets class* nonché servizi a ciò connessi.

2.3 Principali profili giuridici della Scissione

2.3.1 La Scissione


L'Operazione sarà attuata mediante scissione parziale e proporzionale di CdR a favore di BGS (quest'ultima, alla data della presente Relazione, controllata indirettamente dalla prima), ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel Progetto di Scissione.

Oggetto di assegnazione alla Beneficiaria sarà il Compendio Scisso, descritto nel successivo Paragrafo 3.1 e composto dagli elementi patrimoniali indicati nell'Allegato E al Progetto di Scissione.

Per effetto della Scissione, agli azionisti di CdR saranno assegnate azioni della Beneficiaria in misura proporzionale a quelle detenute nella Scissa al momento della Scissione, nel rapporto di:

- N.1,18 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria A della Scissa posseduta;
- N.0,56 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria B della Scissa posseduta.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti della Scissa di ricevere un numero non intero di azioni della Beneficiaria, quest'ultima assegnerà un numero di azioni fino a



concorrenza del numero intero arrotondato per difetto, e riconoscerà agli azionisti il controvalore dei diritti frazionari sulla base del valore delle azioni ordinarie della Beneficiaria registrato l'ultimo giorno di negoziazione precedente la Data di Efficacia della Scissione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2506-ter e 2501-quater del codice civile, la Scissione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018, approvate in data 26 ottobre 2018 dai Consigli di Amministrazione della Scissa e della Beneficiaria. Le situazioni patrimoniali della Scissa e della Beneficiaria sono messe a disposizione degli azionisti e del pubblico, unitamente al Progetto di Scissione, secondo i modi e i tempi di legge.

Oltre che alle condizioni di legge e di statuto - e, fra queste ultime, l'approvazione della Scissione da parte dei titolari di azioni di Categoria B della Scissa - il perfezionamento dell'atto di Scissione è subordinato:

- (i) all'emissione del provvedimento di equivalenza sul documento informativo di scissione da parte di Consob ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob 11971 del 1999;
- (ii) all'acquisto da parte della Scissa dell'intero capitale di Cdr Replay srl, anche mediante conferimento in natura in CdR, prevedendo un prezzo di emissione delle nuove azioni, al servizio del predetto conferimento, di Euro 2,00 e ciò alla luce della modifica del Regolamento Warrant Scissa di cui infra;
- (iii) al trasferimento da CdR Replay srl alla Scissa di tutte le azioni BGS di proprietà di CdR Replay srl;
- (iv) alla emissione di nuove azioni di Categoria B della Scissa, ove necessario per mantenere inalterato il rapporto di 2:1 con quello di Categoria A in dipendenza dell'operazione sub (ii), al prezzo unitario di Euro 0,00894;
- (v) all'emissione di nuovi Warrant Scissa ed all'assegnazione gratuita degli stessi a favore dei sottoscrittori delle nuove azioni di Categoria A e Categoria B emesse in dipendenza di quanto previsto ai precedenti punti (ii) e (iv) nel rapporto di un Warrant Scissa per ogni azione di nuova emissione;
- (vi) alla modifica del regolamento dei Warrant Scissa nel senso di prevedere a pena di decadenza l'esercizio obbligatorio degli stessi alla Data di Efficacia sulla base di un rapporto fisso di conversione di 0,40201 Tale modifica si rende necessaria alla luce di una serie di circostanze. In via preliminare è necessario ricordare la natura *cashless* dei Warrant Scissa col che, in caso di loro esercizio, il prezzo delle azioni (di Categoria A) di compendio, in conformità al relativo regolamento, risulterebbe pari ad Euro 0,01 e ciò a fronte di un Net Asset Value di queste, al 30 giugno scorso, di Euro 1,6264, ed una quotazione media dell'ultimo semestre di Euro 1,0098. In dipendenza della Scissione, i Warrant Scissa avrebbero invero potuto essere, alternativamente, trasferiti integralmente alla Beneficiaria, come originariamente ipotizzato, fatti permanere in capo alla Scissa o, ancora, "suddivisi" tra Beneficiaria e Scissa in proporzione al "peso" del Compendio Sciso rispetto a quello del Compendio Non Sciso. Nessuna di queste soluzioni è parsa però in concreto esente da controindicazioni tenuto che: (i) il trasferimento in capo alla Beneficiaria avrebbe trovato il limite invalicabile fissato dall'articolo 2441, 6° comma, del Codice Civile che avrebbe impedito di procedere a deliberare in capo a questa un aumento di capitale al servizio dell'esercizio dei Warrant Scissa prevedendo un prezzo di emissione, appunto, di 0,01 ossia di gran lunga inferiore alla quotazione media del semestre ed alla misura del patrimonio netto per azione (ii) sempre il trasferimento alla Beneficiaria avrebbe comunque comportato, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, una stima dell'effetto portato dalla possibile futura conversione dei Warrant Scissa in capo alla Beneficiaria che, inevitabilmente, avrebbe rischiato di svantaggiare gli azionisti della prima o quelli della seconda essendo l'effetto dilutivo discendente dall'esercizio particolarmente significativo ma legato ad un evento (il livello di quotazione futura) del tutto imprevedibile; (iii) il permanere dei Warrant Scissa in capo a quest'ultima, pur riducendo lo strike previsto dal regolamento, avrebbe con tutta probabilità, anche tenuto conto delle quotazioni raggiunte dallo stesso, arrecato un danno ai portatori dello strumento che si sarebbero trovati a sottoscrivere, in ipotesi di esercizio post Scissione, azioni di una società le cui future dinamiche non possono oggi con certezza essere del tutto definite; (iv) la "suddivisione" dei Warrant Scissa fra quest'ultima e la Beneficiaria non avrebbe di fatto risolto alcuna delle problematiche esposte finendo anzi, con tutta probabilità, con l'amplificarle. Alla luce di ciò, rammentato come:
 - (a) i Warrant Scissa siano stati assegnati gratuitamente in sede di IPO e dei successivi aumenti di capitale col che gli stessi dovrebbero essere per buona parte detenuti dagli

- attuali azionisti della Scissa in proporzione alle relative azioni;
- (b) il regolamento di questi preveda un obbligo di loro esercizio nell'ipotesi in cui la quotazione media mensile delle azioni di Categoria A raggiunga i 2 Euro;
 - (c) in tale evenienza, l'effetto diluitivo per gli azionisti non titolari di Warrant Scissa sarebbe stimabile nel 40%;
 - (d) le attuali quotazioni delle azioni di Categoria A della Scissa, se confrontate con i multipli di mercato, appaiono oggettivamente già tener conto di tale possibile effetto;
 - (e) il valore intrinseco accertato con riferimento alle azioni di compendio ai fini del rapporto di cambio risulta essere superiore ad Euro 2 per azione;
- la previsione di una conversione obbligatoria dei Warrant Scissa alla Data di Efficacia, sulla base di un rapporto che, di fatto, corrisponde a quello utilizzabile nell'ipotesi di raggiungimento di una quotazione di Euro 2, è apparsa la più equilibrata al fine di contemperare i diversi interessi;
- (vii) alla emissione di ulteriori nuove azioni di Categoria B della Scissa, per ripristinare il rapporto 2:1 con quelle di Categoria A in dipendenza dell'operazione di cui al precedente punto (vi), al prezzo di Euro 0,00894;
 - (viii) all'estinzione degli strumenti finanziari "CdR ex ARSIC 2013", emessi da CdR e legati, nei termini di cui al relativo regolamento, all'andamento delle azioni BGS, senza che in dipendenza di ciò nulla si renda dovuto ai relativi portatori;
 - (ix) all'estinzione degli strumenti finanziari "CdR conv. 2013", anch'essi legati, seppur in termini diversi rispetto a quelli di cui al precedente punto, all'andamento delle azioni BGS, mediante l'assegnazione ai relativi portatori, anche previa modifica del relativo regolamento e fermo, per il resto, il contenuto di questo, di n. 1 azione BGS per ognuno di tali strumenti;
 - (x) al decorso del termine previsto dai rispettivi regolamenti per l'eventuale esercizio da parte dei portatori dei POC del diritto di conversione anticipata dei rispettivi titoli;
 - (xi) alla delibera da parte dell'assemblea degli azionisti della Beneficiaria dell'aumento del proprio capitale per massimi Euro 14.850.000 al servizio della conversione dei POC alla stessa trasferiti in forza della Scissione previa rideterminazione del relativo rapporto di conversione da quello attuale di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni in quello di 2.360 azioni ogni 22 obbligazioni, o in altro che più puntualmente potrà essere individuato anche facendo ricorso all'Agente di Calcolo (come definito all'art. 7 dei Regolamenti dei POC) e ciò tenuto conto che lo stesso, a norma dei relativi regolamenti, deve essere modificato, in occasione di operazioni di scissione di cui l'emittente non sia beneficiaria, di modo di attribuire ai relativi portatori la facoltà di esercitare il diritto di conversione su di un numero di azioni della beneficiaria equivalente a quello che sarebbe stato loro assegnato ove le obbligazioni fossero state convertite prima della data di efficacia della scissione stessa.
- 

Prima della Data di Efficacia la Beneficiaria sotterrà inoltre all'assemblea degli azionisti di risparmio la proposta di procedere alla conversione obbligatoria delle relative azioni in azioni ordinarie sulla base del rapporto di tre azioni ordinarie ogni due di risparmio, fermo restando che la mancata approvazione di questa non incidrà sulla conclusione dell'Operazione il cui calendario prevede, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate ai precedenti punti da (i) a (xi), che la Scissione possa avere ragionevolmente effetto entro il 28 febbraio 2019.


2.3.2 Ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società Beneficiaria

Le azioni della Beneficiaria, emesse in forza della Scissione, saranno negoziate sul MTA al pari di quelle della stessa già in circolazione.

Alla data della presente Relazione, la Beneficiaria non prevede di richiedere l'ammissione alle negoziazioni dei propri titoli su altri mercati.

2.3.3 Modifiche allo statuto della Società Scissa

Per effetto della Scissione, allo statuto della Società Scissa saranno apportate le seguenti modifiche dipendenti dalla riduzione del capitale sociale, tenuto conto delle operazioni che porteranno lo stesso ad incrementarsi preliminarmente ad Euro 315.663 ed infra riportate, per nominali euro 265.663 in dipendenza dell'assegnazione di parte del suo patrimonio alla Beneficiaria, fermo restando il numero delle azioni in circolazione alla Data di Efficacia, oltre alla eliminazione delle clausole transitorie di aumenti ormai scaduti.



Si dà peraltro atto che l'importo del capitale sociale e il numero di Azioni A e B in cui sarà suddiviso il capitale della Scissa alla Data di Efficacia potranno variare in dipendenza delle seguenti operazioni, con effetto precedente alla Data di Efficacia:

- l'esecuzione dell'aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura di quote di CdR Replay S.r.l., descritto al paragrafo 2.3.1 (ii);
- l'esercizio di Warrant Scissa, in dipendenza di quanto descritto al paragrafo 2.3.1 (vi).
- l'emissione di nuove azioni di Categoria B per mantenere inalterato il rapporto di 2:1 con le azioni di Categoria A, in dipendenza dell'operazione di conferimento in natura e dell'esercizio dei Warrant Scissa di cui sopra..

Per avere evidenza dell'intero testo dello Statuto della Scissa si rinvia all'Allegato A al Progetto di Scissione.

2.3.4 Statuto della Società Beneficiaria

Per effetto della Scissione, allo statuto della Società Beneficiaria saranno apportate le modificazioni dipendenti da:

- (A) l'aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 265.663, mediante emissione di massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi godimento regolare, da assegnarsi quanto a n. 26.946.070 ai titolari di azioni di Categoria A e quanto a n. 6.393.982 ai titolari di azioni Categoria B della Scissa sulla base del rapporto di assegnazione indicato nel successivo Paragrafo 4.1;
- (B) l'aumento del capitale sociale, in forma scindibile e a pagamento, al servizio della conversione dei POC:
 - per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex “Compagnia della Ruota 2014-2019 – obbligazioni Convertibili 6,5%”;
 - per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex “CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%”;
 - per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex “CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%”.

Il testo del nuovo statuto della Società Beneficiaria è accluso al Progetto di Scissione quale Allegato B.

3. Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria ed effetti patrimoniali della Scissione

3.1 Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria

Per effetto della Scissione, alla Beneficiaria sarà assegnato l'intero patrimonio della Scissa con la sola eccezione di disponibilità liquide per Euro 200.000 o di titoli a pronta liquidabilità di pari valore corrente (rispettivamente, il patrimonio trasferito alla Scissa, il **Complesso Scisso** e, quello destinato a permanere alla Beneficiaria, il **Complesso Non Scisso**).

Per maggior chiarezza, nell'Allegato E al Progetto di Scissione sono riportati con riferimento alla situazione patrimoniale della Scissa al 30 giugno 2018 gli effetti derivanti dalla Scissione fermo restando che (i) il Complesso Scisso verrà definitivamente identificato sulla base delle risultanze emergenti dalla contabilità della Scissa alla Data di Efficacia in conformità a quanto previsto al Paragrafo 9 tenendo conto anche degli effetti derivanti dalle operazioni di cui al Paragrafo 2.3.1; (ii) in ogni caso, il Complesso Non Scisso sarà sempre e solo formato, come detto, da disponibilità liquide per Euro 200.000 o da titoli a pronta liquidabilità di pari valore corrente con la conseguenza che le differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi destinati alla formazione del Complesso Scisso, intervenute dopo il 30 giugno 2018 e dovute alla dinamica aziendale, anche incidenti, positivamente o negativamente, sul relativo patrimonio netto contabile, (gli **Effetti Contabili Sopravvenuti**) non daranno vita ad alcun conguaglio tra Scissa e Beneficiaria. Tra le passività comprese nel Compendio Scisso e, come tali, trasferite alla Beneficiaria, rientrano anche tutti i prestiti obbligazionari, convertibili e non, omessi dalla Scissa e meglio descritti nel Progetto di Scissione. A tal proposito, si precisa che:

- (i) la Scissione non costituisce l'oggetto, né altrimenti determina la violazione, di alcun impegno assunto dalla Scissa nell'ambito dei regolamenti dei singoli prestiti obbligazionari;
- (ii) a seguito della Scissione, la Beneficiaria apporterà al regolamento dei singoli prestiti le modifiche consequenziali strettamente necessarie ad adeguarne il contenuto alla Scissione rideterminando il rapporto di conversione per quelli convertibili;
- (iii) ai portatori di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 2420 bis del Codice Civile ed in conformità alle previsioni regolamentari di ciascun prestito, verrà attribuita la facoltà di esercitare il diritto di conversione in azioni di compendio della Scissa di Categoria A in tempo utile per permettere la partecipazione alla Scissione.

Ogni elemento patrimoniale attivo e/o passivo della Scissa diverso da quelli ricompresi nel Compendio Non Scisso deve intendersi espressamente ricompreso nella Scissione.

Le eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla Data di Efficacia in relazione al Compendio Scisso o in relazione al Compendio Non Scisso rimarranno, rispettivamente, a beneficio o a carico, a seconda dei casi, della Beneficiaria e della Scissa.

Si precisa che, per effetto della Scissione, alla Beneficiaria verranno trasferite anche le azioni BGS di cui la Scissa dovesse risultare titolare alla Data di Efficacia. In particolare, si prevede che il numero di azioni BGS attualmente detenute dalla Scissa è destinato, prima della Data di Efficacia:

- ad incrementarsi in funzione del trasferimento alla Scissa delle azioni BGS attualmente di proprietà di CdR Replay srl;
- a ridursi a ragione della loro distribuzione a favore dei portatori degli strumenti finanziari "CdR conv. 2013".

3.2 Effetti patrimoniali della Scissione

3.2.1 Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Scissa

Per quanto attiene agli aspetti contabili, la Scissione avverrà sulla base dei valori a cui gli elementi dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento in favore della Beneficiaria sono iscritti nella contabilità della Scissa fatti salvi gli effetti derivanti dalla loro valutazione in conformità ai principi contabili IAS/IFRS adottati dalla prima (gli "**Effetti IAS**").

Per effetto della Scissione, il patrimonio netto contabile della Scissa - che prima della Data di

Efficacia verrà ad incrementarsi a ragione del conferimento a favore di questa di parte delle partecipazioni detenute dai soci di minoranza di CdR Replay srl, della modifica regolamentare interessante i Warrant Scissa e della emissione di nuove azioni di Categoria B e ciò per un importo oggi stimabile in complessivi Euro 2.278.648,52 - verrà a ridursi per un importo pari alla somma algebrica fra Euro 16.502.618 e quello degli Effetti Contabili Sopravvenuti.

Tale importo verrà imputato proporzionalmente a tutte le poste del patrimonio della Scissa, già incrementatesi a ragione di quanto precedentemente esposto, fatta eccezione per quelle rappresentate dal Capitale Sociale e dalle Riserva Legale - che, così operando, si ridurrebbero al di sotto dei limiti di Legge - per la "Riserva POC", destinata ad essere integralmente trasferita alla Beneficiaria al pari dei POC a cui risulta indissolubilmente legata, e per la Riserva ex art. 2426 Cod. Civ., connessa alla valutazione secondo il metodo del patrimonio netto di partecipazioni ricomprese nel Compendio Sciso, precisandosi al riguardo come (i) la deviazione rispetto al principio di imputazione proporzionale degli effetti contabili della Scissione alle singole poste del patrimonio netto genererà un effetto netto di Euro 47.681 che verrà integralmente attinto dalla Riserva di Sovrapprezzo; (ii) l'importo di quest'ultima, statutariamente di pertinenza dei soli titolari di azioni di Categoria A, verrà ripristinato, in armonia con il rapporto fra azioni di Categoria A e di Categoria B di 2:1, a carico dei titolari di azioni di quest'ultima e ciò in conformità alle previsioni statutarie.

In particolare:

- l'importo di Euro 16.502.617 verrà imputato:
 - (iii) per Euro 265.663, a riduzione del capitale sociale e con imputazione proporzionale tanto alle azioni di Categoria A che a quelle di Categoria B;
 - (iv) per complessivi Euro 16.236.954, a riduzione: (i) della riserva sovrapprezzo per Euro 15.238.300 (ii) della riserva legale per Euro 24.227 (iii) della riserva ex art. 2426 Cod. Civ. per Euro 1.279.086 (iv) della riserva straordinaria per Euro 352.410 (v) della riserva POC per Euro 763.739 (vi) di altre riserve di capitale per Euro 55.712(vii) delle perdite pregresse per Euro 67.034 (vii) della perdita di conto economico al 30 giugno 2018, che si ridurrà di Euro 1.409.486.
- l'importo degli Effetti Contabili Sopravvenuti verrà imputato, per quelli aventi mera natura patrimoniale, alla riserva venutasi a modificare in dipendenza degli stessi e, per quelli a cui si riconnettono effetti economici, al risultato formatosi successivamente al 30 giugno 2018.

Considerato che le azioni della Società Scissa sono prive di indicazione del valore nominale, la menzionata riduzione del capitale sociale non darà luogo ad alcun annullamento di azioni.

3.2.2 Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Beneficiaria

A fronte della riduzione del capitale della Scissa, il patrimonio netto contabile della Beneficiaria sarà incrementato in ragione della somma fra l'importo di Euro 16.502.617 e quello degli Effetti Contabili Sopravvenuti.

In particolare:

- l'importo di Euro 16.502.617 verrà imputato:
 - (i) per Euro 265.663 a capitale sociale e ciò fronte dell'emissione di n. 33.340.052 azioni ordinarie e
 - (ii) per complessivi Euro 16.236.954, ad incremento: (i) della riserva sovrapprezzo per Euro 15.238.300 (ii) della riserva legale per Euro 24.227(iii) della riserva ex art. 2426 Cod. Civ. per Euro 1.279.086 (iv) della riserva straordinaria per Euro 352.410 (v) della riserva POC per Euro 763.739 (vi) di altre riserve di capitale per Euro 55.712(vii) delle perdite pregresse per Euro 67.034 (vii) del risultato economico al 30 giugno 2018, che si ridurrà di Euro 1.409.486.
- l'importo degli Effetti Contabili Sopravvenuti verrà imputato, per quelli aventi mera natura patrimoniale, alla riserva venutasi a modificare in dipendenza degli stessi e, per quelli a cui si riconnettono effetti economici, al risultato formatosi successivamente al 30 giugno 2018.

Inoltre:

- a riduzione del patrimonio della Beneficiaria sarà portato il valore contabile delle azioni di questa che, alla Data di Efficacia, risulteranno di proprietà della Scissa e ad oggi stimabile in Euro – 5.978.406;
- qualora la Data di Efficacia fosse successiva al 31 dicembre 2018 ma antecedente a quella in cui l'assemblea della Scissa provvederà ad approvare il bilancio riferito a tale esercizio, il relativo risultato, per la parte ricompresa nel Compendio Sciso, verrà destinato ad una apposita posta del netto patrimoniale della Scissa.

I prospetti di seguito riportati riepilogano schematicamente la prevista evoluzione del patrimonio contabile della Scissa e della Beneficiaria precisandosi come gli stessi non tengano peraltro conto né degli Effetti Contabili Sopravvenuti né degli Effetti IAS:

CdR Advance Capital S.p.A.	30-giu-18	Effetti ante scissione ¹	Patrimonio ante scissione	Compendio sciso	Patrimonio post scissione
Capitale sociale	171.139	144.524	315.663	265.663	50.000
Perdite pregresse	-67.381		-67.381	-67.034	-347
Utile esercizio	-1.416.781		-1.416.781	-1.409.486	-7.295
Riserva sovrapprezzo	13.135.116	2.134.124	15.269.240	15.238.300	30.939
Riserva legale	34.228		34.228	24.228	10.000
Riserva 2426	1.279.086		1.279.086	1.279.086	0
Riserva straordinaria	354.234		354.234	352.410	1.824
Riserva POC	763.740		763.740	763.739	0
Altre riserve di capitale B	56.000		56.000	55.712	288
Avanzo di scissione					114.589
PATRIMONIO NETTO	14.309.179	2.278.649	16.588.028	16.502.618	200.000

Borgosesia S.p.A.	30-giu-18	Scissione	Borgosesia post scissione
Capitale sociale	9.632.740	265.663	9.898.403
Perdite pregresse	-10.826.788	-67.034	-10.893.822
Utile esercizio	5.347	-1.409.486	-1.404.139
Riserva sovrapprezzo	5.472.426	15.238.300	20.710.726
Riserva legale		24.228	24.228
Riserva 2426		1.279.086	1.279.086
Riserva straordinaria		352.410	352.410
Riserva POC		763.739	763.739
Altre riserve di capitale		55.712	55.712
Riserva IFRS	81.655		81.655
Riserva stralcio debito Goldfinger	2.175.435		2.175.435
Azioni proprie		-5.978.406	-5.978.406
PATRIMONIO NETTO	6.540.815	10.524.232	17.065.027

⁽¹⁾ Assumendo una valutazione di CdR Replay srl in funzione del fair value delle azioni BGS di proprietà di questa.



3.3 Valori effettivi del patrimonio netto assegnato alla Società Beneficiaria e del patrimonio netto che rimarrà alla Società Scissa

Ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 2, del codice civile, si attesta che:

- (i) il valore effettivo del patrimonio netto che verrà assegnato alla Beneficiaria per effetto della Scissione non è inferiore al relativo valore contabile (che alla data del 30 giugno 2018 è pari ad Euro 14.109.379; e
- (ii) il valore effettivo del patrimonio netto che rimarrà alla Scissa per effetto della Scissione non è inferiore al relativo valore contabile (che alla data del 30 giugno 2018 è pari ad Euro 200.000).

3.4 Ulteriori effetti della Scissione ed altre operazioni riguardanti il gruppo CdR e quello BGS

3.4.1 Effetti della Scissione sul gruppo CdR e su quello BGS

Per effetto della Scissione CdR trasferirà a BGS, tra l'altro, tutte le partecipazioni che la stessa risulterà detenere alla Data di Efficacia.

BGS procederà quindi alla razionalizzazione della propria struttura societaria mediante la costituzione di due divisioni convenzionalmente denominate, rispettivamente, Dimore Evolute e CdR (cfr. paragrafo 2.2.3.1.).

3.5 Rapporto di cambio e criteri utilizzati per la sua determinazione

Il rapporto di cambio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del valore economico attribuibile tanto al capitale economico di CdR che di BGS alla data del 30 giugno 2018 non tenendo conto, se non come metodo indiretto di controllo, delle quotazioni dei titoli della Scissa e della Beneficiaria – rispettivamente sul Mercato AIM e sul MTA – ritenendo le stesse scarsamente significative alla luce del limitato numero di scambi registrati nei predetti mercati.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della struttura patrimoniale di ciascuna società, ha ritenuto congruo accertare il predetto valore, quanto a CdR, facendo uso del metodo RIM (*Residual Income Model*) e, quanto a BGS, di quello patrimoniale “complesso” e ciò anche tenendo in debito conto che: (i) su base consolidata CdR consegue nel primo semestre 2018 un utile netto di Euro 1.120 migliaia mentre BGS una perdita di Euro 194 migliaia; (ii) il gruppo facente capo a CdR è in grado di generare da subito occasioni di nuovi business e ciò grazie anche alle proprie disponibilità finanziarie e alla sua capacità di credito mentre BGS risulta inattiva da anni, priva in concreto di risorse finanziarie e con un attivo patrimoniale prevalentemente rappresentato dalla partecipazione in Kronos S.p.A., veicolo di investimento deputato all'esecuzione del piano di ristrutturazione finanziaria approvato in passato dalle banche creditrici della stessa BGS, a mente dell'articolo 67 della Legge Fallimentare, ed il cui smobilizzo è previsto, allo stato, solo sul finire dell'anno 2021.

3.5.1 Descrizione dei metodi valutativi utilizzati

3.5.1.1 Il RIM

Il “*Residual Income Model*” mira ad esprimere il valore di un’azienda come somma tra il patrimonio netto contabile di questa ed il valore attuale degli utili attesi ridotti in ragione di un rendimento minimo, parametrato alla entità del predetto patrimonio, sulla base di tasso in grado di remunerare anche il relativo rischio.

La valutazione secondo questo metodo si esprime con la seguente formula:

$$\text{RIM} = \text{NAV} + \text{VA} (\text{RI}) \text{ periodo di previsione esplicita} + \text{VA Terminal Value}$$

3.5.1.2 Il metodo patrimoniale complesso

L'applicazione di tale metodo conduce ad attribuire all'azienda oggetto di stima una valutazione pari alla somma algebrica di quelle delle singole componenti. Nella sua versione “complessa” la valutazione si estende anche alle componenti patrimoniali non iscritte in bilancio (cd intangibles) tenendo in ogni caso debito conto dei pertinenti effetti fiscali.

3.5.2 I valori economici accertati

Sulla base dei metodi prescelti i risultati ottenuti sono così riepilogabili (importi espressi in Euro migliaia):

CdR:

- Metodo RIM: 36.564;

BGS:

- Metodo patrimoniale complesso: 12.525

fermo restando che ai fini della determinazione del rapporto di cambio si è tenuto in debito conto, portando il relativo importo ad incremento della valutazione di CdR come sopra accertata, delle operazioni destinate ad incrementarne il patrimonio netto prima della Data di Efficacia.

3.5.3 Il confronto dei valori economici accertati con le quotazioni di Borsa

Come detto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non poggiare le proprie valutazioni sulle quotazioni fatte registrare dai titoli della Scissa e della Beneficiaria, rispettivamente, sull'AIM e sul MTA, e ciò a ragione del limitato numero di contrattazioni rilevate.

Ciò non di meno e fermo quanto precede, giova qui sottolineare come, anche qualora l'analisi fosse stata basata sui prezzi di mercato, il rapporto fra il valore del capitale economico di CdR e quello di BGS - accertato, come sopra, di fatto in "3:1" - sarebbe sostanzialmente coinciso.

Invero, assumendo, sulla base delle quotazioni medie dell'ultimo semestre:

- per BGS, la somma fra la capitalizzazione delle azioni ordinarie (diverse da quelle proprie) e di quelle di risparmio;
- per CdR, la somma fra la capitalizzazione delle azioni di Categoria A, dei Warrant Scissa e delle azioni di Categoria B, quest'ultima ricavata, con le medesime proporzioni con cui la valutazione ottenuta col metodo RIM è stata come di seguito attribuita ai titolari di azioni di tale categoria,

il rapporto sarebbe risultato di "3,1:1".

3.5.4 Difficoltà di valutazione incontrate

Circa le difficoltà di valutazione, di cui agli artt. 2501-quinques e 2506-ter c.c., si evidenzia come non siano state riscontrate particolari difficoltà nella valutazione delle due società diverse da quelle di adattare, con riferimento a CdR, gli ordinari criteri valutativi ad una attività poliedrica e con un limitato numero di *competitors*. Per contro, maggiori difficoltà sono state riscontrate nell'attribuire i valori così complessivamente attribuiti alle due società, alle diverse categorie di azioni in cui risultano suddivisi i rispettivi capitali sociali.

In particolare:

- per CdR, il valore attribuibile alle azioni di Categoria B, tenuto conto dei particolari diritti a queste spettanti (cfr. Paragrafo 2.1.1), è stato determinato stimando il "peso" che da questi deriva a carico delle azioni di Categoria A e ciò facendo ricorso al metodo R.I.M. applicato al patrimonio ed agli utili di pertinenza di tale categoria avendo cura comunque di verificare che il risultato così ottenuto non ledesse le prerogative statutariamente riservate a queste ultime ed in specie che il relativo valore economico fosse comunque più elevato della somma fra il capitale sociale della categoria, l'intera riserva di sovrapprezzo di esclusiva titolarità di questa e dei dividendi "prioritari" maturati e non riscossi;
- per BGS, il valore economico complessivo è stato attribuito alle azioni di risparmio imputando alle stesse, prioritariamente, il valore del privilegio in "linea capitali" (Euro 1,2 per azione) e quello "in conto dividendi" (Euro 0,06 per tre annualità). È stato quindi attribuito alle azioni ordinarie, nella misura statutariamente prevista, un dividendo calcolato sulla base del valore economico residuo "in linea capitali" pari al 3%, per tre annualità, ed il residuo è stato ripartito fra tutte le azioni in proporzione al loro numero.

Inoltre si evidenzia come, per pervenire alla stima del Complesso Scisso, si sia proceduto a sottrarre dal valore economico come sopra determinato, l'importo di Euro 200 migliaia corrispondente a quello del Compendio Non Scisso.

Infine :

- la perdita emergente dalla situazione patrimoniale “separata” di CdR al 30 giugno 2018 è stata ritenuta irrilevante ai presenti fini poiché legata ai diversi principi contabili di riferimento utilizzati per la predisposizione di questa (cd *Italian GAAP*), essenzialmente ancorati al “costo”, rispetto a quelli impiegati per la redazione del bilancio consolidato, preso a base per la valutazione del relativo gruppo, poggianti sul fair value (cd *IAS/IFRS*);
- l'effetto dilutivo portato dai POC per il caso di esercizio, successivamente alla Data di Efficacia, del diritto di conversione (il cui rapporto risulta, per tutti questi, pari a 1,10) non è stato considerato significativo ai fini della determinazione del rapporto di cambio tenuto conto (i) che il rapporto di conversione, in conformità ai rispettivi regolamenti, non è suscettibile di adeguamento in dipendenza dell'esercizio della facoltà attribuita ai portatori dei Warrant Scissa; (ii) il valore attribuito alle azioni BGS oggetto di assegnazione in forza della Scissione a favore degli azionisti di CdR risulta sostanzialmente allineato al rapporto di conversione col che l'esercizio della relativa facoltà genererebbe allo stato effetti di fatto trascurabili. Fermo quanto precede, deve essere ancor qui osservato come l'eventuale esercizio della facoltà di conversione dei POC genererebbe, rispetto allo scenario preso a base per il rapporto di cambio (a) un innalzamento dei mezzi propri; (b) un conseguente minor esborso per il rimborso dei POC e, ancora (c) un minor onere al servizio del relativo debito. Considerando tali circostanze, ed assumendo un tasso di rendimento sulle maggiori disponibilità finanziarie pari, prudenzialmente, a circa i due terzi di quello mediamente ritratto dagli investimenti *core* della Scissa, il valore del capitale economico di questa si innalzerrebbe in una misura tale da escludere, allo stato, effetti dilutivi materiali.

3.5.5 Il rapporto di cambio

Alla luce di quanto in precedenza esposto, il rapporto di cambio è stato così determinato:

- N.1,18 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria A della Scissa;
- N.0,56 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria B della Scissa;

Non sono previsti conguagli in denaro.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti della Scissa di ricevere un numero non intero di azioni della Beneficiaria, quest'ultima assegnerà un numero di azioni fino a concorrenza del numero intero arrotondato per difetto, e riconoscerà agli azionisti il controvalore dei diritti frazionari sulla base del valore delle azioni ordinarie della Beneficiaria registrato l'ultimo giorno di negoziazione precedente la Data di Efficacia della Scissione.

4. Rapporto di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria e modalità di assegnazione

4.1 Rapporto di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria

Per effetto della Scissione, tenuto conto della natura proporzionale della stessa e sulla base del rapporto di cambio come prima accertato, agli azionisti della Scissa le nuove azioni emesse dalla Beneficiaria saranno assegnate secondo il rapporto:

- N.1,18 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria A della Scissa;
- N.0,56 azioni ordinarie della Beneficiaria, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria B della Scissa.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti della Scissa di ricevere un numero non intero di azioni della Beneficiaria, quest'ultima assegnerà un numero di azioni fino a concorrenza del numero intero arrotondato per difetto, e riconoscerà agli azionisti il controvalore dei diritti frazionari sulla base del valore delle azioni ordinarie della Beneficiaria registrato l'ultimo giorno di negoziazione precedente la Data di Efficacia della Scissione.

4.2 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria

Le azioni della Beneficiaria saranno assegnate agli azionisti della Scissa, in regime di dematerializzazione e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dalla Data di Efficacia, con i tempi e le modalità che saranno resi noti mediante la pubblicazione di apposito avviso.

Al momento dell'assegnazione, le azioni della Beneficiaria risulteranno negoziate sul MTA.

Le azioni della Beneficiaria assegnate agli azionisti della Scissa per effetto della Scissione avranno godimento identico alle azioni della prima già emesse alla data del Progetto di Scissione e, pertanto, attribuiranno agli assegnatari diritti equivalenti a quelli spettanti agli attuali azionisti della Beneficiaria.

*



5. Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, e 2437 quinque cod.civ. da parte degli azionisti che non votino a favore della Scissione nell'ambito della deliberazione di cui all'art. 2502 cod. civ.

*

6. Previsioni sulla composizione dell'azionariato della Società Scissa e della Società Beneficiaria a seguito della Scissione

6.1 Azionariato della Società Scissa ed effetti della Scissione sullo stesso

Gli azionisti della Scissa che, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e delle altre informazioni a disposizione della stessa, alla data della presente Relazione, possiedono direttamente o indirettamente azioni della Scissa in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto sono di seguito indicati:

Sottoscrittore	Azioni A	Azioni B	Totale	%
Dama S.r.l.	12.945	6.007.159	6.020.104	31,43%
AZ Partecipazioni S.r.l.	1.465.505	349.665	1.815.170	9,48%
Palenche S.r.l.	1.296.455		1.296.455	6,77%
Zeus Capital Best Opportunities	990.000		990.000	5,17%
Pierazzi Luca	979.128		979.128	5,11%

Tale azionariato è peraltro destinato a modificarsi in ragione delle operazioni societarie che interesseranno la Scissa prima della Data di Efficacia e ciò nei termini desumibili dalla tabella di seguito riportata, fermo rimanendo come, a tali fini, l'effetto portato dall'emissione di azioni di Categoria A a fronte dell'esercizio dei Warrant Scissa sia stato (i) determinato puntualmente nella sua globalità; (ii) attribuito nominativamente ai soli soggetti che, in dipendenza delle cariche ricoperte in seno alla Scissa, ne hanno dichiarato il possesso e la relativa quantità; (iii) per il residuo, imputato al Mercato.

Soggetto	Azioni A	Azioni B	Totale	%
Dama	2.855.994	10.744.161	13.600.155	39,7
AZ Partecipazioni	3.673.256	625.397	4.298.653	12,55
Palenche S.r.l.	1.817.643	-	1.817.643	5,31

Trattandosi di scissione parziale e proporzionale non si produrrà, in dipendenza della Scissione, alcuna variazione dell'azionariato della Scissa alla Data di Efficacia.

6.2 Azionariato della Società Beneficiaria ed effetti della Scissione sullo stesso

Gli azionisti della Beneficiaria che, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e delle altre informazioni a disposizione della stessa, alla data della presente Relazione, possiedono direttamente o indirettamente azioni della stessa in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto sono di seguito indicati:

Azionista	n°azioni	% diritti voto
DAMA Srl (anche attraverso CdR Replay srl e CdR Advance Capital S.p.A.)	5.942.396	62,801%
Boselli Silvio Maurizio	819.496	8,661%

Per effetto della Scissione, tutti gli azionisti della Scissa riceveranno azioni della Beneficiaria in proporzione alle loro partecipazioni.

Pertanto, tenuto conto degli effetti portati, prima della Data di Efficacia, dal preliminare

conferimento di talune partecipazioni detenute da soci di minoranza in CdR Replay a favore della Scissa, dell'esercizio dei Warrant Scissa e dell'emissione di nuove azioni di Categoria B, alla predetta Data gli azionisti che deterranno una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della Beneficiaria sono di seguito indicati precisandosi peraltro come, l'effetto portato dall'emissione di azioni di Categoria A a fronte dell'esercizio dei Warrant Scissa sia stato (i) determinato puntualmente nella sua globalità; (ii) attribuito nominativamente ai soli soggetti che, in dipendenza delle cariche ricoperte in seno alla Scissa, ne hanno dichiarato il possesso e la relativa quantità; (iii) per il residuo, imputato al Mercato.

Soggetto	Totali	% diritti di voto	% sul capitale
Azioni proprie	7.922.134 ²		16,97
Dama	9.456.734	24,40	20,26
AZ Partecipazioni	5.055.708	13,05	10,83
Palenche S.r.l.	2.186.211	5,64	4,68

*

7. Effetti della Scissione su eventuali patti parasociali

Nessun azionista né della Scissa né della Beneficiaria risulta, alla data della presente Relazione, parte di patti parasociali.

*

8. Descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della Società Scissa


Per effetto della Scissione, agli azionisti della Scissa non saranno assegnati titoli o diritti diversi dalle azioni ordinarie della Beneficiaria, secondo quanto illustrato nel precedente Paragrafo 4.

Le azioni della Beneficiaria assegnate agli azionisti della Scissa per effetto della Scissione avranno godimento identico alle azioni della prima già emesse alla data del presente Relazione e, pertanto, attribuiranno agli assegnatari diritti equivalenti a quelli spettanti agli attuali azionisti della Beneficiaria.

La Scissa, alla Data di Efficacia, non risulterà avere in circolazione titoli diversi dalle azioni di Categoria A e B e dalle obbligazioni, convertibili e non.

*

⁽²⁾ Il numero delle azioni proprie stimate alla Data di Efficacia della Scissione non tiene conto della circostanza che prima di allora, di queste, n. 85.000 potranno essere oggetto di permuta con la partecipazione totalitaria in Tokos srl. Per ogni maggior informazione al riguardo si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 10 settembre u.s.



9. Data di efficacia della Scissione e data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società Beneficiaria

La scissione avrà efficacia quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero a partire dal termine successivo stabilito in sede di atto di Scissione, tenendo conto di quanto sarà all'uopo concordato con la società di gestione del Mercato (la "Data di Efficacia").

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dalla Scissa ed afferenti agli elementi patrimoniali oggi di pertinenza del Compendio Scisso saranno imputate al bilancio della Beneficiaria, anche ai fini dell'art. 173, comma 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi, "DPR 917/1986"), a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui verrà a ricadere la Data di Efficacia.

*

10. Piani di incentivazione

Alla data della presente Relazione, la Scissa e la Beneficiaria non hanno in essere piani di incentivazione azionaria con assegnazione di proprie azioni.


*

11. Riflessi tributari della Scissione

Ai fini delle imposte sui redditi, la Scissione è disciplinata dall'art. 173 del DPR 917/1986 e costituisce un'operazione neutrale che, pertanto, non comporta il realizzo o la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Scissa.

Gli obblighi tributari della Scissa riferibili ai periodi di imposta anteriori alla data dalla quale la Scissione ha effetto saranno adempiuti dalla Scissa. La Beneficiaria sarà solidalmente responsabile con la Scissa per le imposte, interessi, sanzioni e ogni altro debito tributario, relativi al periodo anteriore alla Data di Efficacia.

La Scissione è esclusa dall'ambito applicativo dell'Iva, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa di Euro 200, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), Tariffa Parte I, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Biella, 26 ottobre 2018.
Per Borgosesia S.p.A.

(Il Presidente)

Di seguito si riportano estratti degli statuti della Scissa e della Beneficiaria con evidenza delle modifiche

Statuto della Scissa– Estratto delle modifiche*

STATUTO VIGENTE	STATUTO AGGIORNATO
TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO SOCI E CAPITALE	TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO SOCI E CAPITALE
<p>Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 171.138,54 (centosettantunomilacentotrentotto virgola cinquantaquattro) ed è diviso in complessive numero n. 19.151.435 (diciannovemillionicentocinquantunomilaquattrocentoventacinque) azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:</p> <p>a) n. 12.767.624 (dodicimilionisettecentosesantasettemilaseicentoventiquattro) azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");</p> <p>b) n. 6.383.811 (seimilioni trecentoottantatremilaottocentoundici) azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").</p> <p>Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie, con il privilegio sulla distribuzione degli utili previsto dall'articolo 30.1 (ii) e (iv), del presente statuto.</p> <p>Le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A, salvo conferire il diritto agli utili secondo quanto specificato nell'articolo 30.1 (iii) del presente statuto e non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovraprezzo Azioni A. Tutte le azioni di ciascuna categoria hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti. La società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.</p> <p>Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentratata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 5 novembre 2013 ha deliberato di emettere massime n. 4.267.000 Azioni A, senza indicazione del valore nominale, a servizio della conversione di strumenti finanziari convertibili ex art. 2411, comma 3, c.c., contestualmente emessi dalla assemblea straordinaria, entro il termine finale fissato del 31</p>	<p>Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro [171.138,54 (centosettantunomilacentotrentotto virgola cinquantaquattro) 50.000,00]¹ ed è diviso in complessive numero n. [19.151.435]² (diciannovemillionicentocinquantunomilaquattrocentoventacinque) azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:</p> <p>a) n. [12.767.624]² (dodicimilionisettecentosesantasettemilaseicentoventiquattro) azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");</p> <p>b) n. [6.383.811]² (seimilioni trecentoottantatremilaottocentoundici) azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").</p> <p>Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie, con il privilegio sulla distribuzione degli utili previsto dall'articolo 30.1 (ii) e (iv), del presente statuto.</p> <p>Le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A, salvo conferire il diritto agli utili secondo quanto specificato nell'articolo 30.1 (iii) del presente statuto e non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovraprezzo Azioni A. Tutte le azioni di ciascuna categoria hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti. La società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.</p> <p>Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentratata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 5 novembre 2013 ha deliberato di emettere massime n. 4.267.000 Azioni A, senza indicazione del valore nominale, a servizio della conversione di strumenti finanziari convertibili ex art. 2411, comma 3, c.c., contestualmente emessi dalla assemblea straordinaria, entro il termine finale fissato del 31</p>

¹ Importo variabile in dipendenza delle operazioni sul capitale sociale descritte nei paragrafi 2 e 5 del progetto di scissione.

² Numero variabile in dipendenza delle operazioni sul capitale sociale descritte nei paragrafi 2 e 5 del progetto di scissione

(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, sempre in via scindibile, di un ulteriore importo nominale di Euro 252.000 (duecentocinquantaduemila) con corrispondente emissione di n. 2.250.000 (duemilioni duecentocinquantamila) nuove azioni di categoria B che verranno emesse, ad un prezzo unitario di emissione di euro 0,0112 (zero virgola zero centododici), il tutto se e nella misura in cui i titolari di obbligazioni convertibili relativi ad entrambi i prestiti, eserciteranno il loro diritto di conversione in azioni di categoria A.

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2017 ha deliberato:

Di aumentare il capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo da Euro 159.680,12 (centocinquantanove mila seicentottanta/dodici) ad euro 166.718,23 (centosessantamilasettecentotredici/ventidue) mediante emissione di n° 790.236 (settecentonovenmiladuecentotrentasei) azioni di Categoria A senza indicazione del valore nominale - del tutto parificate a quelle in circolazione e come queste negoziate nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., della parità contabile di Euro 0,0089 (zero e ottantaneve) ciascuna, maggiorato di Euro 1,13 (uno e tredici) per ciascuna azione a titolo di sovrapprezzo - e pertanto al prezzo di Euro 1,1399 (uno e millecentottantaneve) - (Aumento A);

Di dare atto, come consentito dalla delibera dell'assemblea dei soci in data 30 aprile 2014, che non spetta agli azionisti il diritto d'opzione sulle emitteende nuove azioni di Categoria A, in quanto tali azioni verranno totalmente liberate a fronte del conferimento in natura da parte dei signori GROSSO Massimo, PIERAZZI Luca e VALENTI Andrea, pure qui presenti, dei loro rispettivi diritti di opzione sull'aumento di capitale sociale deliberato in data 23 dicembre 2015 dalla società "ADVANCE CORPORATE FINANCE S.R.L.", e precisamente:

quanto al signor GROSSO Massimo al 41,87% (quarantuno virgola sessantasette per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

quanto al signor PIERAZZI Luca al 41,67% (quarantuno virgola sessantasette per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

quanto al signor VALENTI Andrea al 16,66% (sedici virgola sessantasei per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

e quindi complessivamente pari a nominali Euro 36.735,00 (trentaseimilasettecentotrentacinque), corrispondenti al 100% (cento per cento) del deliberato aumento del capitale sociale;

Di procedere, al fine di mantenere invariato il rapporto di 2:1 tra le azioni di Categoria A e le azioni di Categoria B, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, senza sovrapprezzo, mediante emissione

categoria A, senza indicazione del valore nominale, entro il termine ultimo per l'esercizio del diritto di conversione;

(iii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, sempre in via scindibile, di un ulteriore importo nominale di Euro 312.500 (trecentocinquantaduemila) con corrispondente emissione di n. 2.250.000 (duemilioni duecentocinquantamila) nuove azioni di categoria B che verranno emesse ad un prezzo unitario di emissione di euro 0,0112 (zero virgola zero centododici), il tutto se e nella misura in cui i titolari di obbligazioni convertibili relativi ad entrambi i prestiti, eserciteranno il loro diritto di conversione in azioni di categoria A;

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2017 ha deliberato:

Di aumentare il capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo da Euro 159.680,12 (centocinquantanove mila seicentottanta/dodici) ad euro 166.718,23 (centosessantamilasettecentotredici/ventidue) mediante emissione di n° 790.236 (settecentonovenmiladuecentotrentasei) azioni di Categoria A senza indicazione del valore nominale - del tutto parificate a quelle in circolazione e come queste negoziate nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzata e gestita da Borsa Italiana S.p.A., della parità contabile di Euro 0,0089 (zero e ottantaneve) ciascuna, maggiorato di Euro 1,13 (uno e tredici) per ciascuna azione a titolo di sovrapprezzo - e pertanto al prezzo di Euro 1,1399 (uno e millecentottantaneve) - (Aumento A);

Di dare atto, come consentito dalla delibera dell'assemblea dei soci in data 30 aprile 2014, che non spetta agli azionisti il diritto d'opzione sulle emitteende nuove azioni di Categoria A, in quanto tali azioni verranno totalmente liberate a fronte del conferimento in natura da parte dei signori GROSSO Massimo, PIERAZZI Luca e VALENTI Andrea, pure qui presenti, dei loro rispettivi diritti di opzione sull'aumento di capitale sociale deliberato in data 23 dicembre 2015 dalla società "ADVANCE CORPORATE FINANCE S.R.L.", e precisamente:

quanto al signor GROSSO Massimo al 41,87% (quarantuno virgola sessantasette per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

quanto al signor PIERAZZI Luca al 41,67% (quarantuno virgola sessantasette per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

quanto al signor VALENTI Andrea al 16,66% (sedici virgola sessantasette per cento) del deliberato aumento di capitale sociale;

e quindi complessivamente pari a nominali Euro 36.735,00 (trentaseimilasettecentotrentacinque), corrispondenti al 100% (cento per cento) del

<p>di n. 395.118 (trecentonovantachequemilacentodiciotto) azioni di Categorie B senza indicazione del valore nominale, del valore effettivo di Euro 4.425,32 (quattromilaquattrocentoventicinque/trentadue) (Aumento B);</p> <p>Di riservare in sottoscrizione l'Aumento B esclusivamente a favore dei titolari di azioni della medesima categoria B, in proporzione alla azioni da essi possedute al momento dell'offerta da parte dell'organo amministrativo, stante il consenso unanime dei possessori di Azioni B i quali hanno già formalizzato e comunicato alla società la loro volontà di sottoscrizione integrale dello stesso e dell'eventuale inoptato entro il termine di efficacia dell'Aumento A e comunque entro il 30 giugno 2017;</p> <p>Di fissare il termine ultimo per l'esecuzione dell'Aumento B secondo quanto previsto dall'articolo 2441 c.c., alla stessa data di efficacia dell'Aumento A e non oltre il 30 giugno 2017, stabilendo che le sottoscrizioni e i relativi versamenti intervenuti prima di tale data acquisiscono efficacia dalla spirare del termine finale di sottoscrizione, prevedendo che, nel caso in cui detto ultimo aumento di capitale non sia ancora interamente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione previsto dalla legge, esso resterà privo di effetto;</p> <p>Di procedere che l'efficacia dell'Aumento A coincida con la data di sottoscrizione e liberazione integrale dell'Aumento B, al fine di rispettare il rapporto 2:1 (due a uno) fra le azioni di Categorie A e le azioni di Categorie B, comunque sempre nel rispetto di termini di cui all'articolo 2441 c.c..</p> <p>A questo punto, procedendosi seduta stante al collocamento delle nuove azioni di categoria A i signori GROSSO Massimo, PIERAZZI Luca e VALENTI Andrea sottoscrivono complessivamente n. 790.236 (settecentonovantamilladuecentotrentasei) azioni di Categorie A per il prezzo di Euro 1.139,00 (uno/milletcentottantanove), comprensivo del predetto sovrapprezzo di Euro 1,13 (uno/tredici) per ciascuna azione e precisamente:</p> <p>Il signor GROSSO Massimo sottoscrive n.325.291 (trecentonovenmiliduecentonovantuno) azioni;</p> <p>Il signor PIERAZZI Luca, n. 329.391 (trecentonovenmiladuecentonovantuno) azioni;</p> <p>Il signor VALENTI Andrea, n. 135.654 (centotrentunomillesicentocinquantiquattro)</p>	<p>deliberato aumento del capitale sociale;</p> <p>Di procedere, al fine di mantenere inviolato il rapporto di 2:1 tra le azioni di Categorie A e le azioni di Categorie B, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, senza sovrapprezzo, mediante sottoscrizione di n. 205.118 (trecentonovantachequemilacentodiciotto) azioni di Categorie B senza indicazione del valore nominale, del valore effettivo di Euro 4.425,32 (quattromilaquattrocentoventicinque/trentadue) (Aumento B);</p> <p>Di riservare in sottoscrizione l'Aumento B esclusivamente a favore dei titolari di azioni della medesima categoria B, in proporzione alla azioni da essi possedute al momento dell'offerta da parte dell'organo amministrativo, stante il consenso unanime dei possessori di Azioni B i quali hanno già formalizzato e comunicato alla società la loro volontà di sottoscrizione integrale dello stesso e dell'eventuale inoptato entro il termine di efficacia dell'Aumento A e comunque entro il 30 giugno 2017;</p> <p>Di fissare il termine ultimo per l'esecuzione dell'Aumento B secondo quanto previsto dall'articolo 2441 c.c., alla stessa data di efficacia dell'Aumento A e non oltre il 30 giugno 2017, stabilendo che le sottoscrizioni e i relativi versamenti intervenuti prima di tale data acquisiscono efficacia dalla spirare del termine finale di sottoscrizione, prevedendo che, nel caso in cui detto ultimo aumento di capitale non sia ancora interamente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione previsto dalla legge, esso resterà privo di effetto;</p> <p>Di procedere che l'efficacia dell'Aumento A coincida con la data di sottoscrizione e liberazione integrale dell'Aumento B, al fine di rispettare il rapporto 2:1 (due a uno) fra le azioni di Categorie A e le azioni di Categorie B, comunque sempre nel rispetto di termini di cui all'articolo 2441 c.c..</p> <p>A questo punto, procedendosi seduta stante al collocamento delle nuove azioni di categoria A i signori GROSSO Massimo, PIERAZZI Luca e VALENTI Andrea sottoscrivono complessivamente n. 790.236 (settecentonovantamilladuecentotrentasei) azioni di Categorie A per il prezzo di Euro 1.139,00 (uno/milletcentottantanove), comprensivo del predetto sovrapprezzo di Euro 1,13 (uno/tredici) per ciascuna azione e precisamente:</p> <p>Il signor GROSSO Massimo sottoscrive n.325.291 (trecentonovenmiliduecentonovantuno) azioni;</p> <p>Il signor PIERAZZI Luca, n. 329.391 (trecentonovenmiladuecentonovantuno) azioni;</p> <p>Il signor VALENTI Andrea, n. 135.654 (centotrentunomillesicentocinquantiquattro)</p>
---	--

<p>successivo articolo 12 del presente statuto, a condizione tuttavia che contestualmente alla predetta comunicazione l'offerente attesti con idonea documentazione di essersi messo in condizione di poter far fronte ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti o in natura derivante dall'OPA. In mancanza di tale attestazione o nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF, dichiarerà il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto e scambio ("OPA") obbligatoria di cui al successivo articolo 12 del presente statuto, a condizione tuttavia che contestualmente alla predetta comunicazione l'offerente attesti con idonea documentazione di essersi messo in condizione di poter far fronte ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti o in natura derivante dall'OPA. In mancanza di tale attestazione o nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, comunicherà la decisione di voler effettuare un'OPA volontaria sulla società, la conversione delle Azioni B in Azioni A sarà esclusivamente facoltativa.</p> <p>6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì automaticamente convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.</p> <p>6.4 Nel casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 6 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'offerente del sorgere degli obblighi di OPA accompagnata dall'attestazione di cui al precedente articolo 6.2, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o</p>	<p>azioni. * * * *</p> <p>6.2 Le Azioni B sono automaticamente convertite in Azioni A a seguito della comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF, dichiarerà il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto e scambio ("OPA") obbligatoria di cui al successivo articolo 12 del presente statuto, a condizione tuttavia che contestualmente alla predetta comunicazione l'offerente attesti con idonea documentazione di essersi messo in condizione di poter far fronte ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti o in natura derivante dall'OPA. In mancanza di tale attestazione o nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, comunicherà la decisione di voler effettuare un'OPA volontaria sulla società, la conversione delle Azioni B in Azioni A sarà esclusivamente facoltativa.</p> <p>6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì automaticamente convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.</p> <p>6.4 Nel casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 6 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'offerente del sorgere degli obblighi di OPA accompagnata dall'attestazione di cui al precedente articolo 6.2, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o</p>
--	---

	<p>azioni delle diverse categorie qualsiasi esistente - in cui è suddiviso il capitale sociale; (ii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>
<p>6.5 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare a pagamento in una o più volte a partire dalla data della relativa delibera ed entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo (riferito alla sola parità contabile) di Euro 300.000,00 (trecento mila virgola zero zero), mediante emissione comunque non al di sotto della parità contabile delle nuove azioni, di azioni di categoria A e di categoria B, con possibilità per lo stesso di prevedere l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., la liberazione dell'aumento di capitale con conferimenti in natura (art. 2441 comma 46 C.C.) e il pagamento di un sovrapprezzo anche differenziato per categoria di azioni, nonché la scindibilità degli aumenti e la loro progressività (scindibilità di secondo grado) e cioè l'efficacia degli stessi anche prima dell'esecuzione integrale ovvero del termine finale di sottoscrizione di volta in volta fissato. In particolare, per quanto attiene agli aumenti di capitale da liberarsi in natura, gli amministratori potranno prevedere che detti aumenti siano liberati con crediti non performing ovvero partecipazioni in società od assets funzionali al perseguimento degli obiettivi sociali attraverso il loro successivo smobilizzo. E' altresì delegata al consiglio di amministrazione la facoltà di emettere, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, strumenti finanziari partecipativi nei termini di cui sopra a fronte di conferimenti di beni in natura da assegnare ai sottoscrittori dei detti aumenti.</p>	
<p>6.6 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il Capitale Sociale al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di azioni di categoria A Compagnia della Ruota spa, aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni di categoria A in circolazione alla data di emissione.</p>	<p>6.5 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di aumentare a pagamento in una o più volte a partire dalla data della relativa delibera ed entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo (riferito alla sola parità contabile) di Euro 300.000,00 (trecento mila virgola zero zero), mediante emissione comunque non al di sotto della parità contabile delle nuove azioni, di azioni di categoria A e di categoria B, con possibilità per lo stesso di prevedere l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., la liberazione dell'aumento di capitale con conferimenti in natura (art. 2441 comma 46 C.C.) e il pagamento di un sovrapprezzo anche differenziato per categoria di azioni, nonché la scindibilità degli aumenti e la loro progressività (scindibilità di secondo grado) e cioè l'efficacia degli stessi anche prima dell'esecuzione integrale ovvero del termine finale di sottoscrizione di volta in volta fissato. In particolare, per quanto attiene agli aumenti di capitale da liberarsi in natura, gli amministratori potranno prevedere che detti aumenti siano liberati con crediti non performing ovvero partecipazioni in società od assets funzionali al perseguimento degli obiettivi sociali attraverso il loro successivo smobilizzo. E' altresì delegata al consiglio di amministrazione la facoltà di emettere, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, strumenti finanziari partecipativi nei termini di cui sopra a fronte di conferimenti di beni in natura da assegnare ai sottoscrittori dei detti aumenti.</p>
<p>6.7 Per tutto il periodo in cui le Azioni A saranno quotate su AIM (Ibella/Mercato Alternativo del Capitale), gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta (applicabili), il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 60,65%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dell'evento che ha</p>	<p>6.6 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà, la facoltà di aumentare il Capitale Sociale al servizio esclusivo della conversione delle</p>

<p>originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle Imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisse alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.7, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.</p> <p>6.8 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ove applicabile, i warrant) e alle posizioni lunghe.</p>	<p>obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissioni di azioni di categoria A Compagnia della Ruota spa, aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni di categoria A in circolazione alla data di emissione.</p> <p>6.7 Per tutto il periodo in cui le Azioni A saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dell'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle Imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisse alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.7, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.</p> <p>6.8 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ove applicabile, i warrant) e alle posizioni lunghe.</p>
--	---



Statuto delle Beneficiaria – Estratto delle modifiche*


STATUTO VIGENTE	STATUTO AGGIORNATO
TITOLO II- Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni Art. 5) Misura del capitale Il capitale sociale è di euro 9.632.740,42 ripartito in n. 12.906.198 azioni prive di valore nominale espresso, delle quali n. 12.043.507 ordinarie e n. 862.691 di risparmio.	TITOLO II- Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni Art. 5) Misura del capitale Il capitale sociale è di euro 9.632.740,42[9.898.403,00] ¹ ripartito in n. 12.906.198[46.246.251] ² azioni prive di valore nominale espresso, delle quali n. 12.043.507[45.383.560] ² ordinarie e n. [862.691] ³ di risparmio. L'assemblea straordinaria in data [*], contestualmente all'approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale della società "CdR Advance Capital S.p.A." a favore di Borgosesia S.p.A., ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile: <ul style="list-style-type: none"> - per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "Compagnia della Ruota 2014-2019 - obbligazioni Convertibili 6,5%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2020; - per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili 6%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2022; - per massimi nominali euro 4.950.000,00, mediante emissione di massime n. 5.310.000 azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito ex "CdR Advance Capital 2016-2022 - Obbligazioni Convertibili 5%", con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2023.

¹ Importo variabile in dipendenza del numero di azioni effettivamente emesse, in applicazione del rapporto di cambio stabilito nel progetto di scissione.

² Numero variabile in dipendenza dell'effettivo numero di azioni effettivamente emesse, in applicazione del rapporto di cambio stabilito nel progetto di scissione, e dell'effettivo numero di azioni di risparmio alla Data di Efficacia della Scissione.

³ Numero oggetto di eventuale azzeramento in caso di conversione delle azioni di risparmio entro la Data di Efficacia della Scissione, come precisato nel progetto di scissione.

*Anche per gli effetti di cui all'art. 72 del Regolamento Emittenti evidenziando come le modifiche statutarie proposte avranno effetto dalla Data di Efficacia.



Allegato " E " all'atto
in data 28-12-2018.
n. 24205/14433 rep.

RSM

**RSM Società di Revisione e
Organizzazione Contabile S.p.A.**

Via Meravigli 7 - 20123 Milano

T +39 02 83421490

F +39 02 83421492

CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.

BORGOSERIA S.p.A.

*Relazione sul rapporto di cambio delle azioni ai sensi degli
articoli 2506 ter e 2501 sexies del Codice Civile, concernente
la congruità del rapporto di cambio delle azioni*

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



INDICE

1. MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO	3
2. SINTESI DELL'OPERAZIONE	3
3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE	8
4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA	8
5. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO	11
5.1 Data di Riferimento	12
5.2 Descrizione dei metodi e dei criteri di valutazione	13
5.3. Trattamento delle diverse categorie di azioni	14
6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI	14
7. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI AMMINISTRATORI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI BORGOSÉSIA E LORO CARATTERISTICHE	16
7.1 Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori	16
7.2 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria	20
8. LAVORO SVOLTO	21
8.1 Lavoro svolto sulla "documentazione utilizzata"	21
8.2 Lavoro svolto sui metodi utilizzati	22
9. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI UTILIZZATI E SULLA VALIDITÀ DELLE STIME PRODOTTE	23
10. LIMITI SPECIFICI E ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO	24
11. CONCLUSIONI	26



1. MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO

Abbiamo ricevuto dal Presidente del Tribunale di Biella, su istanza congiunta di CDR Advance Capital S.p.A. (di seguito anche "CDR" o "Società Scissa") e di Borgosesia S.p.A. (di seguito anche "Borgosesia" o "Società Beneficiarla"), l'incarico di redigere, quale esperto comune, ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-sexies del Codice Civile, la relazione sul rapporto di cambio (di seguito il "Rapporto di Cambio") dell'operazione di scissione di seguito descritta. La designazione da parte del Tribunale di Biella è avvenuta con provvedimento del 27 luglio 2018, depositato in cancelleria in data 30 luglio 2018.

Al fini dell'incarico abbiamo ricevuto dagli organi amministrativi sia di CDR che di Borgosesia il progetto di scissione parziale proporzionale di CDR Advance Capital S.p.A. a favore di Borgosesia S.p.A. (di seguito il "Progetto di Scissione"), corredata dalle relazioni dei Consigli di Amministrazione di CDR e Borgosesia che indicano, illustrano e giustificano, ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile, il Rapporto di Cambio delle Azioni; nonché le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018 redatte ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile.

2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

I Consigli di Amministrazione di CDR e di Borgosesia (di seguito congiuntamente le "Società"), tenutisi entrambi in data 26 ottobre 2018, hanno deliberato l'avvio dell'Iter di scissione parziale proporzionale di CDR in favore di Borgosesia, le cui linee guida erano state deliberate rispettivamente dagli stessi Consigli di Amministrazione in data 23 Maggio 2018 e descritte nel comunicato stampa in pari data.

Oggetto di assegnazione alla Società Beneficiarla sarà il Complesso Scisso, rappresentato dall'intero patrimonio della Scissa con la sola eccezione di disponibilità liquide per Euro 200.000 o di titoli a pronta liquidabilità di pari valore corrente.

Per effetto della Scissione, agli azionisti di CdR saranno assegnate azioni della Beneficiarla in misura proporzionale a quelle detenute nella Società Scissa al momento della Scissione, nel rapporto di:

- N. 1,18 azioni ordinarie della Beneficiarla, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria A della Scissa;
- N. 0,56 azioni ordinarie della Beneficiarla, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azione di Categoria B della Scissa.

Al sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2506-ter e 2501-quater del codice civile, la Scissione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2018, approvate in data 26 ottobre 2018 dal Consiglio d'Amministrazione della Scissa e della Beneficiarla.

Oltre che alle condizioni di legge e di statuto – e, fra queste ultime, l'approvazione della Scissione da parte dei titolari di azioni di Categoria B della Scissa – il perfezionamento dell'atto di Scissione è subordinato:


- (a) all'emissione del provvedimento di equivalenza sul documento Informativo di scissione da parte di Consob ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob 11971 del 1999;
- (b) all'acquisto da parte della Scissa dell'intero capitale di CdR Replay Srl, anche mediante conferimento in natura in CdR, prevedendo un prezzo di emissione delle nuove azioni, al servizio del predetto conferimento, di Euro 2,00 e ciò alla luce della modifica del Regolamento Warrant Scissa;
- (c) al trasferimento da CdR Replay Srl alla Scissa di tutte le azioni Borgosesia di proprietà di CdR Replay Srl;
- (d) alla emissione di nuove azioni di Categoria B della Scissa, ove necessario, per mantenere inalterato il rapporto di 2:1 con quelle di Categoria A in dipendenza dell'operazione sub (b), al prezzo unitario di Euro 0,00894;
- (e) all'emissione di nuovi Warrant Scissa ed all'assegnazione gratuita degli stessi a favore dei sottoscrittori delle nuove azioni di Categoria A e Categoria B emesse in dipendenza di quanto previsto ai precedenti punti (b) e (d) nel rapporto di un Warrant Scissa per ogni azione di nuova emissione;
- (f) alla modifica del regolamento del Warrant Scissa nel senso di prevedere, a pena di decadenza, l'esercizio obbligatorio degli stessi alla Data di Efficacia sulla base di un rapporto fisso di conversione di

0,40201. Tale modifica si rende necessaria alla luce delle seguenti circostanze.

- I Warrant Scissa sono cashless pertanto, in caso di loro esercizio, il prezzo delle azioni (di Categoria A) di compendio, in conformità al relativo regolamento, risulterebbe pari ad Euro 0,01 e ciò a fronte di un Net Asset Value di queste, al 30 giugno scorso, di Euro 1,6264, ed una quotazione media dell'ultimo semestre di Euro 1,0098.
- In dipendenza della Scissione, i Warrant Scissa avrebbero potuto essere, alternativamente, trasferiti integralmente alla Beneficiarla, fatti permanere in capo alla Scissa o, ancora, "suddivisi" tra Beneficiarla e Scissa in proporzione al "peso" del Compendio Scisso rispetto a quello del Compendio Non Scisso. Nessuna di queste soluzioni è parsa però esente da controindicazioni tenuto che: (i) il trasferimento in capo alla Beneficiarla avrebbe trovato il limite invalicabile fissato dall'articolo 2441, 6° comma, del Codice Civile che avrebbe impedito di procedere a deliberare in capo a questa un aumento di capitale al servizio dell'esercizio del Warrant Scissa prevedendo un prezzo di emissione di Euro 0,01 ossia di gran lunga inferiore alla quotazione media del semestre ed alla misura del patrimonio netto per azione (ii) sempre il trasferimento alla Beneficiarla avrebbe comunque comportato, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, una stima dell'effetto portato dalla possibile futura conversione del Warrant Scissa in capo alla Beneficiarla che, inevitabilmente, avrebbe rischiato di svantaggiare gli azionisti della prima o quelli della seconda essendo l'effetto diluttivo discendente dall'esercizio particolarmente significativo ma legato ad un evento (il livello di quotazione futura) del tutto imprevedibile; (iii) il permanere dei Warrant Scissa in capo a quest'ultima, pur riducendo lo strike previsto dal regolamento, avrebbe con tutta probabilità, anche tenuto conto delle quotazioni raggiunte dallo stesso, arrecato un danno ai portatori dello strumento che si sarebbero trovati a sottoscrivere, in ipotesi di esercizio post

Scissione, azioni di una società le cui future dinamiche non possono oggi con certezza essere del tutto definite; (iv) la "suddivisione" dei Warrant Scissa fra quest'ultima e la Beneficiarla non avrebbe di fatto risolto alcuna delle problematiche esposte finendo anzi, con tutta probabilità, con l'amplificarle.

- I Warrant Scissa sono stati assegnati gratuitamente in sede di IPO e dei successivi aumenti di capitale (pertanto gli stessi dovrebbero essere per buona parte detenuti dagli attuali azionisti della Scissa in proporzione alle relative azioni)
 - Il Regolamento Warrant prevede un obbligo di loro esercizio nell'ipotesi in cui la quotazione media mensile delle azioni di Categoria A raggiunga i 2 Euro; In tale evenienza, l'effetto dilutivo per gli azionisti non titolari di Warrant Scissa sarebbe stimabile nel 40%;
 - le attuali quotazioni delle azioni di Categoria A della Scissa, se confrontate con i multipli di mercato, appaiono oggettivamente già tener conto di tale possibile effetto;
 - il valore intrinseco accertato con riferimento alle azioni di compendio ai fini del rapporto di cambio risulta essere superiore ad Euro 2 per azione;
 - la previsione di una conversione obbligatoria dei Warrant Scissa alla Data di Efficacia, sulla base di un rapporto che, di fatto, corrisponde a quello utilizzabile nell'ipotesi di raggiungimento di una quotazione di Euro 2, è apparsa la più equilibrata al fine di contemporare i diversi interessi;
- (g) alla emissione di ulteriori nuove azioni di Categoria B della Scissa, per ripristinare il rapporto 2:1 con quelle di Categoria A in dipendenza dell'operazione di cui al precedente punto (f), al prezzo di Euro 0,00894;
- (h) all'estinzione degli strumenti finanziari "CdR ex ARSIC 2013", emessi da CdR e legati, nei termini di cui al relativo regolamento, all'andamento delle azioni Borgosesia, senza che in dipendenza di ciò nulla si renda dovuto ai relativi portatori;
- (i) all'estinzione degli strumenti finanziari "CdR conv. 2013", anch'essi legati, seppur in termini diversi rispetto a quelli di cui al precedente



punto, all'andamento delle azioni Borgosesia, mediante l'assegnazione al relativi portatori, anche previa modifica del relativo regolamento, e termo, per il resto, il contenuto di questo, numero 1 azione Borgosesia per ognuno di tali strumenti;

- (l) al decorso del termine previsto dai rispettivi regolamenti per l'eventuale esercizio da parte dei portatori del POC del diritto di conversione anticipata dei rispettivi titoli;
- (k) alla delibera da parte dell'assemblea degli azionisti della Beneficaria dell'aumento del proprio capitale per massimi Euro 14.850.000 al servizio della conversione del POC alla stessa trasferiti in forza della Scissione previa rideterminazione del relativo rapporto di conversione da quello attuale di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni in quello di 2.360 azioni ogni 22 obbligazioni, o in altro che più puntualmente potrà essere individuato anche facendo ricorso all'Agente di Calcolo (come definito all'art. 7 dei Regolamenti del POC) e ciò tenuto conto che lo stesso, a norma dei relativi regolamenti, deve essere modificato, in occasione di operazioni di scissione di cui l'emittente non sia beneficiaria, in modo da attribuire ai relativi portatori la facoltà di esercitare il diritto di conversione su di un numero di azioni della beneficiaria equivalente a quello che sarebbe stato loro assegnato ove le obbligazioni fossero state convertite prima della data di efficacia della scissione stessa.

Prima della Data di Efficacia la Beneficaria sottoporrà inoltre all'assemblea degli azionisti di risparmio la proposta di procedere alla conversione obbligatoria delle relative azioni in azioni ordinarie sulla base del rapporto di tre azioni ordinarie ogni due azioni di risparmio, fermo restando che la mancata approvazione di questa non inciderà sulla conclusione dell'Operazione il cui calendario prevede, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sopra indicate, che la Scissione possa avere ragionevolmente effetto entro il 28 febbraio 2019.



3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Al fine di fornire agli Azionisti di CDR e Borgosesia Idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori delle medesime società per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza, nella circostanza, di tali metodi sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, non abbiamo effettuato una valutazione economica delle società coinvolte nell'operazione di Scissione, ivi incluso il Compendio Scisso. È esclusa altresì dall'oggetto della nostra analisi e della presente relazione ogni valutazione in merito al rapporto tra il valore del patrimonio residuo di CDR e quello del Compendio Scisso. Tali valutazioni sono state svolte esclusivamente dagli Amministratori.

La presente relazione, pertanto, è stata predisposta esclusivamente ai fini di quanto previsto dagli articoli 2506-ter e 2501-sexies del Codice Civile e nell'ambito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di CDR in Borgosesia. Essa, pertanto, non può essere utilizzata in tutto o in parte per scopi difformi.


4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto da CDR e da Borgosesia i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Abbiamo analizzato la documentazione ricevuta, e in particolare:

1. Il Progetto di Scissione e le relazioni dei Consigli di Amministrazione di CDR e Borgosesia, indirizzate alle rispettive Assemblee Straordinarie che propongono, con riferimento alla situazione patrimoniale al 30 giugno 2018, il seguente Rapporto di Cambio, post conversione dei warrant CDR in circolazione e post acquisizione di una partecipazione totalitaria in CDR Reply S.r.l. da parte di CDR:

- N. 1,18 azioni ordinarie Borgosesia per n. 1 azione di categoria A di CDR
- N. 0,56 azioni ordinarie Borgosesia ogni n. 1 azione di categoria B CDR

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.



Tale rapporto di cambio è stato determinato dagli Amministratori delle due Società.

2. La seguente documentazione, utilizzata dagli Amministratori e, successivamente, anche da noi ai fini del nostro incarico:

- Bilancio separato e consolidato semestrale al 30 giugno 2018 di CDR, corredata della relazione degli Amministratori e della relazione della Società di revisione relativamente al bilancio consolidato;
- Bilancio separato e consolidato semestrale al 30 giugno 2018 di Borgosesia, corredata della relazione degli Amministratori e della relazione della Società di revisione relativamente al bilancio consolidato;
- Situazioni patrimoniale al 30 giugno 2018 di CDR Advance Capital S.p.A. e di Borgosesia S.p.A., predisposte ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile, dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle due società;
- Bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2017 di CDR Advance Capital S.p.A., corredata delle rispettive relazioni degli Amministratori, dei Collegi Sindacali e della Società di Revisione;
- Bilancio separato e consolidato di Borgosesia S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredata delle rispettive relazioni degli Amministratori, dei Collegi Sindacali e della Società di Revisione;
- Gli attuali statuti di CDR e Borgosesia
- Il regolamento del Warrant CDR
- Il Broker report di Value Track al 5 settembre 2018
- I prezzi storici e i volumi di scambio delle azioni ordinarie e del warrant di CDR
- I prezzi storici e i volumi di scambio delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di Borgosesia

c) La seguente ulteriore documentazione è stata da noi utilizzata:

- L'istanza di nomina dell'esperto comune ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-sexies del Codice Civile, presentata in data 24 luglio 2018 al Tribunale di Biella, e relativo provvedimento di nomina datato 27 luglio 2018, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Biella in data 30 luglio 2018;

- Gli statuti di CDR e Borgosesia ante-scissione e post-scissione, allegati al Progetto di Scissione
 - Documento di ammissione relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni Compagnia della Ruota S.p.A. (oggi CdR Advance Capital S.p.A.) di Categoria A denominato "Compagnia della Ruota 2014-2019 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%" emesso da Compagnia della Ruota S.p.A.
 - Documento di ammissione relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni CdR Advance Capital S.p.A. di Categoria A denominato "CdR Advance Capital 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%" emesso da CdR Advance Capital S.p.A.
 - Documento di ammissione relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni CdR Advance Capital S.p.A. di Categoria A denominato "CdR Advance Capital 2016-2022 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%" emesso da CdR Advance Capital S.p.A.
- d) Elementi contabili e statistici nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della presente relazione.

Abbiamo infine ottenuto conferma che, per quanto a conoscenza delle Direzioni di CDR e Borgosesia, non sono intervenute modifiche significative ai dati e alle informazioni presto in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.



5. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DICAMBIO

L'individuazione delle metodologie valutative è stata condotta nell'ambito dei principi generali di omogeneità e pluralità di criteri con riferimento all'obiettivo di determinazione del rapporto di cambio tra le azioni e, conseguentemente, di valori relativi raffrontabili e riferibili alle attività nette del Compendio Scisso e al capitale della Società Beneficiarla autonomamente considerati.

Gli amministratori di CDR e Borgosesia, hanno ritenuto appropriato individuare metodi di valutazione con consolidate basi dottrinali ed applicative, tali da consentire di valutare in maniera omogenea le attività in oggetto ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio. In particolare:

- Per la valutazione del Compendio Scisso, gli Amministratori delle società hanno considerato che il vettore di valore è di natura sia patrimoniale che reddituale, ed hanno quindi utilizzato il metodo RIM (Residual Income Method);
- Per la valutazione di Borgosesia, gli Amministratori delle società hanno reputato che il vettore di valore è di natura prevalentemente patrimoniale ed hanno utilizzato il NAV (Net Asset Value).

Il rapporto di cambio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione non tenendo conto, se non come metodo indiretto di controllo, delle quotazioni dei titoli della Scissa e della Beneficiarla – rispettivamente sul Mercato AIM e sul MTA – ritenendo le stesse scarsamente significative alla luce del limitato numero di scambi registrati nei predetti mercati.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre tenuto in debito conto che: (i) su base consolidata CDR consegna nel primo semestre 2018 un utile netto di Euro 1.120 migliaia mentre Borgosesia una perdita di Euro 194 migliaia; (ii) il gruppo facente capo a CDR è in grado di generare da subito occasioni di nuovi business e ciò grazie anche alle proprie disponibilità finanziarie e alla sua capacità di credito mentre Borgosesia risulta inattiva da anni, priva in concreto di risorse finanziarie e con un attivo patrimoniale prevalentemente rappresentato dalla partecipazione in Kronos S.p.A., veicolo di investimento deputato all'esecuzione del piano di ristrutturazione finanziaria approvato in passato dalle banche



creditori della stessa BGS, a mente dell'articolo 67 della Legge Fallimentare, ed il cui smobilizzo è previsto, allo stato, solo sul finire dell'anno 2021.

Valutazione del Compendio Scisso

Il compendio scisso è stato valutato sulla base della situazione consolidata al 30 giugno 2018 applicando la metodologia RIM (Residual Income Method).

La valorizzazione del complesso scisso tiene conto dell'operazione mista di acquisto e conferimento delle quote di minoranza di CDR Reply S.r.l., operazione grazie alla quale CDR acquisisce una partecipazione totalitaria in CDR Reply. La quota di minoranza oggetto di acquisizione mediante un'operazione mista di vendita e conferimento è stata stimata applicando la metodologia NAV (Net Asset Value).

E' stato ipotizzato l'esercizio della totalità dei Warrant (si vedano in proposito le condizioni cui è sottoposta l'efficacia della scissione).

Valutazione di Borgosesia

Borgosesia è stata valutata applicando il Metodo Patrimoniale complesso.

5.1 Data di Riferimento

Le valutazioni analitiche proposte sono riferite alla data del 30 giugno 2018, e sono state principalmente sviluppate sulla base dei dati semestrali del Gruppo CDR e di Borgosesia.

Al fini della determinazione della situazione patrimoniale contabile del Compendio Scisso, gli Amministratori hanno fatto riferimento al patrimonio netto al 30 giugno 2018, considerando l'impatto delle condizioni cui è sottoposta l'efficacia della scissione, riportate dettagliatamente nel paragrafo 2 della presente relazione.

5.2 Descrizione dei metodi e dei criteri di valutazione

Metodo RIM (Residual Income Method)

Il Residual Income Method definisce il valore di un'azione come somma di due elementi: il patrimonio netto contabile, quale misura più semplice del capitale di rischio impiegato nell'impresa e il valore attuale dei futuri redditi residuali.

Per reddito residuale si intende la parte del reddito d'impresa che eccede il reddito normale, a sua volta definito come il reddito che remunerà "in modo adeguato" il capitale investito nell'attività d'impresa. Il reddito residuale così definito è sostanzialmente il profitto economico, poiché si ottiene sottraendo il costo opportunità del capitale all'utile contabile.

I flussi di redditi futuri sono generalmente esplicitati per un numero definito di anni (periodo esplicito), successivamente ai quali si ipotizza la generazione, da parte dell'azienda, di un flusso di reddito sostenibile in perpetuità ad un tasso di crescita medio normale di lungo termine (valore residuo o valore terminale).

Metodo Patrimoniale Complesso

Il metodo patrimoniale determina il valore di una società sulla base della somma dei valori congrui (o valori di netto realizzo) delle sue attività e passività, rettificando il patrimonio netto contabile al fine di tenere conto delle differenze tra valore di mercato dei singoli elementi dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori iscritti in bilancio, al netto dei relativi effetti fiscali potenziali.

Il metodo patrimoniale complesso attribuisce un valore quanto più possibile congruo anche alle grandezze immateriali non contabilizzate; esso si esplica nella formula $W=K'+Vbi$, dove K' esprime il valore del Patrimonio (Net Asset Value) e Vbi indica il valore attribuito agli Intangibles. La valutazione degli Intangibles può avvenire: (i) in base ai costi correnti di sostituzione, ottenuti capitalizzando i costi storici rivalutati; o (ii) in base ai prezzi praticati per elementi dello stesso tipo in negoziazioni recenti sul mercato.




5.3. Trattamento delle diverse categorie di azioni

La struttura dell'operazione prevede lo scambio di azioni CDR di categoria A e di categoria B con azioni Borgosesia ordinarie.

A tale riguardo si ricorda, come precedentemente descritto, che la struttura dell'operazione prevede l'esercizio della totalità del Warrant CDR e la conversione delle Azioni di Risparmio Borgosesia in Azioni Ordinarie.

In sede di determinazione del Rapporto di Cambio gli Amministratori hanno dovuto procedere alla ripartizione del valore complessivo del capitale economico di CDR tra le diverse categorie di azioni, con l'obiettivo di giungere a quantificazioni relative che rispecchiassero il differente regime dei diritti associati alle medesime.

A tale riguardo gli Amministratori hanno proceduto con un approccio basato su indicazioni e considerazioni di mercato, tenendo conto della struttura complessiva dell'operazione e nell'ambito dei limiti posti dalle evidenze comparative disponibili.

In particolare, ai fini della determinazione del valore delle azioni di categoria B rispetto alle azioni di categoria A, è stato applicato il metodo RIM ai flussi di redditi ascrivibili a ciascuna categoria di azioni sulla base dei diritti incorporati da ciascuna di esse.

6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI

Le principali difficoltà incontrate dai Consigli di Amministrazione di CDR e Borgosesia nella valutazione di CDR, con riferimento al Compendio Scissio, e di Borgosesia sono di seguito riportate:

- Scarsa significatività delle quotazioni di Borsa sia per CDR che per Borgosesia;
- Individuazione di una metodologia idonea a valutare CDR, stante la limitata equiparabilità di aziende utilizzabili come campione di società comparabili;
- Individuazione di una metodologia idonea a valutare Borgosesia;
- per CdR, la determinazione del valore attribuibile alle azioni di Categoria B, tenuto conto dei particolari diritti a queste spettanti;

Il valore delle azioni di Categoria B è stato determinato stimando il "peso" che deriva dai diritti attribuiti a queste ultime a carico delle azioni di Categoria A, e ciò facendo ricorso al metodo R.I.M. applicato al patrimonio ed agli utili di pertinenza di tale categoria avendo cura comunque di verificare che il risultato così ottenuto non lesesse le prerogative



statutaramente riservate a queste ultime ed in specie che il relativo valore economico fosse comunque più elevato della somma fra il capitale sociale della categoria, l'intera riserva di sovrapprezzo di esclusiva titolarità di questa e dei dividendi "prioritari" maturati e non riscossi;

- per BGS, la determinazione del valore economico complessivo attribuito alle azioni di risparmio (proposta di procedere alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, come riportato al paragrafo 2 della presente relazione);

è stato attribuito alle azioni di risparmio un valore economico imputando alle stesse, prioritariamente, il valore del privilegio in "linea capitali" (Euro 1,2 per azione) e quello "in conto dividendi" (Euro 0,06 per tre annualità). È stato quindi attribuito alle azioni ordinarie nella misura statutarmente prevista, un dividendo calcolato sulla base del valore economico residuo "in linea capitali" pari al 3%, per tre annualità ed il reslduo è stato ripartito fra tutte le azioni in proporzione al loro numero.

In fine si evidenzia come, per pervenire alla stima del Compendio Scisso si sia proceduto a sottrarre dal valore economico come sopra determinato, l'importo di Euro 200 migliaia corrispondente a quello del Compendio Non Scisso.

Inoltre:

- la perdita emergente dalla situazione patrimoniale "separata" di CdR al 30 giugno 2018 è stata ritenuta irrilevante poiché legata ai diversi principi contabili di riferimento utilizzati per la predisposizione di questa (cd Italian GAAP), essenzialmente ancorati al "costo", rispetto a quelli impiegati per la redazione del bilancio consolidato, preso a base per la valutazione del relativo gruppo, poggianti sul fair value (cd IAS/IFRS);
- l'effetto diluttivo portato dal POC per il caso di esercizio, successivamente alla Data di Efficacia, del diritto di conversione (il cui rapporto risulta, per tutti questi, pari a 1,10) non è stato considerato significativo ai fini della determinazione del rapporto di cambio tenuto conto (i) che il rapporto di conversione, in conformità ai rispettivi regolamenti, non è suscettibile di adeguamento in dipendenza dell'esercizio della facoltà attribuita ai portatori del Warrant Scissa; (ii) il valore attribuito alle azioni BGS oggetto di assegnazione in forza della Scissione a favore degli azionisti di CdR risulta sostanzialmente allineato al rapporto di conversione col che l'esercizio della relativa facoltà genererebbe allo stato effetti di fatto




trascurabili. Fermo quanto precede, deve essere ancor qui osservato come l'eventuale esercizio della facoltà di conversione del POC genererebbe, rispetto allo scenario preso a base per il rapporto di cambio (a) un innalzamento dei mezzi propri; (b) un conseguente minor esborso per il rimborso del POC e, ancora (c) un minor onere al servizio del relativo debito. Considerando tali circostanze, ed assumendo un tasso di rendimento sulle maggiori disponibilità finanziarie pari, prudentemente, ai due terzi di quello mediamente ritratto dagli investimenti core della Scissa, il valore del capitale economico di questa si innalzerebbe in una misura tale da escludere, allo stato, effetti diluitivi materiali.

Gli amministratori dichiarano che, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 2501-quinquies del Codice Civile, hanno tenuto in debita considerazione il fatto che le valutazioni effettuate ai fini della determinazione del rapporto di cambio hanno evidenziato le criticità insite in questo tipo di analisi.


7. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI AMMINISTRATORI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI BORGOSESA E LORO CARATTERISTICHE

7.1 Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori

I valori dei capitali economici per azione del Compendio Sciso e di Borgosesia, nonché i relativi rapporti di cambio, determinati dai Consigli di Amministrazione sono di seguito riportati.

Valore del Capitale economico del Compendio Sciso

Il valore del capitale economico del compendio sciso alla data di riferimento è pari a circa € 36,6 milioni: tale valore risulta in linea con quanto determinato secondo la metodologia RIM adottata dagli Amministratori. Il valore del capitale economico del compendio sciso, successivamente al verificarsi delle condizioni cui è sottoposta l'efficacia della scissione, è pari a circa € 38,6 milioni.



Valore del Capitale economico di Borgosesia

Il valore del capitale economico di Borgosesia alla data di riferimento è pari a circa € 12,5 milioni: tale valore risulta in linea con quanto determinato secondo il metodo patrimoniale complesso adottato dagli Amministratori.

Il confronto dei valori economici accertati con le quotazioni di Borsa

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non poggiare le proprie valutazioni sulle quotazioni fatte registrare dai titoli della Scissa e della Beneficaria, rispettivamente, sull'AIM e sul MTA, e ciò a ragione del limitato numero di contrattazioni rilevate.

Ciò non di meno e fermo quanto precede, giova qui sottolineare come, assumendo, sulla base delle quotazioni medie dell'ultimo semestre, per BGS, la somma fra la capitalizzazione delle azioni ordinarie (diverse da quelle proprie) e di quelle di risparmio e per CdR, la somma fra la capitalizzazione delle azioni di Categoria A, del Warrant Scissa e delle azioni di Categoria B, (quest'ultima ricavata, con le medesime proporzioni con cui la valutazione ottenuta col metodo RIM è stata come di seguito attribuita ai titolari di azioni di tale categoria), il rapporto fra il valore del capitale economico di CdR e quello di BGS - accertato, come sopra, di fatto in "3;1" - sarebbe sostanzialmente coinciso.

Valore unitario delle Azioni CdR relative al Compendio Scisso

Alla data del Progetto di Scissione, il capitale sociale di CdR è pari ad Euro 171.138,54, interamente versato, suddiviso in n. 12.767.624 azioni ordinarie di Categoria A e n. 6.383.811 azioni di Categoria B, entrambe prive di valore nominale. La Scissa risulta, tra l'altro, aver emesso n. 20.770.218 warrant denominati "Warrant CdR Advance Capital 2012-2022", quotati sull'AIM (ISIN IT0004818685) ed incorporanti il diritto di sottoscrivere azioni di Categoria A, al prezzo di Euro 0,01 sulla base del rapporto di esercizio, variabile in funzione del valore raggiunto dalle quotazioni delle azioni di compendio, previsto dal relativo regolamento (il "Warrant Scissa") e tre prestiti obbligazionari convertibili (i "POC"), ciascuno di Euro 4.950.000, tutti quotati sull'AIM.

Il progetto di scissione prevede alcune condizioni cui è sottoposta l'efficacia della Scissione, tra le quali l'acquisizione della partecipazione totalitaria in CdR Reply Srl e la conversione totale del Warrant in circolazione.







Alla luce delle sopracitate operazioni e sulla base delle disposizioni statutarie, gli Amministratori hanno stimato che alla data di efficacia della Scissione sia riferibili al Compendio Scisso numero 22.835.653 Azioni di Categoria A e numero 11.417.825 Azioni di Categoria B.

Pertanto, come illustrato dagli Amministratori nella Relazione sul Progetto di Scissione, coerentemente alla valutazione del capitale economico del Compendio Scisso come sopra determinato, il valore unitario delle azioni CdR relative al medesimo compendio proposto ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio risulta pari a Euro 1,37 per le Azioni di Categoria A e pari a Euro 0,65 per le Azioni di Categoria B.

Valore unitario delle Azioni Borgosesia

Alla data del Progetto di Scissione, il capitale sociale di BGS è pari ad Euro 9.632.740,42, interamente versato, suddiviso in numero 12.043.507 azioni ordinarie ed in numero 862.691 azioni di risparmio, entrambe prive di valore nominale. Sempre alla data del Progetto di Scissione la Beneficiarla risulta detenere n. 2.581.239 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 20% di quelle (ordinarie e di risparmio) complessivamente emesse.

Prima della data di efficacia della scissione la Beneficiarla sottoporrà all'assemblea degli azionisti di risparmio la proposta di procedere alla conversione obbligatoria delle relative azioni in azioni ordinarie fermo restando che la mancata approvazione di questa non inciderà sulla conclusione dell'Operazione il cui calendario prevede, subordinatamente al verificarsi delle condizioni cui è sottoposta l'efficacia della scissione, che la Scissione possa avere ragionevolmente effetto entro il 28 febbraio 2019.

Pertanto, come illustrato dagli Amministratori nella Relazione sul Progetto di Scissione, coerentemente alla valutazione del capitale economico di Borgosesia, il valore unitario delle azioni ordinarie Borgosesia ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio risulta pari a Euro 1,16.

Sulla base dei valori unitari delle azioni CdR relative al Compendio Scisso e delle azioni ordinarie Borgosesia, i Consigli di Amministrazione hanno proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio tenuto conto che, i titolari di azioni di Categoria A e di azioni di Categoria B della Scissa avranno diritto di ricevere azioni ordinarie della Beneficiarla e che i titolari del Warrant Scissa avranno diritto di esercitare i Warrant stessi, nei termini e alle condizioni che saranno previsti dalle deliberazioni di modifica e adeguamento del Regolamento del Warrant Scissa; con conseguente estinzione in caso di mancato esercizio.

In aggiunta a quanto sopra riportato, ai fini della determinazione del rapporto di Cambio gli Amministratori hanno tenuto in considerazione il fatto che i titolari del POC avranno diritto di conversione anticipata, al sensi dell'art. 2503-bis c.c., fermo restando che, in caso di mancata conversione, essi avranno diritto di proseguire nel medesimo rapporto obbligatorio, rispetto al quale la Beneficiarla assumerà la qualifica di emittente delle relative obbligazioni in circolazione, previa modifica di ciascun regolamento, con equivalenti diritti per i portatori delle obbligazioni, fatto salvo l'adeguamento del rapporto di conversione delle obbligazioni medesime in dipendenza della scissione.

Al fine di considerare gli effetti connessi all'esercizio del diritto di conversione da parte dei portatori di obbligazioni convertibili oggetto del compendio scisso, i Consigli di amministrazione hanno proceduto al calcolo del Rapporto di Cambio con riferimento ai valori unitari delle azioni sia secondo lo scenario di assenza di conversione (scenario ritenuto più probabile), sia secondo lo scenario di conversione massima. Come argomentato dagli Amministratori nella Relazione sul Progetto di Scissione, l'eventuale conversione delle obbligazioni in azioni determina una variazione del Rapporto di Cambio poco significativa. Pertanto i Consigli di Amministrazione, pur non conoscendo alla data attuale il numero delle obbligazioni che saranno convertite in azioni, hanno deliberato di identificare un Rapporto di Cambio fisso determinato mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale in ipotesi di assenza di conversione.

Sulla scorta delle valutazioni condotte dagli Amministratori, considerati i valori per azione come sopra determinati e i conseguenti rapporti di cambio, i Consigli di Amministrazione hanno ritenuto di adottare i seguenti Rapporti di Cambio:

- N. 1,18 azioni ordinarie della Beneficiarla, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azioni di Categoria A della Scissa;
- N. 0,56 azioni ordinarie della Beneficiarla, prive di valore nominale, per ogni n. 1 azioni di Categoria B della Scissa.

Non sono previsti conguagli in denaro.

7.2 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiarla

Secondo quanto riportato nelle Relazioni dei Consigli di Amministrazione la Scissione sarà eseguita mediante assegnazione degli strumenti finanziari Borgosesia (azioni ordinarie) ai portatori di strumenti finanziari CdR (azioni di categoria A e azioni di categoria B) in misura direttamente proporzionale alla percentuale di partecipazione da ciascuno di essi detenuta nella Società Scissa, ed in base al Rapporto di Cambio illustrato nelle relazioni stesse. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Le azioni della Beneficiarla saranno assegnate agli azionisti della Scissa, in regime di dematerializzazione e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dalla Data di Efficacia, con i tempi e le modalità che saranno resi noti mediante la pubblicazione di apposito avviso.

Subordinatamente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, al momento dell'assegnazione, le azioni della Beneficiarla di nuova emissione risulteranno negoziate sul MTA.

Le azioni della Beneficiarla assegnate agli azionisti della Scissa per effetto della Scissione avranno godimento identico alle azioni della prima già emesse alla data del presente Progetto di Scissione e, pertanto, attribuiranno agli assegnatarli diritti equivalenti a quelli spettanti agli attuali azionisti della Beneficiarla.



8. LAVORO SVOLTO

8.1 Lavoro svolto sulla "documentazione utilizzata"

Gli interventi e le attività di seguito illustrati sono stati svolti nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell’incarico conferitoci.

Come indicato in precedenza, i bilanci d’esercizio e consolidati di CDR e il bilancio d’esercizio di Borgosesia al 31 dicembre 2017 sono stati assoggettati a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche Spa; il bilancio consolidato di CDR al 30 giugno 2018 e il bilancio consolidato di Borgosesia al 30 giugno 2018 sono stati assoggettati a revisione limitata da parte di Deloitte & Touche Spa.

Considerando che i metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori di CDR e Borgosesia assumono come base di riferimento una situazione patrimoniale redatta ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile, abbiamo svolto una desk review comprensiva di discussioni con la Direzione delle Società, al fine di rilevare i principi contabili utilizzati e i fatti salienti concernenti la sua redazione, analisi critiche degli ammontari in essa esposti e degli indici di bilancio da essa ricavabili nonché analisi degli scostamenti di tali ammontari ed indici con quelli risultanti dai bilanci d’esercizio 2017 che, come già indicato in precedenza, sono stati assoggettati a revisione contabile completa.

Abbiamo raccolto, attraverso discussione con le Direzioni di entrambe le Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la chiusura delle situazioni patrimoniali ex art. 2501-quater che potrebbero avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del nostro esame e ci è stato confermato che, dalla chiusura delle predette situazioni patrimoniali alla data di emissione della presente Relazione, non si sono verificati eventi o circostanze che richiedano una modifica delle valutazioni del Complesso Socio di CDR e di Borgosesia e/o una modifica del rapporto di cambio.

Abbiamo discusso con la Direzione di CDR i criteri utilizzati per la redazione dei dati prospettici del Gruppo CDR.

Abbiamo discusso con la Direzione di CDR i criteri e i metodi utilizzati per la valutazione del Compendio Scisso.

Abbiamo discusso con la Direzione di Borgosesia i criteri e i metodi utilizzati per la valutazione del capitale economico di Borgosesia.

8.2 Lavoro svolto sui metodi utilizzati

Con riferimento alla natura del nostro incarico, abbiamo:

- Esaminato il Progetto di Scissione, le situazioni patrimoniali redatte ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile e le relazioni dei Consigli di Amministrazione di CDR e di Borgosesia indirizzate alle rispettive Assemblee straordinarie;
- Esaminato gli statuti sociali di CDR e di Borgosesia attualmente in vigore e le relative proposte di modifica;
- Verificato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni adottate dai Consigli di Amministrazione di CDR e Borgosesia riguardanti i metodi valutativi adottati nella determinazione del Rapporto di Cambio;
- Analizzato criticamente i metodi utilizzati dai Consigli di Amministrazione di CDR e Borgosesia ed ogni elemento utile ad accettare se gli stessi fossero idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare i valori economici delle società coinvolte nel Progetto di Scissione;
- Verificato l'uniformità dell'applicazione dei metodi di valutazione adottati;
- Svolto una sensitivity analysis, con l'obiettivo di verificare quanto il Rapporto di Cambio prescelto sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri assunti;
- Verificato la coerenza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e, in particolare, con la "documentazione utilizzata";
- Analizzato e discusso con la Direzione di CdR e di Borgosesia relativamente all'approccio valutativo, alle metodologie adottate ed in generale al lavoro complessivamente svolto ed alle risultanze dello stesso;
- Verificato l'accuratezza dei calcoli matematici utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio dagli Amministratori;
- Effettuato un'analisi critica della metodologia di determinazione del valore attribuito a favore dei soggetti portatori di Azioni di Risparmio Borgosesia;

- Ottenuto la conferma che evidenzia la circostanza che, per quanto a conoscenza dei rappresentanti legali di CdR e Borgosesia, alla data della presente relazione non sono matureate circostanze modificative del dati e dei contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dai Consigli di Amministrazione per la determinazione del Rapporto di Cambio.

9. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI UTILIZZATI E SULLA VALIDITÀ DELLE STIME PRODOTTE

Con riferimento al presente Incarico, riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale dei Consigli di Amministrazione di CdR e Borgosesia consiste in una stima dei valori economici attribuibili al Complesso Scisso e al capitale della Società Beneficiaria della Scissione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri diversi per il Compendio Scisso e per la Società Beneficiaria, ma comunque tali da ottenere risultati omogenei ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio; tale stima, pertanto, non è utilizzabile per finalità diverse.

Ciò premesso, le principali considerazioni relative ai metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà nelle circostanze del caso di specie, sono le seguenti:

- I metodi di valutazione adottati dagli Amministratori sono largamente diffusi nella prassi professionale Italiana e Internazionale, hanno consolidate basi dottrinali e si basano su parametri determinati dagli Amministratori attraverso un percorso metodologico di generale accettazione;
- I metodi di valutazione adottati dagli Amministratori appaiono adeguati alla fattispecie, in considerazione delle caratteristiche delle due Società;
- La scelta da parte degli Amministratori del metodo patrimoniale complesso per Borgosesia e del metodo RIM – Residual Income Method per il Compendio Scisso CdR, risulta giustificata dall'attività svolta rispettivamente da Borgosesia e dal Compendio Scisso;
- L'approccio metodologico seguito dagli Amministratori di CdR e di Borgosesia, che ha previsto l'applicazione di metodologie di valutazione diverse in considerazione




delle caratteristiche delle due società, ha consentito di ottenere i risultati omogenei ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio;

- Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio gli Amministratori hanno tenuto conto delle differenze di diritti patrimoniali e amministrativi tra le diverse categorie di Azioni in circolazione per le società riguardate dall'operazione procedendo secondo modalità e sulla base di riferimenti e considerazioni allineate a quelle normalmente utilizzate nella prassi.

10. LIMITI SPECIFICI E ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti e informazioni forniti dagli Amministratori di CDR e Borgosesia, assumendone la veridicità, correttezza e completezza:

Oltre a quanto già indicato dagli Amministratori, relativamente alle principali difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, segnaliamo quanto segue:

- I Consigli di Amministrazione hanno ritenuto di adottare ai fini della determinazione del rapporto di cambio, metodologie di valutazione di tipo analitico. L'applicazione di tali metodologie ha richiesto, oltre al riferimento ai parametri di redditività storica, l'utilizzo di proiezioni economiche prospettiche che sono per loro natura aleatorie, soggette a cambiamenti di scenario e sensibili a variazioni del contesto di mercato e dello scenario macro-economico;
- Relativamente al Metodo delle quotazioni di Borsa si segnala che le quotazioni di borsa rappresentano valori espressi nell'ambito di transazioni continuative in un contesto regolamentato, ma sono soggette a fluttuazioni, anche significative, correlate all'andamento generale dei mercati finanziari; l'utilizzo di periodi di rilevazione estesi e il calcolo di quotazioni medie su base storica possono consentire di attenuare, ma non di eliminare, gli effetti connessi all'impatto della volatilità congiunturale rispetto alla significatività dei prezzi rilevati. Nel caso di specie la circostanza di cui sopra assume particolare rilevanza in quanto il contesto di mercato più recente risulta caratterizzato da elevati livelli di incertezza e da

fenomeni di forte turbolenza ed inoltre i titoli in esame presentano esigui volumi giornalieri rendendo non sufficientemente significativi i corsi di borsa;

- Nell'ambito della quantificazione dei rapporti di cambio riferiti alle diverse tipologie di azioni delle due società, gli Amministratori hanno considerato la circostanza per cui i prezzi di mercato direttamente riferiti alle azioni di Categoria A di CDR e alle azioni ordinarie di Borgosesia, per i motivi di cui sopra, non appaiono rappresentativi del valore di tali strumenti finanziari; inoltre, nel caso di specie, le azioni di Categoria B di CDR non sono quotate; nonostante, gli Amministratori evidenziano che il rapporto tra i valori di mercato delle azioni quotate riflette il rapporto di cambio determinato dagli Amministratori medesimi;
- Il Progetto di Scissione, come espressamente indicato dagli Amministratori delle Società nello stesso progetto e nelle relazioni ex art. 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile, e come ricordato nel precedente paragrafo 2, è stato redatto nel presupposto che, preliminarmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea rispettivamente di CdR e di Borgosesia, siano approvate e verificate una serie di proposte elencate nel Progetto di Scissione (e nella relazione ex art. 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile) nonché nell'ulteriore presupposto che le relative delibere siano efficaci e/o eseguite, a seconda del caso, anteriormente alla data di efficacia della Scissione nei confronti dei terzi a norma dell'art. 2506-quater del Codice Civile.






11. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come illustrate nella presente relazione, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori siano adeguati, in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni contenuto nel Progetto di Scissione.

Firenze, 9 novembre 2018

RSM Società di Revisione e
Organizzazione Contabile S.p.A.

Massimo Innocenti
Massimo Innocenti
(Socio - Procuratore)



Muselli

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**: il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce